

PRIMO RAPPORTO ITALIANO DI
REFERENZIAZIONE DELLE QUALIFICAZIONI
AL QUADRO EUROPEO
EQF

Giugno 2012

SOMMARIO

Il processo europeo per la trasparenza e l'EQF	3
Guida alla lettura del Rapporto	Errore. Il segnalibro non è definito.
Sezione 1 – IL SISTEMA DELL'APPRENDIMENTO PERMANENTE	9
1. IL SISTEMA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE	11
1.1 Il governo del sistema di istruzione e formazione	11
1.2 Il sistema di istruzione e formazione	12
1.3 Il primo ciclo di istruzione	13
1.4 L'obbligo di istruzione e il diritto-dovere all'istruzione e formazione	14
1.5 Il secondo ciclo: l'istruzione secondaria superiore	16
1.6 Il secondo ciclo: il sistema dell'istruzione e formazione professionale	18
1.7 L'istruzione e formazione tecnica superiore	21
1.8 L'istruzione superiore	24
1.9 La formazione professionale iniziale: post-qualifica, post-diploma, post-laurea	29
1.10 L'apprendistato	31
1.11 IL sistema di istruzione degli adulti	33
1.12 La formazione continua	34
1.13 L'offerta privata di formazione	36
FOCUS: La validazione degli apprendimenti non formali e informali: stato dell'arte	38
2. IL sistema delle professioni	44
2.1 LE professioni regolamentate	46
2.2 LE professioni non regolamentate	48
Sezione 2 - QUALIFICAZIONI RILASCIATE NEL SISTEMA ITALIANO	51
QUALIFICAZIONI RILASCIATE DA AUTORITÀ COMPETENTI PUBBLICHE	52
1.1 Titoli acquisibili attraverso i percorsi del I e II ciclo di istruzione	53
1.2 Qualifiche, diplomi, certificati dell'istruzione e formazione professionale (IeFP)	55
1.3 Titoli rilasciati nell'Istruzione e Formazione Tecnica Superiore	56
1.4 Titoli acquisibili attraverso i percorsi di istruzione superiore universitaria	57
1.5 Titoli rilasciati nel Sistema dell'Istruzione Superiore non Universitaria: AFAM e altri Istituti	60
1.6 Qualifiche, diplomi, certificati della formazione professionale	63
1.7 Titoli, qualifiche e certificazioni in apprendistato	64
2. Le qualificazioni rilasciate nel sistema delle professioni	65
2.1 Le abilitazioni per le professioni regolamentate e le autorità competenti	65
3. Qualificazioni rilasciate da soggetti privati	68
Sezione 3 - REFERENZIAZIONE ALL'EQF DELLE QUALIFICAZIONI RILASCIATE NEL SISTEMA ITALIANO	71
1. Rispondenza della referenziazione ai 10 criteri europei	73
2. Quadro sinottico di referenziazione delle qualificazioni pubbliche nazionali	85
3. Applicazione dell'impianto di referenziazione: Qualifiche di operatore professionale e Diplomi professionali	87
4. Applicazione dell'impianto di referenziazione: Diplomi di Istruzione Secondaria Superiore	93
5. Applicazione dell'impianto di referenziazione: qualificazioni IFTS ed ITS	97
6. Applicazione dell'impianto di referenziazione: Titoli accademici e non accademici (6 – 7 – 8)	1101
SEZIONE 4 – ALLEGATI	109
ANNEX 1 – SCHEDE ESEMPLIFICATIVE QUALIFICAZIONI	111
ANNEX 2 - RACCOMANDAZIONE 2008/C 111/01/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23 aprile 2008	122

IL PROCESSO EUROPEO PER LA TRASPARENZA E L'EQF

L'istituzione dell'*European Qualification Framework* (EQF), con Raccomandazione del 23 aprile 2008, rappresenta un passaggio decisivo all'interno di un complesso processo, di cui il Consiglio europeo di Lisbona del marzo 2000 rappresenta sostanzialmente e anche simbolicamente il punto di avvio.

Sulla base della comune esigenza di far fronte a problematiche nuove, derivanti da rapidi cambiamenti economici, sociali, tecnologici e dal continuo bisogno di rinnovamento delle competenze dei cittadini lavoratori, i Paesi europei decidono di puntare insieme sullo sviluppo dei propri sistemi di istruzione e formazione per accrescere il livello di competitività dell'Europa. Con Lisbona si apre una prospettiva di stretta cooperazione in materia di istruzione e formazione professionale fra gli Stati membri.

La dialettica fra Paesi fa emergere un panorama complesso e multiforme, caratterizzato da significative differenze: la realtà europea, dal punto di vista delle opportunità di istruzione, formazione e lavoro, è ancora solo virtualmente fruibile in senso globale, a causa della mancanza di trasparenza di titoli e qualifiche e della carenza di disposizioni che permettano ai cittadini di trasferire le proprie competenze da un sistema all'altro. Per far fronte a questa situazione e con l'idea guida di realizzare uno spazio europeo dell'apprendimento permanente (*lifelong learning*), le linee di principio definite a Lisbona vengono progressivamente tradotte in obiettivi concreti:

- incoraggiare la mobilità e l'apprendimento permanente attraverso la messa in trasparenza di titoli, qualifiche e competenze;
- migliorare la qualità dei sistemi di istruzione e formazione professionale;
- favorire l'accesso personalizzato di tutti i cittadini ai percorsi di istruzione e formazione superiore attraverso il riconoscimento e la validazione dell'apprendimento non formale e informale;
- facilitare il trasferimento dei risultati dell'apprendimento da un sistema all'altro;
- definire un codice di riferimento comune per i sistemi di istruzione e formazione basato sui risultati dell'apprendimento.

Per realizzare l'obiettivo "trasparenza" si delinea la prospettiva di un quadro unico per la trasparenza di titoli, qualifiche e competenze. La concretizzazione di questo processo è la Decisione n. 2241/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, con la quale viene istituito il Quadro unico europeo per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze Europass. Dal 2005 ad oggi, i Paesi che hanno adottato la Decisione, stanno operando nell'ambito dei propri Centri Nazionali Europass per la promozione dei documenti di trasparenza contenuti nel Portafoglio (Europass) e a supporto delle istituzioni e degli utenti ai fini del rilascio dei documenti stessi.

In funzione dell'obiettivo "qualità", con il Documento del Consiglio dell'Unione europea del maggio 2004, gli Stati membri e la Commissione vengono invitati a promuovere un quadro comune di garanzia della qualità in tema di istruzione e formazione. Segue negli anni un articolato processo di lavoro, tutt'ora in corso, che ha due tappe fondamentali, dapprima nella Proposta di Raccomandazione per la garanzia della qualità nell'istruzione e formazione professionale dell'aprile 2008 e di seguito nella Raccomandazione del giugno 2009, che impegna gli Stati membri a dotarsi di un Piano Nazionale per la garanzia di qualità dell'istruzione e formazione professionale costruito a partire dal Quadro di riferimento europeo.

In funzione dell'obiettivo "riconoscimento e validazione dell'apprendimento non formale e informale", nel maggio 2004 vengono definiti i Principi comuni europei concernenti l'individuazione e la convalida dell'apprendimento non formale e informale. Per favorire la progressiva convergenza di approcci e metodologie, negli anni a seguire la Commissione europea e il Cedefop hanno lavorato dapprima alla elaborazione e poi al costante aggiornamento dell' *European Inventory on Validation of non-formal and informal learning*, strumento che raccoglie, illustra e mette in condivisione i diversi sistemi, processi, dispositivi e approcci alla convalida degli apprendimenti non formali e informali in uso nei diversi contesti europei. Lo scambio sistematico di informazioni realizzato tramite l'Inventory, ha poi portato alla redazione, nel 2009, da parte del Cedefop, delle *European guidelines for validating non formal and informal learning*. Tali Linee Guida stanno fornendo un punto di riferimento per lo sviluppo di metodi e sistemi di validazione degli apprendimenti non formali e informali nei diversi Stati membri.

Per la definizione di un "approccio comune per il trasferimento dei risultati dell'apprendimento" si comincia a lavorare dal 2002, con la prima Proposta della Commissione europea su un sistema di trasferimento di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET). L'ECVET, ispirato all'impianto ECTS (*European credit transfer system*) già in uso in ambito accademico (HE), deve consentire il trasferimento e la capitalizzazione dei risultati dell'apprendimento in caso di transizione da un contesto di apprendimento ad un altro o di passaggi fra sistemi VET diversi. Il processo di costruzione del sistema ECVET si consolida con la Raccomandazione del 18 giugno 2009. Dal 2009, con modalità diversificate tra Paesi, si sta operando per l'implementazione del Sistema ECVET, sia sul fronte della mobilità geografica degli studenti, sia sul fronte del riconoscimento di competenze (attraverso la struttura tecnica dell'Unità di LOs) dei lavoratori.

In vista dell'obiettivo di realizzare un "codice di riferimento comune per i sistemi di istruzione e formazione", obiettivo ampio e inclusivo di tutti gli altri finora descritti, viene istituito il Quadro europeo EQF (Raccomandazione 2008).

E' già nel marzo 2005 che viene promossa e poi avviata una consultazione tra gli Stati membri, per valutare la prospettiva di istituzione del Quadro europeo EQF e riflettere sul possibile impatto sui vari sistemi nazionali di una meta-struttura di referenziazione delle diverse *qualification* nazionali. Sulla base delle conclusioni del processo di consultazione, il 5 settembre 2006 è stata poi presentata dalla Commissione una Proposta di Raccomandazione sulla realizzazione dell'EQF, per poi arrivare alla definitiva Raccomandazione dell'aprile 2008.

EQF, coerentemente con l'*EHEA Framework of qualifications of the European Higher Education* (adottato a Bergen nel maggio del 2005 nel solo contesto dell'Istruzione superiore) è la risposta, trasversale a tutti i sistemi, messa a punto in Europa per:

- semplificare la comunicazione fra gli attori coinvolti nei processi di istruzione e formazione dei diversi Paesi e all'interno di ciascun Paese;
- permettere la traduzione, il posizionamento e il confronto tra differenti esiti dell'apprendimento, consentendo il trasferimento e la spendibilità di titoli, qualifiche e competenze anche al di fuori del Paese in cui sono stati conseguiti;
- facilitare il *matching* tra i bisogni espressi dal mercato del lavoro e le opportunità di istruzione e formazione offerte nei diversi Paesi;
- sostenere i processi di validazione dell'apprendimento non formale e informale;
- fungere da riferimento comune per la qualità e lo sviluppo di istruzione e formazione;

- contribuire allo sviluppo di qualifiche a livello settoriale;
- stimolare e guidare riforme e sviluppo di nuove strutture nazionali di qualificazione.

Con una meta-struttura (*meta-framework*) come quella EQF si vuole realizzare un'azione di facilitazione che si possa esprimere verso diverse categorie di beneficiari:

- verso le Istituzioni dei diversi Paesi europei, consentendo una maggiore possibilità di comunicazione e rendendo maggiormente permeabili i sistemi di istruzione e formazione;
- verso gli studenti e i cittadini in generale, garantendo un maggior livello di “portabilità” dei propri titoli, qualifiche e competenze, in funzione di una più ampia possibilità di vagliare le proposte di istruzione e formazione e le opportunità lavorative dei diversi Paesi europei;
- verso le imprese, rendendo più dinamico il mercato del lavoro e facilitando la costituzione di una forza lavoro europea mobile e flessibile.

La Raccomandazione EQF enuclea i diversi campi di intervento in cui viene richiesto il coinvolgimento attivo degli Stati membri. Nello specifico ai Paesi si chiede di:

- usare l'EQF come strumento di riferimento per confrontare i livelli delle qualificazioni (come insieme di attestati di qualifica, diplomi, ecc.) rilasciate nei diversi sistemi nazionali, promuovere l'apprendimento permanente e le pari opportunità nella società basata sulla conoscenza, nonché consentire l'ulteriore integrazione del mercato del lavoro europeo nel rispetto della ricca diversità fra sistemi;
- rapportare i sistemi nazionali delle qualificazioni all'EQF, sviluppando ove opportuno, quadri nazionali delle qualificazioni, conformemente alla legislazione e alle prassi nazionali;
- adottare misure, se del caso, affinché entro il 2012 tutti i nuovi certificati e i documenti Europass rilasciati dalle autorità competenti contengano un chiaro riferimento, in base ai sistemi nazionali delle qualificazioni, all'appropriato livello EQF;
- adottare un approccio basato sui risultati dell'apprendimento nel definire e descrivere le qualificazioni e promuovere la convalida dell'apprendimento non formale e informale, secondo i principi europei comuni concordati nelle conclusioni del Consiglio del 28 maggio 2004, prestando particolare attenzione ai cittadini più esposti alla disoccupazione o a forme di occupazione precarie, per i quali tale approccio potrebbe contribuire ad aumentare la partecipazione all'apprendimento permanente e l'accesso al mercato del lavoro;
- promuovere e applicare i principi di garanzia della qualità nell'istruzione e nella formazione al momento di correlare le qualificazioni relative all'istruzione superiore e all'istruzione e formazione professionale previste nei sistemi nazionali delle qualificazioni all'EQF;
- designare punti nazionali di coordinamento, collegati alle strutture e alle condizioni specifiche degli Stati membri, che sostengano e, unitamente ad altre autorità nazionali competenti, orientino la correlazione tra sistemi nazionali delle qualificazioni e il Quadro europeo EQF, per promuovere la qualità e la trasparenza di tale correlazione.

In particolare, sulla base di quanto indicato nella Raccomandazione, i punti nazionali di coordinamento devono svolgere le seguenti funzioni:

- correlare i livelli delle qualificazioni previsti dai sistemi nazionali a quelli del Quadro europeo EQF;
- assicurare che il metodo usato per correlare i livelli delle qualificazioni nazionali al Quadro europeo EQF sia trasparente, onde facilitare i raffronti, da un lato, e assicurare che le decisioni che ne derivano vengano pubblicate, dall'altro;
- fornire alle parti interessate accesso alle informazioni e orientamenti sul collegamento stabilito tra le qualificazioni nazionali e il Quadro europeo EQF attraverso i sistemi nazionali delle qualificazioni;
- promuovere la partecipazione di tutte le parti interessate, compresi, conformemente alla legislazione e alle prassi nazionali, gli istituti di istruzione superiore, gli istituti di istruzione e formazione professionale, le parti sociali, i settori e gli esperti in materia di comparazione e uso delle qualificazioni a livello europeo.

Da un punto di vista tecnico l'EQF è una griglia di referenziazione, funzionale a mettere in relazione e posizionare le diverse *qualification* rilasciate nei Paesi membri; il confronto si basa su livelli comuni di riferimento, correlati a *learning outcomes* (risultati dell'apprendimento) e collocati in una struttura ad otto livelli. La struttura a livelli permette di articolare secondo un ordine crescente - dalla minima alla massima complessità - i risultati dell'apprendimento raggiungibili nell'arco di vita, attraverso percorsi non solo formali, ma anche non formali e informali.

Successivamente alla Raccomandazione 2008, nell'ambito dell'EQF Advisory Group è stato elaborato il documento *Criteria and procedures for referencing National qualifications levels to the EQF*, nel quale sono declinati in 10 punti i criteri e le procedure che tutti i Paesi aderenti al processo EQF stanno utilizzando a riferimento del proprio percorso di referenziazione. Tali criteri, sono analizzati e argomentati, con riferimento al processo italiano di referenziazione, nella sezione 3 del presente Rapporto.

GUIDA ALLA LETTURA DEL RAPPORTO

Il Rapporto di Referenziazione ad EQF dell'Italia nasce in risposta a quanto richiesto dalla Raccomandazione del 23 aprile 2008 della Commissione Europea.

Il gruppo tecnico che ha guidato il processo di referenziazione e curato la redazione del Rapporto è composto da rappresentanti del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, del Dipartimento delle Politiche Europee e dall'Isfol, all'interno del quale opera il Punto Nazionale di Coordinamento. Il Rapporto è anche il frutto di un confronto con le Regioni, attraverso il loro Coordinamento Tecnico, e con le Parti Sociali.

In particolare con le Regioni sono stati condivisi i criteri di selezione delle tipologie di qualificazioni attualmente referenziate e delineate le prospettive di futura inclusione di quanto non ancora incluso nel Quadro di correlazione ad EQF. Il presente Rapporto è quindi da considerarsi un lavoro in progress, anche alla luce delle innovazioni contenute nel disegno di riforma del mercato del lavoro¹, in cui si prevede l'istituzione di un sistema pubblico nazionale di certificazione delle competenze, basato su un repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualifiche professionali, nonché la definizione di norme generali per l'individuazione e validazione delle competenze acquisite in contesti di apprendimento non formali e informali.


Il processo di referenziazione delle qualificazioni italiane all'EQF si è articolato nelle seguenti fasi:

- una prima fase di analisi dell'esistente, in cui si sono stati considerati e analizzati tutti i sistemi e i sottosistemi educativi, formativi e professionali che prevedono il rilascio di titoli, qualifiche, certificazioni, abilitazioni da parte di un'autorità competente. Non sono stati invece considerati i sistemi di codifica e le classificazioni del lavoro e delle professioni ove questi non avessero prodotto certificazioni rilasciate da autorità competenti;
- una seconda fase in cui è stata effettuata la mappatura delle qualificazioni rilasciate nell'ambito di ciascuno dei sub-sistemi precedentemente analizzati;
- una terza fase di selezione delle qualificazioni e referenziazione ai livelli EQF, a seguito dell'analisi dei criteri dati per la referenziazione a livello europeo e della definizione delle scelte metodologiche e procedurali da parte del gruppo tecnico.

Da questo percorso è scaturita la struttura "conica" del Rapporto, tale che, a partire da una rappresentazione completa del sistema nazionale (e di tutti i sub-sistemi) di istruzione e formazione (Sezione 1), si è andati a convergere sulle singole tipologie di qualificazioni rilasciate (Sezione 2) fino ad un focus ancora più mirato sugli oggetti ad oggi referenziati ad EQF (Sezione 3).

¹ Disegno di Legge 3249 "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita", Capo VII sull'apprendimento permanente, presentato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, attualmente in discussione alla Camera dei Deputati

Il Rapporto consta, quindi, di tre sezioni speculari alle fasi del processo.



In riferimento ai contenuti delle tre sezioni del Rapporto, è utile precisare le ragioni di due scelte operate dal gruppo tecnico.

La prima riguarda la presenza di uno spazio di approfondimento e rappresentazione del Sistema delle Professioni, nell'ambito della Sezione 1, e poi della descrizione delle relative qualificazioni nella Sezione 2. Questa scelta è stata adottata al fine di supportare, fin da ora, il processo di armonizzazione in corso a livello europeo tra la Direttiva 2005/36/CE, che regola il riconoscimento delle qualifiche professionali tra i paesi, e i principi regolatori del Quadro EQF. La referenziazione delle abilitazioni e dei titoli professionali non è stata rappresentata nel Quadro di Referenziazione (Sezione 3) in quanto il processo, avviato con le autorità competenti, è ancora in corso.

La seconda scelta riguarda l'inserimento, nell'ambito della Sezione 1, di un Focus sulle buone pratiche di validazione degli apprendimenti non formali e informali. Nell'ambito della descrizione delle opportunità offerte dal sistema dell'apprendimento permanente, si è infatti ritenuto opportuno dare traccia delle prassi e degli strumenti che stanno supportando nel nostro paese scelte sempre più sistemiche, per l'ampliamento, al di là del "canale formale", delle opportunità di acquisizione di una qualifica o parte di essa.

Da un punto di vista terminologico è opportuno precisare che, nell'ambito del Rapporto, è stato adottato il termine "qualificazione" per riferirsi al concetto di *qualification* così come contenuto nella Raccomandazione EQF (in lingua inglese) e inteso come il "risultato formale di un processo di valutazione e convalida, acquisito quando un'autorità competente stabilisce che i risultati dell'apprendimento di una persona corrispondono a standard definiti". Precisamente si intende per qualificazione ogni titolo e certificazione rilasciata da un'autorità competente a fronte di standard e regole pubbliche e riconosciute.

In questo senso il termine "qualificazione" ha un significato più ampio del termine "qualifica", che indica solo un gruppo di certificazioni ovvero quelle di tipo professionale rilasciate nell'ambito della istruzione e formazione professionale, mentre non ha alcun riferimento all'analogo termine utilizzato in ambito contrattuale.

Sezione 1 – IL SISTEMA DELL’APPRENDIMENTO PERMANENTE



1. IL SISTEMA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE

1.1 IL GOVERNO DEL SISTEMA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE

La Legge costituzionale n. 3 del 2001 affida allo Stato la competenza esclusiva per la definizione delle norme generali in materia di istruzione. La responsabilità generale del sistema di istruzione spetta al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR), che opera a livello centrale, mentre a livello locale operano gli Uffici Scolastici Regionali (USR) e Provinciali (USP).

Le Regioni e Province Autonome hanno competenze in materia di programmazione dell'offerta di istruzione e formazione, programmazione della rete scolastica, sulla base dei piani provinciali, determinazione del calendario scolastico, contributi alle scuole non statali.

Secondo il dettato costituzionale le Regioni hanno competenza esclusiva in materia di istruzione e formazione professionale e la esercitano anche trasferendo funzioni e delegando compiti alle Province. Rimane allo Stato la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni che assicurano un uguale godimento dei diritti civili e sociali da parte dei cittadini su tutto il territorio nazionale.

La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano è la "sede privilegiata" della negoziazione politica tra le Amministrazioni centrali e il sistema delle autonomie regionali. L'accordo, che si raggiunge all'unanimità, rappresenta lo strumento con il quale Governo, Regioni e Province Autonome coordinano l'esercizio delle rispettive competenze e lo svolgimento di attività di interesse comune in attuazione del principio di leale collaborazione.

Le Regioni operano in materia di formazione professionale definendo Piani dell'offerta con il coinvolgimento delle parti sociali, nell'ambito momenti di consultazione e/o sedi di concertazione.

In sintesi, gli attori coinvolti nel quadro di governo del sistema di istruzione e formazione in Italia possono essere così rappresentati:

- il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha compiti di definizione generale dei principi e dei livelli essenziali del sistema di istruzione;
- il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali definisce e garantisce i livelli essenziali delle prestazioni riferiti al sistema della formazione professionale;
- le Regioni e le Province autonome hanno esclusiva giurisdizione sull'istruzione e formazione professionale sia per quanto riguarda la programmazione che la gestione ed erogazione dell'offerta formativa;
- le parti sociali contribuiscono a definire e realizzare le politiche attive del lavoro, soprattutto per quanto riguarda il campo della formazione professionale.

1.2 IL SISTEMA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Il sistema educativo italiano² è organizzato nel modo seguente:

- Scuola dell'infanzia (dai 3 ai 6 anni di età), non obbligatoria, che prevede una durata di 3 anni;
- Primo ciclo di istruzione, suddiviso in scuola primaria della durata di 5 anni e scuola secondaria di primo grado, che dura 3 anni;
- Secondo ciclo, che si compone del sistema dell'istruzione secondaria superiore, della durata di 5 anni, e dell'istruzione e formazione professionale, con percorsi di durata triennale e quadriennale;
- Istruzione superiore, che si articola in un'offerta universitaria e non (AFAM) e nell'istruzione e formazione tecnica superiore.

L'istruzione è obbligatoria e gratuita per 10 anni, e comprende il primo ciclo di istruzione (si veda sez. 1, par 1.3) e i primi due anni del secondo ciclo (si veda sez. 1, par 1.4).

Assolto l'obbligo di istruzione, i giovani devono espletare il diritto-dovere d'istruzione e formazione per almeno 12 anni o, comunque, fino al conseguimento di una qualifica professionale entro il 18° anno di età (si veda sez. 1, par 1.4). Ciò significa che devono rimanere all'interno di un percorso formativo: nell'istruzione secondaria superiore, nell'istruzione e formazione professionale, oppure – a partire dai 15 anni di età - possono assolvere il diritto-dovere attraverso un contratto di apprendistato per la qualifica e/o il diploma professionale (si veda sez. 1, par 1.10).

Al termine del secondo ciclo è possibile proseguire il percorso di formazione:

- nella formazione di competenza regionale, nei corsi post diploma e post qualifica che rilasciano una qualifica professionale detta di “secondo livello” (si veda sez. 1, par 1.9);
- nell'istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) e nei nuovi percorsi dell'istruzione tecnica superiore (ITS), non facenti parte del sistema universitario e destinati alla formazione di professionalità tecniche (si veda sez. 1, par 1.7);
- nell'istruzione superiore universitaria e non universitaria (AFAM), dopo il superamento dell'esame di Stato al termine dell'istruzione secondaria superiore (si veda sez. 1, par 1.8).

Il diploma di istruzione secondaria superiore, le certificazioni degli IFTS e degli ITS, i titoli dell'istruzione superiore universitaria possono essere conseguiti anche attraverso l'apprendistato per l'alta formazione (si veda sez. 1, par 1.10). Esiste inoltre l'offerta pubblica di istruzione degli adulti per coloro che desiderano acquisire i titoli previsti dal I e II ciclo di istruzione (si veda sez. 1, par 1.11).

Il sistema di formazione professionale offre anche interventi post-laurea, attività per i giovani assunti in apprendistato professionalizzante e di formazione continua per gli occupati (si veda sez. 1, par 1.12). Vi è inoltre un'offerta privata di formazione (si veda sez. 1, par 1.13).

² Per rappresentare e descrivere il sistema di qualificazione e certificazione degli apprendimenti acquisiti nei contesti formali si è scelto di fare generale riferimento alle categorie utilizzate da Eurydice, la rete di informazione sull'istruzione in Europa; tuttavia, sono state introdotte alcune variazioni al fine di facilitare la lettura dell'articolata offerta educativa in Italia e facilitarne la comprensione rispetto ai sistemi educativi degli altri Paesi europei.

1.3 IL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE

L'istruzione obbligatoria comincia con il primo ciclo di istruzione, che si articola in due segmenti:

- la scuola primaria, che comincia in genere a partire dai 6 anni di età ed ha una durata di 5 anni. Si articola in tre periodi didattici: il monoennio, che comprende la 1^a classe, e due bienni. È in corso un processo di revisione delle Indicazioni nazionali - che dovrebbe concludersi entro agosto 2012 - che fissa obiettivi generali, obiettivi specifici e i relativi traguardi di apprendimento;
- la scuola secondaria di I grado, dagli 11 anni di età per la durata di 3 anni, che si distingue in un primo biennio e in un terzo anno di orientamento e raccordo con il II ciclo di istruzione. Prevede, per la definizione del curriculum, l'applicazione delle Indicazioni Nazionali recentemente rivisitate.




Grafico 1: Primo ciclo di istruzione

Al termine del primo ciclo, generalmente all'età di 14 anni, l'allievo sostiene un esame di Stato, che prevede il rilascio del Diploma di licenza conclusiva del I ciclo.

Il primo ciclo si può svolgere sia nelle scuole pubbliche che in quelle private. **Le** scuole non statali possono essere di due tipologie: paritarie e non-paritarie. Le prime sono gestite da privati o da Enti pubblici; il riconoscimento della parità, che avviene sulla base di determinati requisiti, inserisce la scuola paritaria nel sistema nazionale di istruzione e garantisce l'equiparazione dei titoli di studio rilasciati. Le seconde sono quelle scuole che non hanno richiesto la parità o che non hanno i requisiti previsti dalla legge per richiederla; non possono quindi rilasciare titoli di studio aventi valore legale, anche se la frequenza della scuola non paritaria costituisce assolvimento dell'obbligo di istruzione e/o del diritto-dovere.

1.4 L'OBBLIGO DI ISTRUZIONE E IL DIRITTO-DOVERE ALL'ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Al termine del I ciclo l'allievo deve scegliere il canale in cui assolvere l'ultimo biennio dell'obbligo di istruzione e, successivamente, il "diritto-dovere all'istruzione e formazione".

La legge n. 296 del 2006 (a partire dal 2007/2008) ha previsto che dopo il I ciclo di istruzione i giovani abbiano l'obbligo di frequentare per altri due anni gli istituti di istruzione di competenza del Ministero dell'Istruzione o i percorsi di istruzione e formazione professionale di competenza delle Regioni. Inoltre, a partire dai 15 anni di età, è possibile completare l'obbligo di istruzione attraverso un contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale (L. 183/2010 e d.lgs. 167/11).

Con il Regolamento dell'obbligo di istruzione (decreto MIUR n. 139/2007) e il Documento tecnico sulle "competenze chiave del cittadino" sono state definite le competenze di base da far acquisire a tutti gli allievi alla fine dell'obbligo di istruzione, sia quelli che lo assolvono nell'istruzione secondaria superiore, sia nei percorsi di istruzione e formazione professionale.

Il documento sulle competenze chiave non sostituisce le programmazioni curriculari o le progettazioni di dettaglio dei singoli corsi, rappresenta tuttavia una guida importante per quanto riguarda l'apprendimento-insegnamento di tali competenze. Esso infatti, richiamando la Raccomandazione europea del 18 dicembre 2006 sulle competenze chiave per l'apprendimento permanente, prevede l'acquisizione di un insieme di obiettivi formativi riferiti ai seguenti "Assi culturali" (declinati in competenze, abilità/capacità e conoscenze):

- *asse dei linguaggi;*
- *asse matematico;*
- *asse scientifico-tecnologico;*
- *asse storico-sociale.*

Questi sono accompagnati dalle seguenti competenze chiave quali:

- *imparare ad imparare;*
- *progettare;*
- *comunicare;*
- *collaborare e partecipare;*
- *agire in modo autonomo e responsabile;*
- *risolvere problemi;*
- *individuare collegamenti e relazioni;*
- *acquisire ed interpretare informazioni.*

Il Decreto interministeriale del 29 novembre 2007 ha definito i criteri di qualità a cui devono rispondere le agenzie formative in cui si realizzano i percorsi di istruzione e formazione di competenza regionale. Sono state poi emanate le Linee Guida del Ministero dell'Istruzione e della Conferenza delle Regioni per l'attuazione dell'obbligo presso le scuole e le agenzie formative, destinate a fornire indicazioni comuni per sostenere le

modalità di apprendimento delle Competenze chiave per il biennio, a prescindere dal canale prescelto³.

Con Decreto del ministero dell'istruzione n. 9 del 27 gennaio 2010 è stato definito il modello di certificato delle competenze di base acquisite al termine dell'obbligo di istruzione. Il certificato è valido sia per il sistema scolastico sia per i percorsi di IFP; decorre dall'a.s.f. 2010-11 ed è rilasciato su richiesta dell'interessato.

Concluso l'obbligo di istruzione, non si può abbandonare la scuola o la formazione senza aver acquisito un diploma o una qualifica finali prima del compimento dei 18 anni. Il "diritto-dovere all'istruzione e formazione" (legge n. 53/2003 e d.lgs n.76/2005) prescrive che un giovane si formi per almeno 12 anni, conteggiati a partire dai 6 anni di età e fino al 18° anno di età. Il diritto-dovere si realizza all'interno del sistema di istruzione (istruzione secondaria superiore della durata di 5 anni), nel sistema di istruzione e formazione professionale regionale dei percorsi triennali o quadriennali o nell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale.

E' garantita la flessibilità dei percorsi e la possibilità dei passaggi all'interno dei sistemi e dalla scuola alla formazione professionale/apprendistato grazie a dispositivi e modalità condivise tra lo Stato e le Regioni (si veda sez. 1, par 1.6).

³ Unità italiana Eurydice ANSAS, *Le strutture*, op. cit. p. 30.

1.5 IL SECONDO CICLO: L'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

L'istruzione secondaria superiore, insieme al sistema dell'istruzione e formazione professionale, costituisce il II ciclo del sistema educativo cui si accede in seguito al superamento dell'esame di Stato posto al termine del III anno della scuola secondaria di I grado.




Grafico 2: Primo e Secondo ciclo di istruzione

L'istruzione secondaria superiore si compone di tre tipologie di offerta di durata quinquennale:

- istruzione liceale;
- istruzione tecnica;
- istruzione professionale.

I Regolamenti di riordino dei licei e dell'istruzione tecnica e professionale⁴ hanno operato una revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico nel ciclo secondario. I licei e gli istituti tecnici sono articolati in due bienni più il V anno che prevede al termine l'esame di Stato, mentre gli istituti professionali vengono quinquennalizzati, perdendo la possibilità di rilasciare una qualifica al terzo anno⁵, e si strutturano in due bienni (di cui il secondo formato da 1+1 annualità) e il V anno. L'articolazione del secondo biennio in due annualità risponde all'obiettivo di facilitare gli eventuali passaggi con i percorsi triennali di istruzione e formazione.

L'istruzione liceale prevede sei tipologie di percorso, a volte articolate in indirizzi o opzioni (si veda Tab. 1): artistico, classico, linguistico, scientifico, delle scienze umane, musicale e coreutico. Anche l'articolazione degli istituti tecnici e professionali prevede settori e indirizzi (si vedano Tabb. 2 e 3), che sono stati ridotti rispetto al passato nell'intento di superare la loro eccessiva differenziazione.

⁴ Regolamenti emanati dal presidente della Repubblica il 15 marzo 2010, n. 87, 88 e 89.

⁵ L'Intesa in Conferenza Unificata riguardante l'adozione di linee guida per la realizzazione di organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi di IeFP del 16 dicembre 2010 prevede la possibilità di rilascio di qualifiche triennali anche negli istituti professionali.

Vengono inoltre introdotti, per le tre tipologie di scuola, nuovi modelli organizzativi (Dipartimenti, Comitati tecnico scientifici e Uffici tecnici) finalizzati a supportare l'autonomia scolastica e l'aumentata quota di flessibilità a disposizione delle singole scuole.

Tab. 1 - Strutturazione e articolazione dei percorsi liceali

Licei (1 biennio + 1 biennio + V anno)	Indirizzi/sezioni/opzioni
Artistico	Dal II biennio si articola nei seguenti indirizzi: 1. arti figurative; 2. architettura e ambiente; 3. design; 4. audiovisivo e multimedia; 5. grafica; 6. scenografia.
Classico	
Linguistico	
Musicale e coreutico	Sezione musicale Sezione coreutica
Scientifico	Opzione aggiuntiva: scienze applicate
Scienze umane	Opzione aggiuntiva: economico-sociale.

Fonte: Regolamento dei licei emanato dal Presidente della Repubblica il 15 marzo 2010 (DPR n.89/2010)

Tab. 2 - Strutturazione e articolazione dei percorsi degli istituti tecnici

Settori Istituti Tecnici (1 biennio + 1 biennio + V anno)	Indirizzi
Settore economico	1. amministrativo, finanza e marketing. 2. turismo.
Settore tecnologico	1. meccanica, mecatronica ed energia. 2. trasporti e logistica. 3. elettronica ed elettrotecnica. 4. informatica e telecomunicazioni. 5. grafica e comunicazione. 6. chimica, materiali e biotecnologie. 7. sistema moda. 8. agraria, agroalimentare e agroindustria. 9. costruzioni, ambiente e territorio.

Fonte: Regolamento degli Istituti Tecnici emanato dal Presidente della Repubblica il 15 marzo 2010 (DPR n. 88/2010)

Tab. 3 - Strutturazione e articolazione dei percorsi degli istituti professionali

Settori Istituti Professionali 1 biennio + 1 biennio (articolato in 1+1) + V anno	Indirizzi
Settore dei servizi	<ol style="list-style-type: none">1. Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale.2. Servizi socio-sanitari.3. Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera.4. Servizi commerciali.
Settore industria e artigianato	<ol style="list-style-type: none">1. Produzioni artigianali e industriali.2. Manutenzione e assistenza tecnica

Fonte: Regolamento degli Istituti Professionali emanato dal Presidente della Repubblica il 15 marzo 2010 (DPR n.87/2010)

1.6 IL SECONDO CICLO: IL SISTEMA DELL'ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE

L'istruzione e formazione professionale (IeFP) di competenza regionale si articola nella seguente tipologia di offerta:

- percorsi triennali, per il conseguimento di un titolo di qualifica;
- percorsi quadriennali, per il conseguimento di un Diploma professionale.

Con l'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011, poi integrato dall'Accordo del 19/01/2012, sono stati approvati gli atti necessari per il passaggio al nuovo ordinamento dei percorsi di IeFP, a completamento della riforma.

Per la messa a regime del sistema, ai fini della spendibilità nazionale ed europea delle qualifiche e dei diplomi, rilasciati dalle Regioni, è istituito il Repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione, costituito da figure a banda larga di differente livello (qualifiche e diplomi), relative ad aree professionali, in grado di rappresentare standard formativi minimi spendibili in diversi contesti lavorativi; le figure possono essere declinate in indirizzi e poi in profili regionali, al fine di assicurare una maggiore rispondenza a specifici fabbisogni territoriali. L'identificazione delle figure e degli indirizzi tiene conto della Referenziazione dei titoli (in uscita dai percorsi di IeFP) al Quadro europeo delle Qualificazioni e utilizza descrittori e definizioni di cui alla relativa Raccomandazione europea del 23 aprile 2008.

I percorsi di IeFP fanno dunque riferimento a standard minimi formativi relativi alle competenze di base e alle competenze tecnico-professionali comuni e specifiche, assunti come risultati di apprendimento. Più in dettaglio, l'offerta di IeFP prevede l'acquisizione delle seguenti competenze in esito:

- competenze di base di carattere linguistico, matematico, scientifico, tecnologico, storico-sociale ed economico;
- competenze tecnico-professionali comuni (sicurezza, qualità, salute, ambiente);
- competenze tecnico-professionali specifiche relative ai contenuti professionali della figura nazionale di riferimento.

Al termine di tali percorsi è previsto il conseguimento di una qualifica o di un diploma (per i corsi quadriennali), che costituiscono titoli rilasciati dalle Regioni e riconosciuti a livello nazionale. L'Accordo del 27 luglio 2011 ha previsto altresì l'approvazione del modello di attestato di qualifica e di diploma e del modello di certificazione intermedia di competenze (per quanti interrompano i percorsi prima dell'esame finale).

L'offerta formativa è realizzata dalle agenzie formative accreditate e dalle scuole. Infatti, ciascuna Regione nell'ambito delle proprie competenze di programmazione dell'offerta formativa, stabilisce le dimensioni dell'offerta sussidiaria di IeFP da parte delle istituzioni scolastiche, e segnatamente, degli Istituti professionali.

Gli Istituti professionali operano attraverso due tipologie: integrata e complementare. Nella prima, gli studenti iscritti ai corsi quinquennali dell'istruzione professionale possono conseguire una qualifica al termine del terzo anno, previa specifica integrazione dei curricula scolastici; nella seconda tipologia gli allievi possono conseguire qualifiche e diplomi presso gli Istituti professionali che utilizzeranno gli standard formativi e la regolamentazione dell'ordinamento della IeFP.

L'intesa in Conferenza Unificata del 16 dicembre 2010 sancisce la possibilità di un raccordo verticale dei percorsi di IeFP con il sistema della istruzione superiore universitaria e non universitaria, attraverso la frequenza di un anno integrativo che può essere organizzato dalle Regioni.

accreditamento delle competenze acquisite in precedenti percorsi di istruzione, formazione e lavoro.

I diplomi di Tecnico Superiore rilasciati dagli ITS devono contenere il riferimento alle figure definite a livello nazionale allo scopo di corrispondere organicamente alla richiesta di tecnici superiori, proveniente dal mondo del lavoro pubblico e privato, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese e ai settori interessati da innovazioni tecnologiche e dalla internazionalizzazione dei mercati.

Le figure nazionali di riferimento dei diplomi di tecnico articolano le aree tecnologiche previste dal DPCM. 25 gennaio 2008.

Aree tecnologiche	Ambiti
Efficienza energetica	1.1 Approvvigionamento e generazione di energia 1.2 Processi e impianti ad elevata efficienza e a risparmio energetico
Mobilità sostenibile	2.1 Mobilità delle persone e delle merci 2.2 Produzione e manutenzione di mezzi di trasporto e/o relative infrastrutture 2.3 Gestione info-mobilità e infrastrutture logistiche
Nuove tecnologie della vita	3.1 Biotecnologie industriali e ambientali 3.2 Produzione di apparecchi, dispositivi diagnostici e biomedicali
Nuove tecnologie per il Made in Italy	4.1 Sistema agroalimentare 4.2 Sistema casa 4.3 Sistema meccanica 4.4 Sistema moda 4.5 Servizi alle imprese
Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali - Turismo	5.1 Fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale 5.2 Conservazione, riqualificazione e messa in sicurezza di edifici e luoghi di interesse culturale
Tecnologie della informazione e della comunicazione	6.1 Metodi e tecnologie per lo sviluppo di sistemi software 6.2 Organizzazione e fruizione dell'informazione e della conoscenza 6.3 Architetture e infrastrutture per i sistemi di comunicazione

I percorsi IFTS, invece, sono programmati dalle Regioni nell'ambito delle loro competenze esclusive in materia di programmazione dell'offerta formativa. I settori economici riguardano *Agricoltura, Industria e artigianato* (manifatture, ICT, edilizia), *Turismo, Trasporti, Servizi pubblici e servizi privati di interesse sociale, Servizi assicurativi e finanziari*. I curricula dei percorsi IFTS fanno riferimento a standard minimi di competenze comuni - linguistiche, scientifiche e tecnologiche, giuridiche ed economiche, organizzative, comunicative e relazionali - nonché a competenze tecnico-professionali, riguardanti la specifica figura di tecnico superiore.

Entrambe le tipologie di percorsi sono strutturate in unità capitalizzabili (UC) intese come insieme di competenze, autonomamente significativo, riconoscibile dal mondo del lavoro come componente di specifiche professionalità ed identificabile quale risultato atteso del percorso formativo; tale strutturazione è ampiamente coerente con l'approccio per *learning outcomes*.

I corsi degli Istituti Tecnici Superiori hanno una durata di 4 semestri per un totale di 2.000 ore al massimo; per figure particolari è possibile prevedere percorsi di durata fino a 6 semestri. Sono finalizzati al conseguimento del diploma di Tecnico Superiore. I percorsi

IFTS hanno una durata di 2 semestri, per un totale massimo di 800 ore, e sono finalizzati al conseguimento di un certificato di specializzazione tecnica superiore. Entrambi i titoli consentono l'accesso ai pubblici concorsi⁷.

In sintesi, le differenze che caratterizzano al momento i due corsi/percorsi sono le seguenti:

	Percorsi IFTS	Corsi ITS
Soggetti formativi coinvolti	Istituto di Istruzione Secondaria Agenzia Formativa Università Impresa	Istituto di istruzione secondaria nella Provincia sede della fondazione Agenzia formativa accreditata dalla Regione Impresa Dipartimento scientifico Ente locale
Requisiti di ammissione dell'utenza	Diploma di scuola secondaria superiore o accertamento competenze in entrata	Diploma di scuola secondaria superiore
Settori economici / Aree tecnologiche di riferimento	Agricoltura, Industria e artigianato/Turismo/Trasporti/Servizi pubblici e servizi privati di interesse sociale/Servizi assicurativi e finanziari	Efficienza energetica, mobilità sostenibile, nuove tecnologie della vita, nuove tecnologie per il 'made in Italy', tecnologie innovative per i beni e le attività culturali, tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
Durata corsi/percorsi	2 semestri (800 ore)	4 semestri (2000 ore); possibilità di arrivare a 6 semestri
Titolo rilasciato in uscita dai corsi/percorsi	Certificato di specializzazione tecnica superiore	Diploma di tecnico superiore

⁷ Si veda Unità Italiana Eurydice, ANSAS, *Le strutture*, op. cit. pp. 39-41. Cfr ISFOL, *Rapporto ISFOL 2009*, op. cit. pp- 58-60.

1.8 L'ISTRUZIONE SUPERIORE

Le disposizioni legislative in vigore per l'istruzione superiore in Italia fanno riferimento all'articolo 33 della Costituzione italiana, che riconosce il diritto delle università e delle accademie ad agire in maniera autonoma, entro i limiti previsti dalla legge. Le organizzazioni sia pubbliche che private hanno il diritto di istituire scuole e istituti. Inoltre, l'istruzione superiore può essere offerta sia da istituti statali che da istituti che non dipendono dallo Stato.




Grafico 5: Rappresentazione sistema fino a all'Istruzione Superiore Universitaria e AFAM

Tutto il settore dell'istruzione superiore in Italia è stato interessato da un processo di riforma tuttora in via di applicazione. Con queste riforme si è voluto sostenere la convergenza del sistema italiano di istruzione superiore verso il modello europeo delineato dal Processo di Bologna (1999).

Esiste una distinzione tra istruzione superiore universitaria e istruzione superiore non universitaria, che comprende l'Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM).

1.8.1 ISTRUZIONE SUPERIORE UNIVERSITARIA

Il Decreto 22 ottobre 2004, n. 270, ha definito la nuova architettura del sistema degli ordinamenti didattici universitari, attraverso la cosiddetta riforma del "3+2". In coerenza con gli accordi presi nell'ambito del Processo di Bologna, le università possono quindi istituire corsi di studio organizzati su tre cicli. Il *primo ciclo* prevede corsi di laurea della durata di 3 anni; il *secondo ciclo* prevede corsi di laurea magistrale della durata di due anni; il *terzo ciclo* è dedicato ai corsi di specializzazione e al dottorato di ricerca.

Le università sono libere di attivare i corsi di studio in base a vari fattori. I corsi di studio dello stesso livello, comunque denominati dagli atenei, aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti attività formative indispensabili, sono raggruppati in classi di

appartenenza. Attualmente, un elenco completo delle classi delle lauree triennali e delle lauree magistrali è accessibile dalla banca dati nazionale aggiornata costantemente e consultabile su <http://offf.miur.it>. I titoli conseguiti al termine dei corsi di studio dello stesso livello, appartenenti alla stessa classe, hanno identico valore legale.

Le università disciplinano gli ordinamenti didattici dei propri corsi di studio nel loro regolamento didattico di ateneo, determinando il nome e gli obiettivi formativi del corso di studio, il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula, i crediti assegnati a ciascuna attività formativa e le modalità della prova finale per il conseguimento del titolo.

Tra le novità principali introdotte dal DM 270/2004, c'è la *ridenominazione dei titoli* conferiti a conclusione dei corsi di studio; l'*emanazione di nuove classi di corsi di studio*, intese come contenitori che raggruppano corsi di studio dello stesso livello, qualunque sia la denominazione data dai vari atenei, aventi i medesimi obiettivi formativi qualificanti e attività formative attivate per un numero di crediti e in settori individuati come indispensabili; la *scissione tra laurea (L)*, afferente al I ciclo, di durata triennale, durante la quale è necessario acquisire 180 CFU, e *laurea magistrale (LM)*, di II ciclo e durata biennale, che prevede l'acquisizione di 120 CFU ed il conseguimento del titolo di Dottore Magistrale, atto ad assicurare una formazione di grado avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici; la previsione di nuove qualifiche accademiche.

La nuova articolazione universitaria è la seguente⁸:

Primo ciclo	Secondo ciclo	Terzo ciclo
<p>É costituito dai Corsi di Laurea di durata triennale. Il requisito minimo per l'accesso è il diploma di scuola secondaria, rilasciato al completamento di 13 anni di scolarità e dopo il superamento dei relativi esami di Stato, o un titolo straniero comparabile.</p> <p>Per conseguire la Laurea, lo studente deve acquisire 180 crediti; può essere richiesto un periodo di tirocinio e la discussione di una tesi. La Laurea dà accesso ai concorsi per il pubblico impiego, al mondo del lavoro e delle professioni regolamentate e ai corsi del 2° ciclo universitario.</p>	<p>A) Corsi di Laurea specialistica/magistrale. L'accesso alla maggior parte dei corsi è subordinato al possesso di una Laurea o di un titolo straniero comparabile; l'ammissione è soggetta a requisiti specifici decisi dalle singole università; gli studi hanno durata biennale e comportano l'acquisizione di 120 crediti; il conseguimento di una Laurea specialistica/ magistrale richiede la discussione di una tesi di ricerca. Il cambiamento di denominazione da Laurea specialistica a Laurea magistrale è stato definito nel 2004. Alcuni corsi (Medicina e Chirurgia, Medicina veterinaria, Odontoiatria e protesi dentaria, Farmacia, Architettura, Giurisprudenza) sono definiti "Corsi di Laurea specialistica/magistrale a ciclo unico": requisito di accesso è il diploma di scuola secondaria superiore o un titolo straniero comparabile; l'ammissione è subordinata a una prova di selezione; gli studi si articolano su 5 anni e 300 crediti (6 anni e 360 crediti per Medicina e Chirurgia). Tutte le lauree specialistiche/magistrali danno accesso ai concorsi per il pubblico impiego, al mondo del</p>	<p>A) Corsi di Dottorato di ricerca; L'ammissione richiede una Laurea specialistica/magistrale (o un titolo straniero comparabile) e il superamento di un concorso; la durata è di minimo 3 anni. Il dottorando deve elaborare una tesi originale di ricerca e discuterla nell'esame finale.</p> <p>B) Corsi di specializzazione in particolare nel settore delle specialità mediche, cliniche e chirurgiche. Per l'ammissione è richiesta una Laurea specialistica/magistrale (o un titolo straniero comparabile) e il superamento di un concorso; la durata degli studi varia in rapporto al campo disciplinare. Il Diploma di specializzazione dà diritto al titolo di "Specialista".</p> <p>C) Corsi di Master Universitario di secondo livello; sono corsi di perfezionamento scientifico o di alta formazione permanente e ricorrente. Vi si accede con una Laurea specialistica o magistrale o con un titolo straniero comparabile. La durata è minimo annuale (60 crediti).</p>

⁸ Tratto dal Punto 8 del Supplemento al Diploma italiano predisposto dal MIUR per le università: <http://www.istruzione.it/web/universita/diploma-supplement>

	<p>lavoro e delle professioni regolamentate e al Dottorato di Ricerca e a tutti gli altri corsi di 3° ciclo.</p> <p>B) Corsi di Master universitario di primo livello; sono corsi di perfezionamento scientifico o di alta formazione permanente e ricorrente a cui si accede con una Laurea o un titolo straniero comparabile; l'ammissione può essere subordinata a ulteriori requisiti. La durata è minimo annuale (almeno 60 crediti). Il Master Universitario di primo livello è titolo di 2° ciclo che non dà accesso né al Dottorato di Ricerca né ad altri corsi di 3° ciclo.</p>	
--	---	--

Elementi costitutivi del sistema universitario sono i seguenti:

- **Crediti Formativi Universitari:** i corsi di studio sono strutturati in crediti. Al credito formativo universitario corrispondono normalmente 25 ore di lavoro dello studente, ivi compreso lo studio individuale. La quantità media di lavoro accademico svolto in un anno da uno studente a tempo pieno è convenzionalmente fissata in 60 crediti.
- **Classi di corsi di studio:** i corsi di studio che condividono obiettivi e attività formative sono raggruppati in *classi*. I contenuti formativi di ciascun corso di studio sono fissati autonomamente dalle singole università; tuttavia le università devono obbligatoriamente inserire alcune attività formative determinate a livello nazionale. Tali requisiti sono stabiliti in relazione a ciascuna *classe*. I titoli di una stessa classe hanno tutti lo stesso valore legale.
- **Titoli accademici:** la Laurea dà diritto al titolo di “*Dottore*”; la Laurea specialistica/magistrale dà diritto al titolo di “*Dottore magistrale*”; il Dottorato di ricerca conferisce il titolo di “*Dottore di ricerca*”.

1.8.2 ISTRUZIONE SUPERIORE NON UNIVERSITARIA

L'istruzione superiore non universitaria è impartita in istituti che hanno proprie strutture, ordinamenti e organizzazioni e che, in generale, possono essere distinti in:

Istituti dell'Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM)	Istituti a fini speciali
<p>20 Accademie di belle arti statali e 24 legalmente riconosciute</p> <p>Accademia nazionale di arte drammatica “Silvio D'Amico”</p> <p>Accademia Nazionale di danza</p> <p>58 Conservatori di musica</p> <p>21 Istituti musicali pareggiati</p> <p>Istituti Superiori per le Industrie Artistiche (ISIA)</p> <p>Altre istituzioni autorizzate a rilasciare titoli dell'AFAM</p>	<p>Accademia nazionale di Santa Cecilia</p> <p>Scuole Superiori per Mediatori Linguistici</p> <p>Istituti centrali e Scuole di restauro del Ministero dei beni culturali</p> <p>Scuola di restauro del Mosaico</p> <p>Scuola nazionale di Cinema</p> <p>Scuole di archivistica, paleografia e diplomatica</p> <p>Accademie militari e Istituti di polizia</p> <p>Scuola dell'Opificio delle pietre dure</p> <p>Istituti Superiori di Scienze Religiose</p> <p>Istituto centrale per la patologia del libro 'Alfonso Gallo'</p>

	Fondazione per la conservazione e il restauro dei beni librari
--	--

ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE (AFAM)

L'afam è regolata dalla legge 21 dicembre 1999, n. 508, attuata con DPR dell'8 luglio 2005, n. 212. Gli istituti dell'afam possono istituire corsi di studio organizzati su tre cicli, sul modello dell'istruzione universitaria: il primo ciclo prevede corsi della durata di 3 anni; il secondo ciclo prevede corsi biennali; è infine previsto un terzo ciclo di formazione alla ricerca.

La nuova articolazione degli studi è la seguente⁹:

Primo ciclo	Secondo ciclo	Terzo ciclo
<p>Corsi di diploma accademico di primo livello. Requisito per l'accesso è il diploma di scuola secondaria superiore, o un titolo estero comparabile; l'ammissione è subordinata al superamento di eventuali prove di accesso finalizzate alla verifica di un'adeguata preparazione iniziale, secondo le modalità previste nei regolamenti didattici, anche a conclusione di attività formative propedeutiche svolte in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore. Il numero massimo dei posti è programmato da ogni singola istituzione. I corsi hanno durata triennale. Per conseguire il Diploma accademico di primo livello lo studente deve aver acquisito 180 crediti. Il Diploma dà accesso ai concorsi per il pubblico impiego, al mondo del lavoro artistico e ai corsi del 2° ciclo.</p>	<p>A) Corsi di diploma accademico di secondo livello. L'accesso è subordinato al possesso di un Diploma accademico di primo livello o di una Laurea universitaria o di un titolo estero idoneo; l'ammissione è soggetta a requisiti specifici definiti in base alle norme previste dai singoli regolamenti didattici. Il numero massimo dei posti è programmato da ogni singola istituzione. Gli studi hanno durata biennale e comportano l'acquisizione di 120 crediti. B) Corsi di specializzazione (I): forniscono competenze professionali elevate in ambiti specifici; si accede con titolo di Diploma accademico di primo livello; C) Corsi di perfezionamento o master: rispondono a esigenze culturali di approfondimento in determinati settori di studio o a esigenze di aggiornamento o di riqualificazione professionale e di educazione permanente. Prevedono l'acquisizione di almeno 60 crediti. Si accede con titolo di Diploma accademico di primo livello.</p>	<p>A) Corsi di formazione alla ricerca. Hanno l'obiettivo di fornire le competenze necessarie per la programmazione e la realizzazione di attività di ricerca di alta qualificazione. B) Corsi di specializzazione (II): forniscono competenze professionali elevate in ambiti specifici; si accede con titolo di Diploma accademico di secondo livello C) Corsi di perfezionamento o master (II): rispondono a esigenze culturali di approfondimento in determinati settori di studio o a esigenze di aggiornamento o di riqualificazione professionale e di educazione permanente. Prevedono l'acquisizione di almeno 60 crediti. Si accede con titolo di Diploma accademico di secondo livello.</p>

Il sistema è gestito, come per l'università, dai Crediti Formativi Accademici. Al credito formativo accademico (CFA) corrispondono normalmente 25 ore di lavoro dello studente. La quantità media di impegno di apprendimento svolto in un anno da uno studente a tempo pieno è convenzionalmente fissata in 60 CFA.

L'offerta dell'AFAM si compone di un numero limitato di tipologie:

- Accademie di belle arti, che offrono corsi in arti visive, didattica dell'arte, progettazione e arti applicate;

⁹ Tratto dal Punto 8 del Supplemento al Diploma italiano predisposto dal MIUR per le istituzioni Afam: <http://attiministeriali.miur.it/anno-2008/dicembre/nota-05122008.aspx>

- Accademia Nazionale d'Arte Drammatica, che offre corsi di formazione per attori e registi, e Accademia Nazionale di Danza, che offre un corso di avviamento coreutico e un corso di perfezionamento in danzatore solista, coreografo o insegnante;
- i quattro Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, che offrono corsi di design industriale e progettazione grafica;
- Conservatori di Musica, ora istituti superiori di studi musicali e coreutica, **che** offrono corsi in base allo strumento prescelto.

ALTRI ISTITUTI

Gli altri corsi di istruzione superiore non universitaria offrono specializzazioni professionali in campi molto diversi, che spaziano dal restauro alla cinematografia, all'archivistica, alla formazione di mediatori linguistici e alla formazione degli ufficiali delle forze armate e delle forze di pubblica sicurezza. I corsi sono organizzati in lezioni teoriche che si alternano, secondo modalità ed orari propri di ogni istituzione, a esercitazioni pratiche e di laboratorio.

Agli istituti che afferiscono all'istruzione superiore non universitaria si accede dopo il conseguimento del Diploma di istruzione secondaria superiore e dopo aver sostenuto gli esami di ammissione, in quanto il numero di posti disponibili è limitato e viene definito annualmente. In alcuni casi, è possibile non sostenere gli esami di ammissione, nel caso in cui i requisiti siano già posseduti grazie alla formazione precedente¹⁰.

¹⁰ Unità italiana Eurydice ANSAS, *Le strutture*, op. cit., p. 47

1.9 LA FORMAZIONE PROFESSIONALE INIZIALE: POST-QUALIFICA, POST-DIPLOMA, POST-LAUREA

Accanto ai percorsi dell'istruzione e formazione professionale, nell'ambito delle attività di formazione iniziale, ovvero rivolta a giovani che devono entrare nel mercato del lavoro, si collocano i percorsi rivolti ad un'utenza che ha conseguito almeno un diploma di scuola secondaria superiore o la qualifica dei percorsi triennali o quadriennali di istruzione e formazione professionale. Sempre più diffusi sono anche corsi post-laurea, che si pongono in continuità con i percorsi universitari, rivolti a giovani in ingresso nel mercato del lavoro.

Ai corsi accedono generalmente giovani inoccupati, ma anche disoccupati che hanno concluso una precedente esperienza di lavoro. Talora, i corsi di formazione iniziale sono rivolti in forma esclusiva o privilegiata a soggetti considerati deboli ai fini dell'inserimento lavorativo: immigrati, nomadi, giovani diversamente abili, ecc.

Le Regioni programmano gli interventi di formazione iniziale emanando bandi aperti alle strutture formative accreditate, in risposta ai fabbisogni professionali emersi dal territorio. I corsi, che qualificano e specializzano rispetto ad una figura professionale di riferimento, sono articolati su cicli brevi di durata annuale (400-600 ore) e, solo raramente, hanno durata biennale. Generalmente, nell'ambito del percorso è prevista la partecipazione ad uno *stage*.

La frequenza a tempo pieno delle attività erogate presso l'agenzia formativa accreditata è obbligatoria e gratuita; al più è richiesto un contributo di iscrizione e/o sui materiali didattici.




Grafico 3: Secondo ciclo e Formazione Post Qualifica / Diploma / Laurea

Al termine, è rilasciato l'attestato di qualifica professionale o l'attestato di frequenza con la certificazione delle competenze acquisite, di norma dopo lo svolgimento di un esame.

Accanto ai percorsi finalizzati all'acquisizione di una qualifica, nell'offerta formativa regionale è possibile rintracciare anche interventi promossi per lo sviluppo di competenze. Si tratta di interventi di durata molto più breve (20-40), generalmente rivolti ad un'utenza di adulti e rientranti piuttosto nell'ambito della formazione continua regionale. Al termine rilasciano certificazione di singole competenze, considerato che "la competenza rappresenta l'elemento minimo certificabile" come recita anche l'accordo Stato-Regioni del 19 aprile 2012.

1.10 L'APPRENDISTATO

L'apprendistato è un contratto di lavoro finalizzato alla formazione e all'occupazione dei giovani.




Grafico 6: rappresentazione sistema fino all'apprendistato

Secondo le innovazioni introdotte nel sistema dal recente Testo Unico sull'Apprendistato, adottato con d.lgs. 167/2011, l'apprendistato si articola in tre tipologie con diverse finalità formative e diversi rapporti con il sistema di istruzione e formazione:

- apprendistato per la qualifica e il diploma professionale: si rivolge a giovani di età compresa fra 15 e 25 anni, che possono essere assunti in tutti i settori di attività; ha durata non superiore a 3 anni se finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale (ai sensi della legge n. 53/2003), e durata al più quadriennale per l'acquisizione del diploma professionale. Con l'Accordo Stato-Regioni del 18 marzo 2012 sono stati definiti i criteri minimi per la successiva regolamentazione da parte delle Regioni;
- apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere: si rivolge a giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni. I contratti collettivi stabiliscono la durata del contratto, che non può essere superiore a 3 anni, gli standard professionali di riferimento e le modalità di erogazione della formazione tecnico-professionale. Le Regioni predispongono un'offerta pubblica per lo sviluppo di competenze di base e trasversali, per un monte ore complessivo pari al più a 120 ore complessive sul triennio. In esito all'apprendistato professionalizzante è possibile conseguire una qualifica regionale, certificazioni di competenza oppure riconoscimenti della qualifica ai fini contrattuali;
- apprendistato di alta formazione e di ricerca: si rivolge a soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni assunti in tutti i settori di attività pubblici o privati. È finalizzato al conseguimento di titoli di studio (dell'istruzione secondaria, certificazione IFTS/ITS e titoli universitari, compreso il dottorato), all'acquisizione di esperienze professionali di ricerca nonché per il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche.

Le tre tipologie di apprendistato descritte rappresentano evoluzioni delle previsioni del precedente quadro normativo (ex d.lgs. 276/2003) - che rimane comunque operativo per i contratti stipulati fino al 25 aprile 2012 -, che pure distingueva tre forme di apprendistato:

Apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione	Apprendistato professionalizzante	Apprendistato per il conseguimento di un diploma o di un titolo di alta formazione
Rivolto a giovani che devono espletare il diritto-dovere di istruzione e formazione fino a 18 anni, a partire dai 15/16 anni di età; ha durata non superiore a 3 anni ed è finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale ai sensi della legge n. 53/2003, tramite formazione interna o esterna all'azienda.	Rivolto a giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni. I contratti collettivi stabiliscono la durata del contratto che, comunque, non può essere superiore a 6 anni. È prevista una formazione formale per gli apprendisti, erogabile sia all'interno che all'esterno dell'impresa, pari a 120 ore annue. In esito all'apprendistato professionalizzante è possibile conseguire una qualifica regionale, certificazioni di competenza oppure riconoscimenti della qualifica ai suoi fini contrattuali.	Rivolto a soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni e finalizzato al conseguimento di un titolo di studio secondario, una certificazione IFTS e di titoli di studio universitari, compreso il dottorato.

Il Testo Unico istituisce presso il Ministero del lavoro il Repertorio delle professioni, allo scopo di armonizzare le diverse qualifiche professionali acquisite secondo le diverse tipologie di apprendistato e consentire una correlazione tra standard formativi e standard professionali. Il Repertorio sarà affidato ad un apposito organismo tecnico di cui fanno parte, oltre al Ministero del Lavoro, il Ministero dell'istruzione, le Regioni e le parti sociali.

Il 19 Aprile 2012 è stato approvato l'Accordo Stato Regioni che definisce il sistema nazionale di certificazione delle competenze valido per l'ambito dell'apprendistato. In tale Accordo sono contenuti numerosi riferimenti importanti nel quadro del processo EQF e tra questi:

- una serie di definizioni generali che riguardano i risultati dell'apprendimento, le tipologie di apprendimento formale, non formale e informale, la convalida/validazione dell'apprendimento, la certificazione delle competenze;
- la definizione delle competenze quale elementi minimi di certificazione aggregabili in figure/profili di riferimento, raccolti in repertori codificati e correlabili anche in base al livello EQF e alla esplicitazione dei risultati dell'apprendimento;
- un processo quadro per la certificazione delle competenze comunque acquisite, processo che prevede identificazione, accertamento e attestazione delle competenze ovvero fasi di lavoro coerenti con le Guidelines CEDEFOP per la validazione dell'apprendimento formale, non formale e informale;
- la presenza del livello EQF quale uno degli elementi minimi di trasparenza nel certificato/attestato in esito.

Questo Accordo riveste una particolare importanza sia in senso generale nella progressione del sistema italiano verso un quadro nazionale di standard per la certificazione in senso europeo, sia nello specifico dell'apprendistato dove la certificabilità degli esiti di apprendimento è stata in questi anni un punto di debolezza.

1.11 IL SISTEMA DI ISTRUZIONE DEGLI ADULTI

Il DM 25 ottobre 2007 riorganizza complessivamente il sistema di istruzione/educazione per gli adulti, attraverso l'istituzione dei Centri Provinciali di Istruzione per gli Adulti (CPIA), recepiti dall'Accordo della Conferenza Stato – Regioni del 6 maggio 2010. È in corso di definizione lo Schema di regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico dei Centri di istruzione per gli adulti ivi compresi i corsi serali¹¹.

Secondo lo Schema di regolamento, i Centri Territoriali Permanenti (CTP) per l'educazione degli adulti e i corsi serali per il conseguimento dei titoli di studio della scuola secondaria superiore attualmente in funzione saranno ricondotti ai Centri per l'istruzione degli adulti. Si tratta di una nuova tipologia di istituzione scolastica autonoma, articolata in reti territoriali di servizio, di norma su base provinciale e dotata di un proprio organico distinto. A partire dall'a.s. 2013/2014 i CPIA realizzeranno un'offerta formativa finalizzata esclusivamente al conseguimento dei titoli di studio e di certificazioni riferite al primo e al secondo ciclo di istruzione in relazione ai percorsi degli istituti tecnici, degli istituti professionali e dei licei.

L'offerta formativa sarà strutturata in percorsi di istruzione di I e II livello di apprendimento:

Percorsi di istruzione di I livello	Percorsi di istruzione di II livello
<p>Sono finalizzati al conseguimento del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione e della certificazione riguardante il conseguimento dei saperi e delle competenze relative all'obbligo di istruzione.</p> <p>In questo ambito vengono ricondotti anche i corsi di alfabetizzazione in lingua italiana destinati agli adulti stranieri.</p>	<p>Sono finalizzati al conseguimento dei diplomi di istruzione tecnica, professionale, e liceali.</p>

L'innovazione riguarda, oltre che l'offerta dei nuovi Centri, anche la tipologia degli utenti: si potranno iscrivere gli adulti, anche stranieri, che non abbiano assolto l'obbligo di istruzione o che non siano in possesso di titoli di istruzione secondaria superiore. Saranno ammessi anche coloro che abbiano compiuto il 16esimo anno di età e che non siano in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo dell'istruzione o che non abbiano assolto l'obbligo.

Attualmente l'educazione per gli adulti è impartita presso Centri Territoriali Permanenti (CTP) per l'educazione degli adulti e nei corsi serali funzionanti presso le istituzioni dell'istruzione secondaria, che erogano un'offerta formativa differenziata: quella dei CTP, finalizzata alla acquisizione di competenze di base e all'assolvimento dell'obbligo di istruzione; quella dei corsi serali mirata all'acquisizione di titoli di studio di livello superiore. I CTP, inoltre, sono impegnati anche nell'offerta di insegnamento dell'italiano agli stranieri, in attuazione delle recenti disposizioni in materia del rilascio del permesso di soggiorno.

¹¹ Schema di regolamento del 3/3/2010. Ai sensi dell'art.64 comma 4 della legge 133/2008.

Agli interventi descritti sono da aggiungere gli interventi promossi dalle imprese per i propri dipendenti, realizzati in forma autonoma e volontaria e finanziati esclusivamente con fondi privati, di cui si dirà qualcosa di più nel paragrafo successivo.

In linea generale non esistono principi in materia di organizzazione delle attività formative in termini di durata, modalità e luoghi della formazione. Dai dati statistici a disposizione (Istat-CVTS3, Isfol INDACO-Imprese) si rileva che in media un lavoratore partecipa a circa 26 ore annue di corsi di formazione e che buona parte dell'attività di formazione viene realizzata all'interno dei contesti di lavoro, quindi durante l'orario di lavoro, soprattutto ricorrendo a modalità di apprendimento di tipo *blended* ed informale. Una parte delle attività formative, soprattutto quella finanziata, viene effettuata fuori orario di lavoro o in parte fuori e in parte durante l'orario *di lavoro*.

Gli argomenti maggiormente trattati nella formazione aziendale (finanziata o non finanziata da risorse pubbliche) sono l'acquisizione di nuove abilità personali, anche finalizzate a una migliore conoscenza del contesto in cui si svolge il proprio lavoro, la gestione aziendale, l'informatica, le tecniche e tecnologie di produzione, le tematiche relative all'ambiente, alla sicurezza sul lavoro e alla salvaguardia della salute.

Per quanto riguarda gli esiti della formazione continua, non sono ancora molto diffuse prassi di valutazione e certificazione da parte degli enti o delle imprese che erogano formazione ai propri dipendenti. Le indagini statistiche rilevano che due imprese su tre che offrono formazione ai propri dipendenti non utilizzano un sistema di valutazione. Nei corsi a gestione 'esterna', ossia quelli erogati all'esterno del contesto produttivo e sostenuti da finanziamento pubblico, viene rilasciato generalmente un attestato di partecipazione, e solo in casi limitati avviene una certificazione della qualifica acquisita o, più spesso dal momento che si tratta di interventi brevi, di una o più competenze.

1.13 L'OFFERTA PRIVATA DI FORMAZIONE

Accanto all'offerta pubblica di istruzione e formazione professionale erogata dal sistema di istruzione, dal sistema regionale e dalle parti sociali, esiste un'offerta privata di formazione, realizzata senza alcun concorso delle risorse pubbliche e finanziata attraverso contributi per l'iscrizione e la frequenza pagati dagli utenti.




Grafico 8: rappresentazione sistema fino all'offerta privata di formazione

In alcuni casi le Regioni concedono il riconoscimento o l'autorizzazione ai soggetti erogatori di formazione professionale privata, producendo equipollenza degli attestati rilasciati con quelli prodotti dal sistema regionale.

Esiste sul territorio un'offerta privata diversificata di organismi educativi/formativi rappresentati, ad esempio, da scuole private di lingua e di informatica che rilasciano certificazioni internazionali a pagamento, scuole private nel campo dell'estetica e della moda che permettono l'apertura di centri e imprese private. Esiste anche un'offerta consistente di formazione privata legata al terzo settore, erogata dalle Università popolari (o della terza età, dell'età libera), dalle associazioni di volontariato, associazioni ricreativo-culturali, cooperative sociali, ONG (organizzazioni non governative), fondazioni.

Occorre infine considerare la formazione aziendale, che coinvolge come finanziatori sia l'impresa sia i lavoratori e, solo sporadicamente, altri soggetti pubblici o privati esterni all'impresa. Infatti, i costi della formazione aziendale sono prevalentemente a carico dell'impresa e dei lavoratori, e quindi privati: secondo i dati CVTS3, confermati dalla indagine Isfol INDACO/CVTS, la quota percentuale di imprese che ricevono un finanziamento per organizzare attività formative aziendali in un anno non supera l'8% delle imprese formatrici.

In questo caso occorre ricordare che i costi della formazione aziendale sono sia di tipo diretto (spese per iscrizione a corsi, di viaggio e soggiorno, per materiali e attrezzature didattiche e locali) sia di tipo indiretto (il cosiddetto "personnel absence cost" che contempla la perdita di produzione derivante dalla sottrazione di tempo di lavoro dei destinatari della formazione e dei lavoratori esperti dell'impresa impegnati nelle docenze).

Per quanto riguarda la fruizione delle attività formative da parte dei lavoratori, l'indagine Isfol INDACO-Lavoratori ha rilevato che la quota di lavoratori che contribuisce ai costi della formazione è pari al 7% del totale dei lavoratori che partecipano a corsi.

FOCUS: LA VALIDAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI NON FORMALI E INFORMALI: STATO DELL'ARTE

A conclusione di questa Sezione si vuole fornire un breve quadro informativo dedicato alle esperienze di validazione degli apprendimenti non formali e informali. L'EQF, infatti, come già anticipato nell'introduzione, è imprescindibilmente integrato agli altri nodi della strategia a favore della mobilità e dell'occupabilità di cittadini e lavoratori: ECVET, EUROPASS, EQAVET così come la *Validation of non-formal and informal learning*. Poiché, riguardo alla Validazione degli apprendimenti non formali e informali, numerose e rilevanti sono le buone prassi regionali sviluppate in questi anni in Italia, si è ritenuto utile fornire una breve panoramica su queste pratiche, che stanno progressivamente orientando scelte più sistemiche a livello nazionale per l'ampliamento, al di là del "canale formale", delle opportunità di acquisizione di una qualifica o parte di essa.

L'istituzione del Libretto Formativo del Cittadino quale base comune per le pratiche di trasparenza delle competenze.

In Italia, a fronte di un sostanziale accordo sul diritto al riconoscimento sociale e formale dell'apprendimento comunque acquisito, il recepimento di principi funzionali allo sviluppo e all'istituzionalizzazione di dispositivi e processi di validazione e certificazione di competenze acquisite in contesti di apprendimento non formali e informali ha subito dei rallentamenti in mancanza di un Quadro Nazionale delle Qualificazioni e per le specificità dei contesti regionali.

In questo contesto, il livello nazionale (Ministero dell'Istruzione, Ministero dell'Università e Ricerca e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Coordinamento delle Regioni, parti sociali) ha svolto e svolge un ruolo strategico e di indirizzo per la promozione di iniziative finalizzate a veicolare la validazione degli apprendimenti ovunque acquisiti soprattutto nei contesti professionali e lavorativi. Il Libretto formativo del cittadino, introdotto con il Decreto n. 276 del 2003 e istituito con decreto nell'ottobre 2005, costituisce attualmente una iniziativa fondamentale a livello nazionale che fornisce una base comune per migliorare la leggibilità e la spendibilità delle competenze e l'occupabilità delle persone. Il Libretto Formativo del Cittadino non è un certificato o un titolo ma piuttosto un dossier, ovvero uno strumento pensato per raccogliere, sintetizzare e documentare le diverse esperienze di apprendimento dei cittadini lavoratori nonché le competenze da essi comunque acquisite: nella scuola, nella formazione, nel lavoro, nella vita quotidiana. A partire dal 2006 il Libretto è stato adottato (in via sperimentale o regime) in numerose Regioni con modalità differenziate e a favore di diverse popolazioni di beneficiari: lavoratori in crisi occupazionale, apprendisti, lavoratori immigrati, personale delle forze armate in fase di congedo, volontari.

Alcune esperienze di validazione nell'istruzione superiore

Alcune esperienze significative di validazione degli apprendimenti acquisiti in contesti non formali e informali sono state istituzionalizzate e consolidate a livello nazionale nell'ambito di specifici segmenti del sistema educativo e formativo superiore.

Un'esperienza rilevante è costituita, ad esempio, dai percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS). In molti Poli Formativi che realizzano percorsi IFTS (si veda sez. 1 par. 1.7) è previsto il riconoscimento di crediti formativi in ingresso, a seguito di un processo di valutazione e validazione oltre che di apprendimenti formali, anche di competenze acquisite in contesti esperienziali differenti quali il luogo di lavoro, la vita sociale e quella privata. Il credito formativo in ingresso può essere riconosciuto a chi ha già fruito di altri percorsi formativi o svolto specifiche esperienze professionali e può consentire l'accesso ai percorsi anche a soggetti che non hanno conseguito il diploma dell'istruzione secondaria superiore.

Una ulteriore significativa esperienza di validazione degli apprendimenti non formali e informali è stata realizzata dal sistema universitario. Nel Decreto Ministeriale n. 270/2004 si è sancita la possibilità, per le Università, di riconoscere crediti formativi universitari (CFU) per «le conoscenze e le abilità professionali certificate individualmente ai sensi della normativa vigente in materia, nonché le altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'università abbia concorso». Numerose Università hanno dunque attivato progetti, regole e procedure per la validazione di apprendimenti non formali e informali finalizzata al riconoscimento di crediti formativi all'interno di percorsi e indirizzi di studio.

Nelle Linee di Indirizzo "L'Università per l'apprendimento permanente" elaborate dal Gruppo di lavoro organizzato dal Ministero dell'Università e della Ricerca nel 2007 è stata prevista l'attivazione di Centri per l'Apprendimento Permanente (CAP), con la finalità principale di validare gli apprendimenti non formali per il riconoscimento di crediti formativi, personalizzando sia i percorsi di studio in funzione delle esperienze non formali sviluppate in precedenza, sia le modalità di accesso a tali percorsi al fine di facilitare la frequenza di studenti adulti e/o lavoratori. Alcune Università - come l'Università di Roma III, l'Università di Napoli (Orientale), l'Università di Siena e l'Università di Catania - hanno attivato i Centri per l'Apprendimento

Permanente, svolgendo azioni di validazione degli apprendimenti non formali e informali di studenti adulti o lavoratori, attivando anche specifiche convenzioni con Pubbliche Amministrazioni (per es. Ministero della Difesa o delle Finanze) e iniziando contatti con imprese e aziende private.

Il rilancio delle politiche nazionali sulla validazione dal 2009 al 2012

Negli ultimi tre anni la politica e le istituzioni nazionali hanno rilanciato a più riprese la prospettiva della certificazione delle competenze comunque acquisite e quindi anche della validazione dell'apprendimento non formale e informale. Ciò ha certamente una connessione con la crisi economica che ha colpito il nostro Paese e l'economia globale e con la necessità di migliorare e aggiornare le competenze degli individui che affrontano l'incertezza del mercato del lavoro.

La crisi economica ha acuito la disparità tra domanda e offerta di competenze e di fatto la questione della manutenzione e valorizzazione delle competenze ha assunto una connotazione prioritaria anche nelle agende politico-istituzionali. In particolare la validazione dell'apprendimento non formale e informale è considerata e promossa nelle sedi comunitarie ed internazionali quale elemento strategico di innovazione e ottimizzazione dei sistemi di apprendimento per la valorizzazione delle persone e lo sviluppo della occupabilità. E' infatti dimostrato¹² in indagini internazionali che poter accertare e convalidare competenze apprese con l'esperienza, porta con sé diversi vantaggi: incide positivamente sui numeri dell'apprendimento permanente, aiuta a dinamizzare alcuni meccanismi rigidi di accesso o mobilità nel mercato del lavoro, apre nuove strade a molti lavoratori o aziende in crisi occupazionale, sostiene la mobilità europea e internazionale per studio o per lavoro, fornisce basi più affidabili per un accesso di qualità di lavoratori provenienti da altri paesi europei o extraeuropei, supporta i giovani nel mettere in valore esperienze utili quali stage, tirocini, volontariato.

In alcuni documenti di valenza nazionale questa prospettiva è stata richiamata in modo esplicito:

1. Il Libro bianco del Ministero del Lavoro, pubblicato nel 2009 dichiara che è necessario dare valore a quanto si apprende sul posto di lavoro e ribadisce l'importanza e la necessità di costruire e implementare un sistema nazionale di validazione delle competenze.
2. Il Documento "Italia 2020" Piano d'azione per l'occupabilità dei giovani attraverso l'integrazione tra apprendimento e lavoro, firmato il 23 settembre 2009 dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e dal Ministro dell'Istruzione e Università, individua le politiche strategiche per i prossimi anni nel campo della formazione professionale, e identifica un urgente bisogno di sviluppare approcci e strumenti per garantire un incontro tra le competenze dei lavoratori e le esigenze del mercato del lavoro, con specifica priorità sulla "valutazione e validazione" dell'apprendimento.
3. Le "Linee Guida per la Formazione del 17 febbraio 2010 firmate dal Ministero del Lavoro, le Regioni e le parti sociali prevedono il rilancio del sistema nazionale delle qualificazioni, quale base fondamentale per l'efficienza e trasferibilità dei risultati dell'apprendimento non formale e informale secondo le indicazioni europee. In particolare la validazione delle competenze è indicata come un aspetto importante per lo sviluppo economico, la competitività e l'apprendimento permanente e si sottolinea anche l'importanza del Libretto Formativo quale strumento di raccolta delle informazioni e valorizzazione delle competenze.

Sul versante dell'apprendistato il tema della certificabilità degli apprendimenti è stato affrontato sul piano normativo a livello nazionale in modo più puntuale. Il Testo Unico per l'Apprendistato di cui al Decreto Legislativo 167/2011 indica che le competenze acquisite dall'apprendista potranno essere certificate secondo le modalità definite dalle Regioni sulla base del costituendo repertorio delle professioni e successivamente registrate sul libretto formativo del cittadino. A partire da questo Testo è stato svolto un intenso lavoro di raccordo tra Ministeri competenti e Regioni che ha dato vita all'Accordo Stato Regioni del 19 Aprile 2012 per la "definizione di un sistema nazionale di certificazione delle competenze comunque acquisite per l'apprendistato". In tale Accordo sono contenuti numerosi riferimenti importanti in chiave nella prospettiva di progressione del sistema generale e tra questi:

- una serie di definizioni generali che riguardano i risultati dell'apprendimento, le tipologie di apprendimento formale, non formale e informale, la convalida/validazione dell'apprendimento, la certificazione delle competenze;
- la definizione delle competenze quale elementi minimi di certificazione aggregabili in figure/profili di riferimento, raccolti in repertori codificati e correlabili anche in base al livello EQF e alla esplicitazione dei risultati dell'apprendimento;
- un processo quadro per la certificazione delle competenze comunque acquisite, processo che prevede identificazione, accertamento e attestazione delle competenze ovvero fasi di lavoro coerenti con le Guidelines CEDEFOP per la validazione dell'apprendimento formale, non formale e informale;
- la definizione di elementi minimi di trasparenza nel certificato/attestato in esito al processo di certificazione.

Come sottolineato, questo Accordo riveste una particolare importanza sia in senso generale nella progressione del sistema italiano verso un quadro nazionale di standard per la certificazione in senso

¹² 2010 Rapporto OCSE "Recognising non formal and informal learning: outcomes, policies and practices" http://www.oecd.org/document/63/0,3343,en_2649_39263238_37141759_1_1_1_1.00.html

europeo, sia nello specifico dell'apprendistato dove la certificabilità degli esiti di apprendimento è stata in questi anni un punto di debolezza.

Nel frattempo ad Aprile 2012 si è avviato l'iter parlamentare del Disegno di Legge n. 3249 del Ministro del Lavoro che, nel quadro delle riforme in materia di mercato del lavoro e sostegno all'occupazione, individua agli articoli 68 e 69 capo VII i temi della validazione dell'apprendimento non formale e informale e del sistema nazionale di certificazione delle competenze due elementi fondamentali per assicurare e concretizzare l'apprendimento permanente in funzione del mantenimento di condizioni di occupabilità dei cittadini. Nel Disegno di legge è infatti prevista l'istituzione di un repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, prodromico alla definizione, in prospettiva, di un Quadro nazionale delle Qualificazioni. Inoltre è prevista la definizione di norme generali per la validazione delle competenze comunque acquisite, funzionale alla certificazione e al riconoscimento dei crediti formativi.

Il testo del Disegno di Legge affronta queste materie in modo complessivo e pienamente nella prospettiva indicata dall'Unione Europea, innescando il processo di definizione di regole nazionali e cogenti (standard) utili a stabilire le caratteristiche e i soggetti coinvolti nei processi di certificazione al fine di garantire trasparenza e spendibilità alle competenze comunque acquisite e ampia accessibilità ai servizi di validazione e certificazione.

Le esperienze regionali

Parallelamente al lavoro comune realizzato sul piano nazionale, in questi anni tutte le Regioni italiane hanno, in qualche modo, introdotto, all'interno del proprio sistema, il tema della validazione dell'apprendimento non formale e informale, contestualizzando e differenziando strumenti e modalità di approccio. Sulla base di una indagine qualitativa conclusa ad Ottobre 2011¹³ si evidenziano grossolanamente tre fasi di avanzamento delle politiche e pratiche regionali in materia.

Un primo gruppo di Regioni, di cui si sintetizzano i dati nella Tabella 1, si sono impegnate in una prima fase di definizione e sperimentazione dei sistemi di validazione e certificazione spesso a partire proprio a partire da esigenze pressanti quali quelle legate all'apprendistato o alle politiche attive per il lavoro. Anche se l'introduzione del Testo Unico per l'Apprendistato impone una modifica delle leggi regioni approvate dal 2005, i principi in tema di certificazione e validazione rappresentano comunque acquisizioni dei sistemi territoriali, rispetto alle quali è difficile tornare indietro.

Un altro gruppo di Regioni, di cui alla Tabella 2, hanno invece attivato una strategia più formalizzata in questo campo dando avvio ai processi di implementazione dei sistemi di certificazione che però al momento non sono ancora avviati.

Infine un ulteriore gruppo di sei Regioni, indicate nella Tabella 3, ha di fatto già normato e avviato sistemi regionali complessivi di certificazione e validazione delle competenze comunque acquisite adottando repertori regionali di qualifiche su cui si allestisce l'offerta di formazione ma si possono anche individuare e validare le competenze acquisite con l'esperienza.

Di seguito presentiamo le tre tabelle riassuntive dello stato dell'arte delle Amministrazioni Regionali in tema di certificazione validazione degli apprendimenti non formali e informali.

Tab. 1. Sistemi in definizione

REGIONE	AMBITO DI APPLICAZIONE	RIFERIMENTI NORMATIVI
ABRUZZO	<ul style="list-style-type: none"> Apprendistato professionalizzante 	<ul style="list-style-type: none"> Legge Regionale n°4 del 4 dicembre 2009 "Disciplina dell'apprendistato"
BASILICATA	<ul style="list-style-type: none"> Apprendistato professionalizzante Alternanza scuola-lavoro 	<ul style="list-style-type: none"> Legge Regionale n°33 dell'11/12/2003 "Riordino del sistema formativo integrato" (art.28) Legge Regionale n°28 del 13/11/2006 - Disciplina degli aspetti formativi del contratto di apprendistato
CALABRIA	<ul style="list-style-type: none"> Politiche attive per il lavoro 	<ul style="list-style-type: none"> POR Calabria 2007-2013 "Catalogo Regionale dell'offerta formativa per l'attuazione delle politiche attive del lavoro"
CAMPANIA	<ul style="list-style-type: none"> Apprendistato professionalizzante Educazione degli adulti Politiche attive per il lavoro 	<ul style="list-style-type: none"> Accordo Quadro sull'apprendistato professionalizzante del 14/12/2010 Piano di azione per il lavoro "Campania al lavoro!" dell'8/10/2010
FRIULI VENEZIA GIULIA	<ul style="list-style-type: none"> Apprendistato professionalizzante Educazione degli adulti Alternanza scuola-lavoro 	<ul style="list-style-type: none"> Legge Regionale n°18 del 9 Agosto 2005 "Regolamento dell'apprendistato professionalizzante" DGR 2023 DD. 31.8.2006
MOLISE	<ul style="list-style-type: none"> Apprendistato professionalizzante Educazione degli adulti 	<ul style="list-style-type: none"> Regolamento Regionale 8 gennaio 2010, n. 1. - Regolamento attuativo della legge regionale 19 febbraio 2008, n. 3, ad oggetto: "Disciplina in

¹³ Si veda Isfol 2012 "Validazione delle competenze da esperienza: approcci e pratiche in Italia e in Europa" Rubbettino.

		materia di apprendistato"
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO	<ul style="list-style-type: none"> • Formazione continua • Educazione permanente degli adulti 	<ul style="list-style-type: none"> • Piano Operativo Provinciale 2007-2013
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	<ul style="list-style-type: none"> • Apprendistato professionalizzante • Programmi europei • Educazione permanente degli adulti • Volontariato 	<ul style="list-style-type: none"> • Piano Operativo Provinciale 2007-2013
PUGLIA	<ul style="list-style-type: none"> • Educazione permanente degli adulti • Alternanza scuola-lavoro • Percorsi di qualifica professioni turistiche 	<ul style="list-style-type: none"> • Legge n. 59 del 28 marzo 2003 • DGR N°2619 del 28 dicembre 2009
SARDEGNA	<ul style="list-style-type: none"> • Apprendistato professionalizzante • Percorsi di qualifica per personale di assistenza agli anziani 	<ul style="list-style-type: none"> • Legge Regionale 20/2005 • DGR n°8/15 del 28/2/2006 • Apprendistato professionalizzante - "Direttiva Regionale 2010 • Delibera 45/11 del 21/12/2010 – programma Leonardo da Vinci
SICILIA	<ul style="list-style-type: none"> • Educazione permanente degli adulti • Politiche attive per il lavoro 	<ul style="list-style-type: none"> • Decreto dell'Assessore alla Famiglia, alle Politiche sociali e del lavoro n. 699 del 12 agosto 2010

Tab. 2. Sistemi in implementazione

REGIONE	AMBITO DI APPLICAZIONE	RIFERIMENTI NORMATIVI
LAZIO	<ul style="list-style-type: none"> • Sistema regionale in avvio e sperimentazioni nell'Apprendistato professionalizzante, nei centri per l'impiego e per il Ministero della Difesa 	<ul style="list-style-type: none"> • Lazio 2020 nell'ambito del POR 2007-2013 • Deliberazione della Giunta Regionale del 22 marzo 2006, n. 128 "Istituzione di un Repertorio Regionale dei profili professionali e formativi" nell'ottica della creazione di un sistema finalizzato alla certificazione delle competenze acquisite in percorsi formativi e al riconoscimento dei crediti per l'integrazione dei sistemi. • Protocollo d'Intesa tra Regione Lazio e il Comando Regione Militare Centro per la "gestione della certificazione di specifici percorsi formativi e delle competenze possedute dal personale appartenente alle Forze Armate".
LIGURIA	<ul style="list-style-type: none"> • Sistema definito del 2009 e sperimentazioni nell'Apprendistato professionalizzante, nell'Educazione degli adulti, e per i cittadini immigrati 	<ul style="list-style-type: none"> • Legge regionale n. 18 dell'11 maggio 2009 avente per oggetto "Sistema educativo regionale di Istruzione, Formazione e Orientamento". • Linee di indirizzo per la sperimentazione dell'apprendistato professionalizzante – Gruppo tecnico protocollo di intesa Regione Liguria – Parti sociali (2008) • Legge Regionale n. 7 del 2007 Norme per l'accoglienza e l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati. • Piano Triennale dell'istruzione, della formazione e del lavoro 2010-2012
MARCHE	<ul style="list-style-type: none"> • Sperimentazioni nell'Alternanza scuola-lavoro, nella Formazione continua e nell'Educazione permanente degli adulti. Sistema normato nel 2010 	<ul style="list-style-type: none"> • Legge regionale n. 2 del 2005 Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro • DGR 1656 del 22/11/2010 "Approvazione dell'architettura del sistema regionale per il riconoscimento e la certificazione delle competenze della Regione Marche"
VENETO	<ul style="list-style-type: none"> • Azioni sperimentali avviate nel 2009 all'interno delle istituzioni educative e formative, ma anche nei servizi e nelle agenzie per il lavoro. Destinatari finali delle azioni sperimentali di validazione e certificazione saranno occupate, inoccupati e disoccupati. 	<ul style="list-style-type: none"> • DGR 1758 del 16/06/2009

Tab. 3. Sistemi avviati

REGIONE	AMBITO DI APPLICAZIONE	RIFERIMENTI NORMATIVI
EMILIA ROMAGNA	<ul style="list-style-type: none"> • Sistema Regionale di Certificazione 	<ul style="list-style-type: none"> • Legge Regionale n°12 del 2003 • Delibera della Giunta Regionale n°530 del 19/04/2006 "Il sistema regionale di formalizzazione e certificazione delle competenze"
LOMBARDIA	<ul style="list-style-type: none"> • Sistema Regionale di Certificazione 	<ul style="list-style-type: none"> • DGR n. 8/6563 del 13 febbraio 2008 "Indicazioni regionali per l'offerta formativa in materia di istruzione e formazione professionale" ed in particolare la Parte Terza "Certificazione delle competenze e riconoscimento dei crediti formativi" • Delibera regionale 3337 del 2010
PIEMONTE	<ul style="list-style-type: none"> • Sistema Regionale di Certificazione 	<ul style="list-style-type: none"> • DGR n. 152-3672 del 02/08/2006 • Linee Guida per le attività di certificazione • Legge Regionale n°32/2002
TOSCANA	<ul style="list-style-type: none"> • Sistema Regionale di Certificazione 	<ul style="list-style-type: none"> • Disciplinare per l'attuazione del sistema regionale delle competenze - Regolamento di esecuzione della L.R. 32/2002 - Testo coordinato con le modifiche approvate con DGR n. 731/2010
UMBRIA	<ul style="list-style-type: none"> • Sistema Regionale di Certificazione 	<ul style="list-style-type: none"> • Delibera di Giunta Regionale n° 51 del 18/01/2010 "Approvazione della Direttiva sul sistema regionale degli standard professionali, formativi, di certificazione e di attestazione"
VALLE D'AOSTA	<ul style="list-style-type: none"> • Sistema Regionale di Certificazione 	<ul style="list-style-type: none"> • Deliberazione della Giunta Regionale n.2712 del 02/10/2009 "Approvazione delle Disposizioni per l'istituzione e la gestione del sistema regionale di certificazione delle competenze e per la costituzione del repertorio degli standard professionali" • Approvazione dell'istituzione del repertorio regionale dei profili e degli standard professionali e delle competenze ed approvazione dei relativi criteri e modalità di funzionamento in applicazione dell' art.19 della legge regionale 31 marzo 2003, n.7 recante "Disposizioni in materia di politiche regionali del lavoro, di formazione professionale e di riorganizzazione dei servizi per l'impiego"

Ad uno sguardo generale, si può affermare che, al pari del contesto europeo, tutte le Regioni italiane hanno avviato riflessioni, azioni e iniziative, più o meno formalizzate, per valorizzare e affermare il principio della certificabilità di tutti gli apprendimenti. Là dove i sistemi e le strategie sono più consolidati e operativi, vi è contestualmente la presenza di un corredo normativo che comprende standard professionali e di qualifiche e sistemi riconoscimento dei crediti formativi.

Nei prossimi anni è prevedibile e auspicabile che tutte le Regioni arrivino a convergere progressivamente su criteri e strumenti che contemperino la specificità dei territori e del patrimonio di nome regionali con l'adozioni di criteri e strumenti a valenza nazionale (per esempio il Libretto Formativo del cittadino) e di conseguenza con strategie e orientamenti di respiro europeo.

Il caso della Regione Emilia Romagna

Il Sistema di Certificazione della Regione Emilia Romagna si fonda sul principio per cui "ogni persona ha diritto ad ottenere il riconoscimento formale e la certificazione delle competenze acquisite". Tale sistema si pone come apparato in grado di attestare il patrimonio professionale individuale, consentendo a persone, giovani e lavoratori, di valutare e progettare consapevolmente il proprio presente e futuro professionale e formativo. Le competenze certificate sono ritenute certe, affidabili, credibili e spendibili nelle situazioni e nei percorsi professionali e formativi, perché sono riferite-riferibili agli standard professionali essenziali indicati nel Sistema Regionale delle Qualifiche.

Il processo di valutazione, propedeutico alla certificazione delle competenze formali, prevede una fase di consulenza individuale e successivamente la preparazione e la verifica di "evidenze" quali: documentazioni formali (dichiarazioni, contratti di collaborazione, auto-dichiarazioni, attestati); evidenze di output (campioni di prodotti-lettere verbali, report, programmi informatici ecc.); evidenze di azione (testimonianze, registrazioni audio-video, giornale di bordo, osservazione diretta). Al termine del processo di verifica e valutazione delle evidenze e in caso di insufficienza o non esaustività delle stesse, il candidato potrà

sostenere (solo se disponibile) una prova di esame volta ad accertare le competenze non riconducibili alle evidenze presentate.

Al termine del processo di verifica e validazione, il candidato potrà ottenere un Certificato di Qualifica Professionale (attestante tutte le Unità di Competenza di cui è composta la Qualifica) oppure un Certificato di Competenze (riferibile ad una o più Unità di Competenza di cui è composta la Qualifica, ma non a tutte) o ancora una Scheda Conoscenze e Capacità (riferibile ad una parte di una Unità di Competenza). I primi due certificati possono essere acquisiti solamente a seguito di un esame formale, mentre la Scheda Conoscenze e Capacità può essere rilasciata a seguito della sola verifica delle evidenze.

Il Sistema di Certificazione della Regione Emilia Romagna è attualmente in fase di implementazione. Una prima fase di ingegnerizzazione del processo di valutazione, validazione e certificazione degli apprendimenti non formali e informali per l'ottenimento di una Qualifica professionale è stata rivolta agli OSA (Operatori Socio-Assistenziali) con ottimi risultati.

Il caso della Regione Lombardia

La Regione Lombardia, con delibera n°6274 del 21/12/2007, ha formalizzato il processo di validazione e riconoscimento di apprendimenti non formali e informali per l'accREDITAMENTO all'interno di percorsi di istruzione e formazione professionale. In particolare, le istituzioni formative e di istruzione professionale, sono tenute a riconoscere crediti formativi sulla base della presentazione di evidenze e documentazioni prodotte da parte degli individui quali: titoli di studio (qualifiche e diplomi); pagelle finali ed intermedie ed ogni altra documentazione informale dei risultati scolastici, certificazioni intermedie di competenza rilasciate da istituzioni scolastiche e da agenzie formative, relativamente a esercitazioni pratiche, esperienze formative e stage realizzati in Italia o all'estero, valutazione positiva di attività parascolastiche o extra-scolastiche, certificazioni di studio di lingue straniere, di attività culturali o lavorative, esperienze acquisite in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona ed alla crescita umana, civile e culturale (lavoro, ambiente, volontariato, solidarietà, cooperazione, sport), attestazione relativa a conoscenze, competenze e abilità acquisite nel sistema dell'apprendistato, per effetto dell'attività lavorativa o per autoformazione.

In caso le evidenze siano giudicate insufficienti o incomplete, l'individuo potrà essere sottoposto a specifiche prove di valutazione. Responsabili del processo di valutazione e riconoscimento sono gli istituti di istruzione e formazione professionale che definiscono peso e valore dei crediti (non possono essere riconosciuti crediti superiori al 50% del percorso formativo).

Il percorso di validazione prevede un approccio fortemente personalizzato in cui il soggetto svolge un ruolo attivo nell'identificazione e ricostruzione della propria professionalità attraverso specifici strumenti quali la compilazione di un curriculum vitae, colloqui di orientamento, supporto consulenziale personalizzato per l'accesso ad altri e ulteriori servizi.

Al termine del processo di verifica e validazione, della durata massima di 6 mesi, l'individuo riceverà un Attestato di competenza sulla base dei livelli previsti dall'EQF che verrà contestualmente trascritto all'interno del Libretto formativo del cittadino.

2. IL SISTEMA DELLE PROFESSIONI

Il sistema delle professioni è regolato dal Titolo V della Costituzione, art. 117¹⁴, che inquadra la legislazione generale delle professioni in un alveo di competenza concorrente tra Stato e Regioni. Nelle materie di legislazione concorrente allo Stato spetta la definizione dei principi fondamentali e alle Regioni la competenza di emanare una regolamentazione specifica. Ad oggi, sebbene la legge quadro necessaria per comprendere e delineare i rispettivi compiti dello Stato e delle Regioni non sia stata ancora emanata, esiste un consolidato orientamento della Corte Costituzionale in base al quale devono ritenersi riservate allo Stato l'individuazione delle figure professionali con i relativi profili ed ordinamenti didattici, la disciplina dei titoli necessari per l'esercizio delle professioni, nonché l'istituzione di nuovi albi, e alle Regioni la potestà legislativa che esula dai principi fondamentali.




Grafico 9: rappresentazione sistema fino al Sistema delle Professioni

Le autorità competenti a rilasciare le abilitazioni per l'esercizio delle professioni regolamentate sono lo Stato, attraverso i singoli Ministeri e le Direzioni provinciali del lavoro, e le Regioni. Questi certificati sono richiesti sulla base del dettato costituzionale e di specifiche leggi che normano l'esercizio delle singole professioni.

L'organizzazione del sistema professionale italiano può essere declinato in professioni intellettuali e non intellettuali in riferimento al percorso formativo, alle modalità di accesso alla professione, alla deontologia e alla tariffazione; e in professioni regolamentate¹⁵ e non regolamentate in riferimento all'inquadramento normativo.

¹⁴ Titolo V art. 117 Costituzione italiana: "Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni;..."

¹⁵ Definizione tratta dalla Direttiva europea 2005/36/CE: "professioni regolamentate: attività, o insieme di attività professionali, l'accesso alle quali e il cui esercizio, o una delle cui modalità di esercizio, sono subordinati direttamente o indirettamente, in forza di norme legislative, regolamentari o amministrative, al possesso di determinate qualifiche professionali; in particolare costituisce una modalità di

Al settore delle professioni intellettuali sono riconducibili:

- le tradizionali professioni liberali, regolamentate e protette in ragione della tutela di interessi generali, per le quali è prevista l'iscrizione in albi e l'istituzione di ordini professionali ai quali è delegata la funzione di controllo sull'esercizio dell'attività;
- le professioni disciplinate dalla legge, per le quali si richiede il superamento dell'esame di Stato (insegnanti etc.) o l'iscrizione in albi o elenchi senza che sia necessaria la costituzione di un Ordine (come per esempio: i periti assicurativi, gli agenti di assicurazione etc.);
- le professioni che comportano lo svolgimento di funzioni o mansioni specifiche esclusivamente all'interno della Pubblica Amministrazione per le quali è richiesta una qualifica specifica;
- le professioni intellettuali non regolamentate, ossia non soggette a regolamentazione pubblicistica, rappresentate da libere associazioni, generate dai massicci processi di ristrutturazione e di esternalizzazione delle imprese, dalla pervasività dell'innovazione tecnologica, dalla globalizzazione della produzione e degli scambi, dallo sviluppo di servizi alla persona volti a soddisfare esigenze culturali, ricreative, di assistenza e cura.

Le professioni non intellettuali regolamentate sono esercitate sulla base del possesso di una qualifica specifica stabilita dalla legge.

2.1 LE PROFESSIONI REGOLAMENTATE¹⁶

2.1.1 LE PROFESSIONI ORDINISTICHE

Gli ordini professionali nascono dalla necessità di riservare in termini di diritto esclusivo l'esercizio di certe attività a soggetti che hanno i requisiti necessari per svolgerle (all'art. 2229 c.c.) e di avocarne allo Stato il controllo di idoneità al fine di garantire che il professionista abbia le caratteristiche tecnico-professionali per assicurare una prestazione qualitativamente valida al cliente.

Il singolo professionista, per svolgere la propria attività, deve essere abilitato all'esercizio della professione attraverso il superamento di un Esame di Stato e iscriversi all'Albo professionale presso il proprio Ordine professionale. Tale iscrizione non ha solo la funzione di informazione pubblica, ma attribuisce certezza legale all'esercizio della professione.

Le norme che riguardano la disciplina delle singole professioni ordinistiche sono di interesse pubblico e vengono disciplinate mediante rinvio alle leggi speciali, che stabiliscono le materie riservate e prevedono gli ordini professionali e i loro compiti. In mancanza d'iscrizione all'Ordine professionale il rapporto d'opera intellettuale non sorge giuridicamente, e non sorge il diritto al pagamento (art. 2231 c.c.); inoltre l'operatore che ha violato la norma incorre nel reato di esercizio abusivo della professione (art. 348 C.P.).

2.1.2 LE PROFESSIONI RISERVATE AGLI ISCRITTI AD ELENCHI

Alcune professioni, pur non essendo protette in senso stretto come quelle ordinistiche, sono esercitate da professionisti che, sulla base del possesso di alcuni requisiti come il titolo professionale o il superamento di un esame specifico, sono iscritti ad un elenco che li abilita all'esercizio della professione. Rientrano tra queste attività quelle:

- per le quali è previsto un elenco, che tecnicamente può essere denominato dallo stesso legislatore come "albo" o "ruolo", ma che risulta tenuto presso una pubblica amministrazione con funzione di semplice informazione (rendere noti a terzi i nominativi degli iscritti);
- il cui esercizio da parte di un non iscritto non dà luogo al reato di esercizio abusivo della professione (art. 348 c.p.), né a nullità del contratto d'opera ex art. 2331 c.c., ma solo ad eventuali sanzioni amministrative. Rientrano in tale seconda ipotesi l'albo degli agenti e dei mediatori;
- altre attività per le quali sia previsto l'esame di Stato (lo statistico che intende lavorare in un'amministrazione pubblica, lo psicomotricista che intende operare in strutture pubbliche, l'insegnante etc.): in tal caso l'esame di Stato accerta il grado di istruzione dell'esaminando e non disciplina l'esercizio della professione.

¹⁶ La regolamentazione non è sulla professione nel suo complesso, ma sull'attività professionale. La stessa Direttiva 2005/36/CE, nel definire la professione regolamentata, introduce il concetto di attività o insieme di attività per il cui esercizio è richiesta una predeterminata qualifica. L'introduzione del concetto di attività riservata - e non di professione riservata - ci permette di delineare meglio l'altro emisfero del sistema professionale italiano: le professioni non regolamentate.

2.1.3 LE PROFESSIONI REGOLAMENTATE NON INTELLETTUALI

Le professioni non intellettuali regolamentate sono regolate a livello centrale dai Ministeri che hanno il ruolo di autorità competente e, a livello territoriale, dalle Regioni e dai Comuni.

I Ministeri hanno il compito di identificare gli obiettivi formativi, ovvero le materie fondamentali di insegnamento tecnico-pratico; le Regioni quello di erogare corsi di formazione, di effettuare l'esame teorico pratico per l'accesso alla qualifica e di promuovere i corsi di aggiornamento e di riqualificazione professionale; i Comuni hanno il compito di emanare i regolamenti comunali sulle modalità di erogazione dell'attività professionale e di apertura degli esercizi commerciali (abilitazioni necessarie all'espletamento dell'attività professionale).

2.2 LE PROFESSIONI NON REGOLAMENTATE

Le professioni intellettuali non regolamentate sono quelle per il cui esercizio non è prevista per legge o per altro atto normativo nessuna qualifica, vale a dire il cui accesso è libero. Ci si riferisce a tutte quelle attività professionali:


- esercitate anche da professionisti regolamentati, ma non soggette a riserva di legge;
- non rientranti in attività tipiche delle professioni regolamentate e presenti nel libero mercato.

I professionisti non regolamentati sono organizzati in associazioni professionali¹⁷ con l'obiettivo di tutelare la professione e i clienti da un eventuale esercizio improprio e/o scorretto della stessa e per promuoverla sul mercato.

Sebbene non esista alcuna norma per il riconoscimento delle associazioni professionali o delle nuove professioni, il Decreto Legislativo 206/2007, che ha recepito in Italia la Direttiva 2005/36/CE, riconosce alle associazioni professionali un ruolo consultivo, quindi rappresentativo, in occasione di una eventuale definizione di piattaforme formative europee. L'art. 26 del citato decreto prevede, infatti, che qualora vengano convocate conferenze di servizi nazionali per la definizione di piattaforme formative europee per le professioni non regolamentate, le autorità competenti per materia consultino le associazioni professionali rappresentative a livello nazionale. Al fine di essere considerate rappresentative, tali associazioni devono possedere una serie di requisiti (sempre stabiliti dall'art. 26) e assolvere ad un'istruttoria guidata dal Ministero della Giustizia in accordo con il Dipartimento per le Politiche Europee.

¹⁷ L'iscrizione resta sempre facoltativa.

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELLA SEZIONE 1



Nota 1: ai corsi serali IDA possono accedere adulti, anche stranieri non in possesso del titolo di studio del I ciclo o che non abbiano assolto l'obbligo di istruzione (anche 16enni) o non in possesso del titolo di scuola secondaria di II grado

Nota 2: All'apprendistato per l'Alta Formazione (AAF) ovvero per il conseguimento di un titolo di studio secondario possono accedere soggetti dai 18 ai 29 anni

Sezione 2 - QUALIFICAZIONI RILASCIATE NEL SISTEMA ITALIANO



QUALIFICAZIONI RILASCIATE DA AUTORITÀ COMPETENTI PUBBLICHE

Le qualificazioni rilasciate in Italia da autorità pubbliche competenti possono essere suddivise nelle seguenti tipologie:

TITOLI, DIPLOMI E CERTIFICATI RILASCIATI NEL SISTEMA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE	
Qualificazioni	Autorità competenti
Titoli acquisibili attraverso i percorsi del I e II ciclo di Istruzione (sez. 1, par. 1.3, 1.4, 1.5)	MIUR/Istruzione
Qualifiche, diplomi e certificati dell'istruzione e formazione professionale - IeFP (sez. 1, par. 1.6)	Regioni
Titoli rilasciati nell'Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (sez. 1, par. 1.7)	MIUR/Regioni
Titoli acquisibili attraverso i percorsi di istruzione superiore universitaria (sez. 1, par.1.8.1)	MIUR/Università
Titoli rilasciati nel Sistema dell'Istruzione Superiore non Universitaria: AFAM e altri Istituti (sez. 1, par.1.8.2)	MIUR/Istituti Superiori
Qualifiche e certificati della formazione professionale iniziale e continua (sez. 1, par.1.9 e 1.12)	Regioni
Titoli, qualifiche e certificazioni in apprendistato (sez. 1, par. 1.10)	Regioni MIUR /Istruzione MIUR /Università
TITOLI, DIPLOMI E CERTIFICATI RILASCIATI NEL SISTEMA DELLE PROFESSIONI	
Qualificazioni	Autorità competenti
Abilitazioni per le professioni regolamentate (sez. 1, par. 2.1)	Ministeri competenti

1. TITOLI, DIPLOMI E CERTIFICATI RILASCIATI NEL SISTEMA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE

1.1 TITOLI ACQUISIBILI ATTRAVERSO I PERCORSI DEL I E II CICLO DI ISTRUZIONE

La legge italiana conferisce "valore legale" ai titoli di studio. Il valore legale del titolo di studio determina una certezza legale circa il possesso, da parte dei soggetti che ne siano muniti, di una data preparazione culturale o professionale, risultante dalla conformità del corso di studi seguito agli standard fissati dall'ordinamento didattico nazionale¹⁸.

La prima qualificazione rilasciata all'interno del sistema italiano di istruzione e formazione è al termine del I ciclo (Istruzione Secondaria di I grado), nell'ambito dell'obbligo di istruzione. L'autorità competente a rilasciare tale qualificazione è il Ministero dell'Istruzione.

Denominazione	Percorso di acquisizione
Diploma di licenza conclusivo del I ciclo di istruzione	Si rilascia al termine del percorso di istruzione secondaria di I grado

Al completamento dell'obbligo di istruzione, ovvero generalmente al termine del primo biennio dei percorsi di Istruzione secondaria di II grado e di quelli di istruzione e formazione professionale, viene rilasciata una certificazione specifica e formale che attesta l'acquisizione dei saperi e delle competenze di base per l'obbligo di istruzione¹⁹. Introdotta a partire dall'anno scolastico 2010-11, tale certificazione è rilasciata a richiesta dell'interessato oppure d'ufficio per i giovani che hanno compiuto i diciotto anni di età.

Denominazione	Percorso di acquisizione
Certificazione di adempimento dell'obbligo di istruzione	Si rilascia al compimento dell'obbligo di istruzione e attesta l'acquisizione dei saperi e delle competenze di base

Al termine dei percorsi di Istruzione secondaria di II grado e dopo il superamento di un Esame di Stato è previsto il rilascio di tre tipologie di titoli (si veda sez. 1, par. 1.5):

¹⁸ La certezza legale opera non solo nell'ordinamento didattico, consentendo il proseguimento degli studi, ma in tutto l'ordinamento giuridico nazionale, consentendo, ad esempio, la partecipazione a pubblici concorsi o l'esercizio di determinate professioni, previo il superamento di un esame di Stato (art 33. Costituzione).

¹⁹ Il modello è allegato al Decreto del MIUR n. 9 del 27 gennaio 2010, in applicazione al Regolamento dell'Obbligo di istruzione. Il certificato è valido sia per il sistema scolastico sia per i percorsi di IFP.

Denominazione	Percorso di acquisizione
<p>Diploma liceale</p> <p>Al superamento dell'esame di Stato conclusivo dei percorsi liceali è rilasciato il titolo di diploma liceale, indicante la tipologia di liceo e l'eventuale indirizzo, opzione o sezione seguita dallo studente.</p>	<p>- Licei</p>
<p>Diploma di istruzione tecnica</p> <p>Al superamento dell'esame di Stato conclusivo dei percorsi degli istituti tecnici viene rilasciato il diploma di istruzione tecnica, indicante l'indirizzo seguito dallo studente e le competenze acquisite, anche con riferimento alle eventuali opzioni scelte.</p>	<p>- Istituti tecnici</p>
<p>Diploma di istruzione professionale</p> <p>Al superamento dell'esame di Stato conclusivo dei percorsi degli istituti professionali viene rilasciato il diploma di istruzione professionale, indicante l'indirizzo seguito dallo studente e le competenze acquisite, anche con riferimento alle eventuali opzioni scelte²⁰.</p>	<p>- Istituti professionali</p>

I titoli del secondo ciclo del sistema di istruzione sono conseguibili anche attraverso i percorsi di apprendistato di alta formazione e di ricerca, recentemente istituiti con decreto legislativo n. 167/2011 (si veda sez. 1, par. 1.10).

Tutti i Diplomi costituiscono titolo necessario per l'accesso all'università, agli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, agli istituti tecnici superiori e ai percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore, fermo restando il valore dei Diplomi a tutti gli altri effetti previsti dall'ordinamento giuridico (l'accesso ad alcune professioni, previo il superamento di un esame di Stato; la partecipazione a pubblici concorsi; ecc.).

²⁰ Prima della recente riforma, l'istituto professionale prevedeva il rilascio al III (o IV) anno del Diploma di qualifica di operatore attinente ai diversi settori, indirizzi e figure professionali.

1.2 QUALIFICHE, DIPLOMI, CERTIFICATI DELL'ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (IEFP)

Anche nell'ambito dei percorsi dell'istruzione e formazione professionale, al termine del primo biennio viene rilasciata una certificazione relativa all'adempimento dell'obbligo di istruzione.

Denominazione	Percorso di acquisizione
Certificazione di adempimento dell'obbligo di istruzione	Si rilascia al termine del primo biennio dei percorsi di istruzione e formazione professionale (e in quelli di Istruzione secondaria di II grado). Si tratta di una certificazione specifica e formale che attesta l'acquisizione delle competenze di base per l'obbligo di istruzione

Al termine dei percorsi triennali e quadriennali dell'istruzione e formazione professionale, a seguito del superamento di un esame finale secondo la disciplina specifica di ogni Regione, si rilasciano le seguenti qualificazioni (si veda sez. 1, par. 1.6):

Denominazione	Percorso di acquisizione
Attestato di Qualifica di operatore professionale	Si rilascia a conclusione di percorsi di istruzione e formazione di durata triennale e riporta indicazione della figura nazionale di riferimento e del profilo regionale oltre alla denominazione della qualifica acquisita
Diploma professionale di tecnico	Si rilascia a conclusione di percorsi di istruzione e formazione di durata quadriennale e riporta indicazione della figura nazionale di riferimento e dell'indirizzo regionale oltre alla denominazione della qualifica acquisita

I precedenti titoli sono conseguibili anche attraverso percorsi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, recentemente istituito con decreto legislativo n. 167 del 2011 (si veda sez. 1, par. 1.10).

1.3 TITOLI RILASCIATI NELL'ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE

Il Sistema dell'Istruzione e Formazione Tecnica Superiore, in base alla sua recente riorganizzazione (si veda sez. 1, par. 1.8), rilascia due diversi titoli:

Denominazione	Percorso di acquisizione
Diploma di tecnico superiore	Si rilascia al termine dei corsi realizzati dagli Istituti Tecnici Superiori (ITS) così come attualmente regolamentato dal Decreto MIUR-MLPS del 7 settembre 2011. Autorità competente: MIUR
Certificato di Specializzazione tecnica superiore	Si rilascia al termine dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS). Autorità competente: le Regioni

I precedenti titoli sono conseguibili anche attraverso percorsi di apprendistato di alta formazione, recentemente istituito con decreto legislativo n. 167/2011 (si veda sez. 1, par. 1.10).

1.4 TITOLI ACQUISIBILI ATTRAVERSO I PERCORSI DI ISTRUZIONE SUPERIORE UNIVERSITARIA

Nell'ambito dell'istruzione superiore universitaria vengono rilasciati i seguenti titoli, definiti sulla base dell'articolo 3 del Decreto 22 ottobre 2004, n. 270 e ordinati secondo la classificazione in I, II e III ciclo come descritto nella sezione precedente, al par. 1.10:

I CICLO

Denominazione	Percorso di acquisizione
Laurea (L)	Si rilascia al termine di “corsi di laurea” triennali volti ad “assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, anche nel caso in cui sia orientato all'acquisizione di specifiche conoscenze professionali”.
	Titolo di accesso richiesto: diploma di scuola secondaria superiore altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo
	Durata: 3 anni
	Crediti: 180 CFU
	Ammissione a corsi di: Laurea Magistrale Master universitario di primo livello Diploma accademico di secondo livello Diploma accademico di specializzazione Corso di perfezionamento o Master

Titoli del vecchio ordinamento correlabili al I ciclo:

- Diploma di Scuole dirette a fini speciali (Sdafs);
- Diploma universitario.

II CICLO

Denominazione	Percorso di acquisizione
Laurea Magistrale (LM)	Si rilascia al termine di “corsi di laurea magistrale”, che hanno «l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici».
	Titolo di accesso richiesto: Laurea (L) Diploma Universitario di durata triennale Diploma accademico di primo livello altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo
	Durata: 2 anni
	Crediti: 120 CFU
	Ammissione a: Dottorato di Ricerca Diploma di Specializzazione

corsi di:	Master universitario di secondo livello Diploma accademico di formazione alla ricerca
NOTA:	Questo titolo viene rilasciato anche al termine di “corsi di laurea magistrale a ciclo unico” (da 5 a 6 anni - da 300 a 360 crediti). Le classi di Laurea Magistrale a ciclo unico sono: LMG/01 Giurisprudenza; LM - 4 Architettura e ingegneria edile – architettura (quinquennale); LM - 13 Farmacia e farmacia industriale; LM – 41 Medicina e chirurgia; LM - 42 Medicina veterinaria; LM - 46 Odontoiatria e protesi dentaria.

Denominazione	Percorso di acquisizione
Master di I livello	Si rilascia al termine di corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente successivo al conseguimento della Laurea (L)
Titolo di accesso richiesto	Laurea (L) altro titolo straniero corrispondente
Durata	minimo 1 anno
Crediti:	-
NOTA:	non consente l’accesso a corsi di Dottorato di Ricerca e di terzo ciclo

Titoli del vecchio ordinamento correlabili al II ciclo: Laurea Specialistica.

III CICLO

Denominazione	Percorso di acquisizione
Dottorato di ricerca (DR)	Si rilascia al termine di “percorsi di dottorato”, disciplinati dalle Università con proprio regolamento, che forniscono le “competenze necessarie per esercitare, presso università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione”.
Titolo di accesso richiesto	Laurea Magistrale, Diploma accademico di secondo livello titolo estero corrispondente
Durata	3 anni
Crediti:	-
Modalità di accesso	tramite pubblico concorso

Denominazione	Percorso di acquisizione
Diploma di specializzazione (DS)	Si rilascia al termine di corsi di specializzazione che hanno “l’obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilità per funzioni richieste nell’esercizio di particolari attività professionali

		e può essere istituito esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell'Unione europea”.
	Titolo di accesso richiesto	Laurea Magistrale, Diploma accademico di secondo livello titolo estero corrispondente
	Durata	2-6 anni
	Crediti:	da 120 a 360
	Modalità di accesso	tramite pubblico concorso

Denominazione		Percorso di acquisizione
Diploma di (corso di) perfezionamento		Si rilascia al termine di corsi di perfezionamento che rispondono ad esigenze culturali di approfondimento in determinati settori di studio o ad esigenze di aggiornamento o riqualificazione professionale e di educazione permanente
	Titolo di accesso richiesto	possibilità di accesso per coloro che sono in possesso di titoli di studio di livello universitario, generalmente Laurea Magistrale (o Diploma di Laurea vecchio ordinamento), Diploma accademico di secondo livello titolo estero corrispondente
	Durata	generalmente 1 anno
	NOTA	non consente l'accesso a nessuna tipologia di corso

Denominazione		Percorso di acquisizione
Master di II livello		Si rilascia al termine di corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente successivo al conseguimento della Laurea Magistrale
	Titolo di accesso richiesto	Laurea Magistrale (LM) altro titolo straniero corrispondente
	Durata	minimo 1 anno
	Crediti:	-
	NOTA:	non consente l'accesso a corsi di Dottorato di Ricerca e di terzo ciclo

Tutti i titoli acquisibili attraverso i percorsi di I, II e III ciclo possono essere conseguiti attraverso i percorsi di apprendistato (si veda sez. 1, par.1.10)

1.5 TITOLI RILASCIATI NEL SISTEMA DELL'ISTRUZIONE SUPERIORE NON UNIVERSITARIA: AFAM E ALTRI ISTITUTI

ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE (AFAM)

Nell'ambito del sistema dell'Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM), vengono rilasciati i seguenti titoli:

I LIVELLO

Denominazione	Percorso di acquisizione
Diploma accademico di primo livello	Si rilascia al termine del corso di diploma accademico di primo livello con l'obiettivo di assicurare un'adeguata padronanza di metodi e tecniche artistiche, nonché l'acquisizione di specifiche competenze disciplinari e professionali

II LIVELLO

Denominazione	Percorso di acquisizione
Diploma accademico di secondo livello	Si rilascia al termine del corso di diploma accademico di secondo livello con l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per la piena padronanza di metodi e tecniche artistiche e per l'acquisizione di competenze professionali elevate.

Denominazione	Percorso di acquisizione
Diploma di perfezionamento o Master (I)	Si rilascia al termine del corso di perfezionamento o master che risponde ad esigenze culturali di approfondimento in determinati settori di studio o ad esigenze di aggiornamento o di riqualificazione professionale e di educazione permanente.

Denominazione	Percorso di acquisizione
Diploma di specializzazione (I)	Si rilascia al termine del corso di specializzazione con l'obiettivo di fornire allo studente competenze professionali elevate in ambiti specifici

III LIVELLO

Denominazione	Percorso di acquisizione
Diploma accademico di formazione alla ricerca	Si rilascia al termine del corso di formazione alla ricerca con l'obiettivo di fornire le competenze necessarie per la programmazione e la realizzazione di attività di ricerca di alta qualificazione

Denominazione	Percorso di acquisizione
Diploma di perfezionamento o Master (II)	Si rilascia al termine del corso di perfezionamento o master che risponde ad esigenze culturali di approfondimento in determinati settori di studio o ad esigenze di aggiornamento o di riqualificazione professionale e di educazione permanente.

Denominazione	Percorso di acquisizione
Diploma di specializzazione (II)	Si rilascia al termine del corso di specializzazione ha l'obiettivo di fornire allo studente competenze professionali elevate in ambiti specifici

ALTRI ISTITUTI

Esistono altri titoli rilasciati da diverse istituzioni che afferiscono all'istruzione superiore ma che non appartengono al settore universitario o all'Afam. Tra questi:

Scuole Superiori per Mediatori Linguistici (SSML)

Denominazione	Percorso di acquisizione
Diplomi equipollenti alle Lauree universitarie triennali (L) della classe delle Lauree in scienze della mediazione linguistica.	Si rilasciano al termine di un percorso di durata triennale.
NOTA	I Diplomi delle SSML consentono di accedere ad alcuni corsi universitari di Laurea Magistrale (LM) ²¹

Istituti/Scuole di Psicoterapia

Denominazione	Percorso di acquisizione
---------------	--------------------------

²¹ Gli indirizzi postali completi delle singole SSML con l'indicazione dei relativi siti sono disponibili nel sito del MIUR alla pagina http://www.miur.it/0002Univer/0706Istitu/0707Scuole/0711Elenco/index_cf2.htm

Diplomi che autorizzano all'esercizio della professione di psicoterapeuta	Si rilasciano al termine di un percorso di durata quadriennale.
NOTA	Hanno lo stesso valore legale di titoli universitari di 3° ciclo in psicologia e campi disciplinari affini, rilasciati dalle università italiane. ²²

Scuole di Archivistica, Paleografia e Diplomatica

Denominazione	Percorso di acquisizione
Diploma di archivistica, paleografia e diplomatica	Si rilascia al termine di un percorso di durata biennale.

Istituzioni per la conservazione e il restauro dei beni culturali

- *Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro (ISRC)*

Denominazione	Percorso di acquisizione
Diploma di Restauratore dei beni culturali equiparato alla Laurea Magistrale	Si rilascia al termine di un percorso di studi quinquennale pari a 300 crediti

- *Scuola dell'Opificio delle Pietre Dure e Laboratori di Restauro*

Denominazione	Percorso di acquisizione
Diploma equiparato al diploma di laurea magistrale	Si rilascia al termine di un percorso di studi quinquennale pari a 300 crediti

- *Istituto Centrale per il Restauro e la Conservazione del Patrimonio Archivistico e Librario*

Denominazione	Percorso di acquisizione
Diploma equiparato al diploma di Laurea Magistrale	Si rilascia al termine di un percorso di studi quinquennale pari a 300 crediti

²² L'elenco degli istituti/scuole con relativi indirizzi postali è disponibile nel sito del MIUR alla pagina <http://www.miur.it/ElencoSSPWeb/>

1.6 QUALIFICHE, DIPLOMI, CERTIFICATI DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE INIZIALE E CONTINUA

In quest'ambito (si veda sez. 1, par. 1.6) si rilasciano le seguenti qualificazioni:

Denominazione	Percorso di acquisizione
Attestato di qualifica professionale o certificato	Si rilascia a conclusione di percorsi post qualifica, post diploma e anche post-laurea, generalmente in seguito al superamento di un esame finale teso a verificare il raggiungimento degli obiettivi formativi previsti dal progetto, definiti con riferimento a standard professionali e formativi regionali laddove presenti.
Certificato di competenze	Si rilascia in esito ad interventi brevi per lo sviluppo di singole competenze standardizzate in un repertorio regionale o quale certificazione intermedia di competenze

1.7 TITOLI, QUALIFICHE E CERTIFICAZIONI IN APPRENDISTATO

Come definito dal Testo Unico di cui al d.lgs. 167/2011 e in precedenza dal decreto legislativo n. 276/2003 (artt. 47-50), l'apprendistato attraverso le sue diverse tipologie contrattuali consente l'acquisizione dei seguenti titoli, qualifiche e certificazioni (si veda sez. 1, par. 1.10):

Denominazione	Percorso di acquisizione
Attestato di qualifica di operatore professionale	Sia l'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere all'istruzione e formazione di cui al d.lgs. 276/03 che l'apprendistato per la qualifica e per il diploma di cui al recente Testo Unico consentono il conseguimento di una qualifica professionale
Diploma professionale di tecnico	L'apprendistato per la qualifica e il diploma di cui al recente Testo Unico consente il conseguimento di un diploma professionale valido a livello nazionale
Certificazione di competenze	L'apprendistato professionalizzante generalmente porta al conseguimento di una qualificazione come intesa nei contratti collettivi. La normativa prevede la possibilità che in esito a tale apprendistato si conseguano certificazioni di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali rilasciate dalle Regioni.
Diploma di Istruzione Secondaria di II grado, certificato di specializzazione tecnica superiore, diploma di tecnico superiore, titoli dell'istruzione superiore universitaria	L'apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, anche come ridefinito dal recente Testo Unico come apprendistato di alta formazione, prevede il conseguimento di tutti i titoli rilasciati dal sistema educativo a livello secondario e/o terziario: diploma di scuola secondaria superiore, certificazioni IFTS e ITS, diploma di laurea e laurea magistrale, master di I e II livello, dottorato di ricerca.

2. LE QUALIFICAZIONI RILASCIATE NEL SISTEMA DELLE PROFESSIONI

2.1 LE ABILITAZIONI PER LE PROFESSIONI REGOLAMENTATE E LE AUTORITÀ COMPETENTI

L'accesso alle professioni regolamentate è subordinato al rilascio del certificato di abilitazione che può essere di competenza dello Stato attraverso i singoli Ministeri e le Direzioni provinciali del lavoro e/o delle Regioni, in riferimento al dettato costituzionale (art. 33) e a specifiche leggi che regolano l'esercizio delle singole professioni.

Denominazione	Percorso di acquisizione
Diploma di abilitazione per professioni che prevedono iscrizione all'Albo presso un Ordine Professionale	Per il rilascio del diploma di abilitazione si prevede: - il superamento di un Esame di Stato - l'iscrizione ad un Albo presso un Ordine Professionale. Tali abilitazioni richiedono come prerequisito il possesso di un titolo accademico specifico. Il Testo Unico sull'Apprendistato prevede la possibilità che il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche venga svolto attraverso un contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca.
Diploma di abilitazione per professioni che prevedono iscrizione ad un elenco	Per il rilascio del diploma di abilitazione si prevede: - il superamento di un Esame di Stato - l'iscrizione ad un elenco. Tali abilitazioni richiedono come prerequisito il possesso di un titolo accademico specifico.
Diploma di abilitazione alle professioni della PA	Il diploma di abilitazione si riferisce all'esercizio di professioni specifiche all'interno della Pubblica Amministrazione.
Diploma di abilitazione a professioni specificatamente normate	Il diploma di abilitazione si riferisce all'esercizio di alcune professioni normate per le quali è previsto il possesso di una qualifica specifica

Di seguito sono indicate le autorità italiane incaricate di svolgere il riconoscimento professionale e le professioni di loro competenza.

Autorità competente	Professioni per le quali si rilascia abilitazione
Ministero della Salute	Allergologia e immunologia clinica, Anatomia patologica, Anestesista e rianimazione, Assistente sanitario, audiologia e foniatría, Biochimica clinica, Chirurgia dell'apparato digerente, Chirurgia generale, Chirurgia maxillo facciale, Chirurgia orale, Chirurgia pediatrica, Chirurgia plastica e ricostruttiva, Chirurgia toracica cardiocirurgia, Chirurgia vascolare, Dermatologia e venerologia, Dietista, Ematologia, Endocrinologia e malattie del ricambio, Farmacista, Farmacologia, Fisioterapista, Gastroenterologia,

	Geriatra, Ginecologia e ostetricia, Igienista dentale, Igiene e medicina preventiva, Infermiere generico, Infermiere pediatrico, Infermiere professionale, Logopedista, Malattie dell'apparato cardiovascolare, Malattie dell'apparato respiratorio, Malattie infettive, Massaggiatore Capo bagnino di stabilimenti idroterapici, Medicina del lavoro, Medicina dello sport, Medicina di comunità, Medicina di emergenza ed urgenza, Medicina generale, Medicina interna, Medicina legale, Medicina nucleare, Medicina tropicale, Microbiologia e virologia, Nefrologia, Neurochirurgia, Neurofisipatologia, Neurologia, Neuropsichiatria, Neuropsichiatria infantile, Odontoiatria, Odontostomatologia, Odontotecnico, Oftalmologia, Oncologia medica, Operatore socio-sanitario, Ortognatodonzia, Ortopedia e traumatologia, Ostetrica, Otorinolaringoiatria, Ottico, Pediatria, Podologo, Psichiatra, Psicologo, Psicoterapeuta, Radiodiagnostica, Radiologia, Radioterapia, Reumatologia, Scienza dell'alimentazione, Tecnico audiometrista, Tecnico Audioprotesista, Tecnico sanitario di laboratorio, Tecnico sanitario di laboratorio biomedico, Tecnico sanitario di radiologia medica, Terapista occupazionale, Terapista riabilitazione non vedenti, Terapista della neuro e psicomotricità età evolutiva, Tossicologia medica genetica medica, Urologia, Veterinario
Ministero della Giustizia	Agronomo forestale junior, Agrotecnico, Assistente sociale junior, Assistente sociale specialista, Attuario, Attuario junior, Avvocato, Biologo junior, Biotecnologo agrario, Chimico, Chimico junior, Dottore agronomo e Dottore forestale, Dottore commercialista ed esperto contabile, Geologo, Geologo junior, Geometra, Giornalista, Ingegnere civile e ambientale, Ingegnere civile e ambientale junior, Ingegnere dell'informazione, Ingegnere dell'informazione junior, Ingegnere industriale, Ingegnere industriale junior, Perito agrario, Perito industriale e perito industriale laureato, Revisore contabile, Zoonomo
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca	Architetto, Architetto junior, Conservatore dei beni architettonici e ambientali, Docente di istituti di istruzione secondaria di primo grado, Docente di istituti di istruzione secondaria di secondo grado, Docente di scuola dell'infanzia, Docente di scuola primaria, Docente tecnico – pratico di istituti di istruzione secondaria, Educatore professionale, Paesaggista, Pianificatore territoriale
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali	Consulente del lavoro, Estetista
Ministero dello Sviluppo Economico	Agente e rappresentante di commercio, Attività di disinfezione, derattizzazione e sanificazione, Attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti, Autoriparatore, Consulente proprietà industriale, Intermediari in materia del commercio all'ingrosso, Magazzini generali, Mediatore di commercio, Mediatori marittimi, Parrucchiere, Somministrazione di alimenti e bevande, Spedizioniere, Stimatore e pesatore pubblico
Ministero per i Beni Culturali	Conservatore dei beni architettonici ed ambientali, Fabbricazione e riparazione di strumenti musicali, Gioielleria, taglio delle pietre preziose, Restauratore
Ministero dei Trasporti	Controllore del traffico aereo, Intermediari nell'acquisto, vendita o nolo di navi
Presidenza del Consiglio dei Ministri	<u>Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo</u> Accompagnatore turistico, Direttore tecnico di agenzia viaggi e turismo, Guida turistica <u>Dipartimento per lo Sport</u> Attività afferenti al settore sportivo, Guida alpina, Maestro di sci, Maestro snowboard

Presso il Dipartimento per le Politiche Europee – Ufficio Mercato interno e competitività - opera il **Punto Nazionale di Contatto per i riconoscimenti professionali**²³ che offre a tutti i cittadini interessati le informazione per comprendere il complesso sistema di disposizioni, norme e principi comunitari e nazionali che regolano la libera circolazione dei professionisti nell'Unione Europea.

Il PNC fornisce ai cittadini e ai punti di contatto degli altri Stati membri ogni informazione utile al riconoscimento delle qualifiche professionali previste dalla Direttiva 2005/36/CE; informa sulla legislazione nazionale che disciplina le professioni e il loro esercizio, compresa la legislazione sociale, e se necessario, le norme deontologiche; assiste i cittadini nell'ottenimento dei diritti conferiti dalla direttiva cooperando eventualmente con altri punti di contatto e le autorità competenti dello Stato membro ospitante.

²³ L'indirizzo email del Punto di contatto italiano è: puntonazionaledicontattoqualificheprofessionali@politicheeuropee.it. Il sito web: www.politicheeuropee.it

3. QUALIFICAZIONI RILASCIATE DA SOGGETTI PRIVATI

Si tratta di un universo in fase di evoluzione, dovuto all'attitudine tipica dei soggetti privati a cogliere le esigenze e le opportunità del mercato. Una mappatura di questi certificati e delle "autorità competenti private" che li rilasciano è complessa, in ragione del divenire incessante di questo tipo di qualificazioni.

Un esempio di queste qualificazioni è il certificato di *Valutatore di Sistemi Qualità* rilasciato dall'Associazione Italiana Cultura Qualità. Il candidato che ha superato il percorso previsto ottiene il certificato ed è iscritto nel Registro dei Valutatori di Sistemi Qualità predisposto da AICQ nel 1990 per certificare i Valutatori Sistemi Qualità.

Un altro esempio sono i certificati rilasciati dal CEPAS, un'associazione senza fini di lucro che dal 1994 opera come Organismo di Certificazione delle Professionalità e della Formazione, per rispondere all'esigenza del mercato di valorizzare le attività professionali con la massima garanzia di competenza ed esperienza. Le professionalità sono certificate secondo quanto prescritto dalla norma ISO/IEC 17024 (norma tecnica non cogente, cui si aderisce su base volontaria) "*Requisiti generali per gli Organismi che operano nella certificazione del personale*". Il CEPAS certifica professionalità in numerosi settori: Qualità, Ambiente, Safety, Security, HACCP, Sanità, Costruzioni e Impianti, Agricoltura biologica, Marketing, Vendite, Recupero Crediti, Amministrazione Immobiliare e Condominiale, Metrologia: Misure Meccaniche e CMM, Foreste, Servizio di prevenzione e protezione, Formazione Organizzazione Aziendale, Consulenza di Management, Life Science, Sicurezza Alimentare ecc.

Un terzo esempio sono le certificazioni rilasciate dalla società Microsoft nel settore dell'*Information Technology*. Le certificazioni Microsoft riguardano un'ampia gamma di ruoli professionali e responsabilità e attestano la competenza di chi le ha conseguite a svolgere attività IT critiche. Alcuni esempi delle più recenti certificazioni sono: Microsoft SQL Server 2005, Microsoft Visual Studio 2005 e Microsoft BizTalk Server 2006.

Un ulteriore esempio sono le certificazioni che riguardano le competenze informatiche e linguistiche riconosciute a livello Europeo.

Per quanto riguarda le competenze linguistiche, nel 2001 con l'emanazione di una Risoluzione del Consiglio d'Europa si è sviluppato a livello europeo un Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (*CEFR - Common European Framework of Reference for Languages*), con l'obiettivo di fornire un metodo - che si applichi a tutte le lingue europee - per validare le conoscenze linguistiche. I sei livelli di riferimento in cui il Quadro si articola (A1, A2, B1, B2, C1 e C2) sono sempre più diffusamente accettati come parametri per valutare il livello di competenza linguistica individuale. Gran parte degli enti certificatori delle varie lingue europee stanno ormai completando il passaggio alle nuove denominazioni dei livelli di conoscenza linguistica per le certificazioni da essi rilasciate o, in alternativa, forniscono tabelle di conversione tra le denominazioni dei propri livelli e quelle standard del Quadro comune di riferimento europeo.

Per quanto riguarda la certificazione delle competenze informatiche, si è diffusa a livello europeo l'ECDL (*European Computer Driving Licence*) ossia la Patente Europea del

Computer. È un sistema di certificazioni che attesta la capacità di saper usare il personal computer a diversi livelli di approfondimento e di specializzazione e costituisce uno standard di riferimento internazionale. La Certificazione ECDL è riconosciuta internazionalmente e prova che il suo titolare conosce i principi fondamentali dell'informatica e che possiede le capacità necessarie per usare con cognizione di causa un personal computer e i principali programmi applicativi. Essa si rivolge agli studenti, ai lavoratori, al comune cittadino, cioè a tutti coloro che hanno interesse a dimostrare la propria abilità nell'uso del computer. L'ente certificatore per l'Italia del Programma ECDL - è l'AICA (*Associazione Italiana per l'Informatica ed il Calcolo Automatico*).

Caratteristiche comuni alle qualificazioni sopra descritte è il fatto di essere rilasciate da organismi privati autorizzati (o accreditati) per il rilascio dello specifico certificato a cui si riferiscono.

Sezione 3 - REFERENZIAMENTO ALL'EQF DELLE QUALIFICAZIONI RILASCIATE NEL SISTEMA ITALIANO



1. RISPONDENZA DELLA REFERENZIAZIONE AI 10 CRITERI EUROPEI

Nel Documento *Criteria and procedures for referencing national qualifications levels to the EQF*, elaborato nell'ambito dell'EQF Advisory Group (gruppo di coordinamento costituito dalla Commissione europea, composto da autorità nazionali e da altri stakeholder chiave, che sta supportando l'implementazione di EQF), sono declinati in dieci punti i criteri e le procedure che tutti i Paesi sono stati chiamati a considerare nel loro percorso di referenziazione ad EQF.

I dieci criteri, di seguito indicati, sono stati elaborati al fine di garantire che ogni Rapporto presentato a conclusione di ciascuno dei percorsi di referenziazione effettuati a livello nazionale, sia in grado di facilitare l'interleggibilità tra sistemi e la comparazione tra *qualification*, nonché supportare e stimolare la fiducia reciproca tra Paesi ai fini di una più agevole mobilità di cittadini e lavoratori.

In sintesi i criteri intendono dare degli orientamenti precisi per garantire che i Rapporti di referenziazione siano dei "prodotti" trasparenti e autorevoli.

Criteri e procedure per referenziare le <i>qualification</i> nazionali ad EQF	
1	Le responsabilità e/o la competenza giuridica di tutti i pertinenti organismi nazionali coinvolti nel processo di referenziazione, ivi compreso il Punto Nazionale di Coordinamento, sono chiaramente definite e rese pubbliche dalle competenti autorità pubbliche.
2	L'esistenza di un legame chiaro e dimostrabile tra i livelli delle qualificazioni, presenti nel quadro nazionale delle qualificazioni o nel sistema nazionale delle qualificazioni e i descrittori dei livelli EQF.
3	Il quadro nazionale delle qualificazioni o il sistema nazionale con le relative qualificazioni sono basati sul principio e l'obiettivo dei risultati dell'apprendimento e collegati alle disposizioni per la validazione degli apprendimenti non formali ed informali e, dove esistono, ai sistemi dei crediti.
4	Le procedure per l'inclusione delle qualificazioni nel quadro nazionale o per descrivere la posizione delle qualificazioni nel sistema nazionale delle qualificazioni sono trasparenti.
5	Il/I sistema/i nazionale/i di garanzia della qualità per l'istruzione e la formazione fa/fanno riferimento al quadro nazionale delle qualificazioni o al sistema nazionale delle qualificazioni ed è/sono coerente/i con i pertinenti principi e linee guida europei (come indicati nell'allegato 3 alla Raccomandazione).
6	Il processo di referenziazione includerà gli accordi sottoscritti dai pertinenti organismi di garanzia della qualità.
7	Il processo di referenziazione dovrà coinvolgere esperti internazionali.
8	La/Le autorità competente/i nazionale/i dovrà/dovranno certificare la referenziazione al Quadro Europeo EQF del quadro nazionale o del sistema nazionale. Un rapporto esauriente, che esplicita la referenziazione e le prove che la sostengono, sarà pubblicato dalla/dalle autorità competente/i nazionale/i, ivi compreso il Punto Nazionale di Coordinamento, e dovrà riferirsi distintamente a ciascuno dei criteri.

- | | |
|----|--|
| 9 | La piattaforma ufficiale del Quadro Europeo EQF pubblicherà un elenco pubblico degli stati membri che hanno confermato di aver completato il processo di referenziazione, comprensivo dei collegamenti ai rapporti di referenziazione completati. |
| 10 | In seguito al processo di referenziazione e nel rispetto delle scadenze fissate nella Raccomandazione, tutti i nuovi certificati, nonché i documenti Europass rilasciati dalle autorità competenti contengono un chiaro riferimento, tramite il sistema nazionale delle qualificazioni, al livello appropriato del Quadro Europeo EQF. |

I dieci Criteri europei sono stati analizzati dal Gruppo Tecnico nazionale e schematicamente ricondotti a due diverse macro-tipologie:

- **Criteri “di processo”**
- **Criteri “tecnici”**

Tenendo conto di queste due diverse tipologie, essi sono stati trattati nel corso del processo di referenziazione e di seguito argomentati sulla base di due diversificati e integrati percorsi di riflessione:

Criteri “di processo”

Sono di processo i criteri 1. 6. 8. 9 e 10, volti nel loro insieme ad assicurare la formalità istituzionale del processo di referenziazione, con il pieno coinvolgimento e assunzione di responsabilità da parte delle Autorità Nazionali Competenti. Ad essi si aggiunge il criterio 7 che riguarda invece il coinvolgimento di esperti internazionali a garanzia della “leggibilità”, anche al di fuori dei confini nazionali, del Rapporto e della “sostenibilità” dello stesso in una dimensione europea.

Criteri “di processo”

Coinvolgimento e assunzione di responsabilità delle autorità nazionali competenti e coinvolgimento degli esperti internazionali

- | | |
|----|---|
| 1 | Le responsabilità e/o la competenza giuridica di tutti i pertinenti organismi nazionali coinvolti nel processo di referenziazione, ivi compreso il Punto Nazionale di Coordinamento, sono chiaramente definite e rese pubbliche dalle competenti autorità pubbliche. |
| 6 | Il processo di referenziazione includerà gli accordi sottoscritti dai pertinenti organismi di garanzia della qualità. |
| 7 | Il processo di referenziazione dovrà coinvolgere esperti internazionali. |
| 8 | La/Le autorità competente/i nazionale/i dovrà/dovranno certificare la referenziazione al Quadro Europeo EQF del quadro nazionale o del sistema nazionale. Un rapporto esauriente, che esplicita la referenziazione e le prove che la sostengono, sarà pubblicato dalla/dalle autorità competente/i nazionale/i, ivi compreso il Punto Nazionale di Coordinamento, e dovrà riferirsi distintamente a ciascuno dei criteri. |
| 9 | La piattaforma ufficiale del Quadro Europeo EQF pubblicherà un elenco pubblico degli stati membri che hanno confermato di aver completato il processo di referenziazione, comprensivo dei collegamenti ai rapporti di referenziazione completati. |
| 10 | In seguito al processo di referenziazione e nel rispetto delle scadenze fissate nella Raccomandazione, tutti i nuovi certificati, nonché i documenti Europass rilasciati dalle |

autorità competenti contengono un chiaro riferimento, tramite il sistema nazionale delle “qualificazioni”, al livello appropriato del Quadro Europeo EQF.

Rispondenza della referenziazione ai Criteri “di processo”

1 Le responsabilità e/o la competenza giuridica di tutti i pertinenti organismi nazionali coinvolti nel processo di referenziazione, ivi compreso il Punto Nazionale di Coordinamento, sono chiaramente definite e rese pubbliche dalle competenti autorità pubbliche.

Il processo di referenziazione e la redazione del Rapporto di referenziazione dell'Italia sono stati curati da un Gruppo Tecnico composto da rappresentanti di:

- Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali;
- Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca;
- Dipartimento delle Politiche Europee;
- Isfol, al cui interno opera il Punto di Coordinamento Nazionale EQF.

Nel percorso di referenziazione sono state anche coinvolte le Parti Sociali e le Regioni, attraverso il loro Coordinamento Tecnico, con le quali sono stati condivisi i criteri di selezione delle tipologie di qualificazioni attualmente referenziate e delineate le prospettive di futura inclusione di quanto non ancora incluso nel Quadro di correlazione ad EQF.

Per soddisfare il Criterio 1 sono output del processo svolto - oltre al Rapporto di referenziazione - gli atti formali adottati dagli organismi nazionali coinvolti, in cui sono formalizzate le informazioni inerenti le modalità del loro coinvolgimento e il ruolo da essi ricoperto nell'ambito del processo.

6 Il processo di referenziazione includerà gli accordi sottoscritti dai pertinenti organismi di garanzia della qualità.

Il Rapporto di referenziazione è stato elaborato dal gruppo tecnico all'interno del quale hanno congiuntamente operato rappresentanti delle autorità responsabili per il rilascio delle diverse qualificazioni, che operano quindi anche come organismi di qualità per le qualificazioni di competenza.

7 Il processo di referenziazione dovrà coinvolgere esperti internazionali.

In merito al coinvolgimento di esperti internazionali, il Rapporto di referenziazione è l'esito di una consultazione, oltre che nazionale, anche internazionale. Gli esperti internazionali coinvolti e il relativo processo di consultazione è documentato e costituirà oggetto di Allegato al Rapporto (Il processo è in via di completamento).

8 La/Le autorità competente/i nazionale/i dovrà/dovranno certificare la referenziazione al Quadro Europeo EQF del quadro nazionale o del sistema nazionale. Un rapporto esauriente, che esplicita la referenziazione e le prove che la sostengono, sarà pubblicato dalla/dalle autorità competente/i

nazionale/i, ivi compreso il Punto Nazionale di Coordinamento, e dovrà riferirsi distintamente a ciascuno dei criteri.

Il presente Rapporto, elaborato dal Gruppo Tecnico (Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali; Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca; Dipartimento delle Politiche Europee; Isfol-Punto di Coordinamento Nazionale EQF), condiviso con le Parti Sociali e le Regioni, sottoposto a consultazione nazionale ed internazionale, è il prodotto finale di un processo di referenziazione (di cui esplicita le prove), che tiene conto dei dieci criteri europei indicati dall'Advisory Group; il Rapporto sarà pubblicato dalle suddette autorità competenti nazionali.

9 La piattaforma ufficiale del Quadro Europeo EQF pubblicherà un elenco pubblico degli stati membri che hanno confermato di aver completato il processo di referenziazione, comprensivo dei collegamenti ai rapporti di referenziazione completati.

Quando il presente Rapporto sarà completo e definitivo il Punto di Coordinamento EQF, in rappresentanza del Gruppo Tecnico, informerà la Commissione europea e fornirà il link al Rapporto, reso anche disponibile nei siti ufficiali degli organismi nazionali responsabili del processo di referenziazione.

10 In seguito al processo di referenziazione e nel rispetto delle scadenze fissate nella Raccomandazione, tutti i nuovi certificati, nonché i documenti Europass rilasciati dalle autorità competenti contengono un chiaro riferimento, tramite il sistema nazionale delle qualificazioni, al livello appropriato del Quadro Europeo EQF.

Gli accordi formali definiti dalle autorità competenti in esito al Processo di referenziazione specificano le modalità di inserimento del riferimento ad EQF nei nuovi certificati rilasciati a seguito della pubblicazione del Rapporto di referenziazione. Al soddisfacimento di questo Criterio contribuisce il sistematico raccordo con il Centro Nazionale Europass, operante presso Isfol.

Criteri “tecnici”

I criteri identificati nella macrotipologia dei criteri “tecnici” sono quelli che riguardano le modalità di referenziazione da rispettare per garantire la correlazione di “adeguate” qualificazioni ad “adeguati” livelli; nello specifico riguardano: il legame tra i livelli delle qualificazioni contenute nel sistema nazionale e i livelli del Quadro EQF; il principio di coerenza al linguaggio dei learning outcomes, le scelte e le procedure a supporto della trasparenza della referenziazione effettuata; la coerenza tra i principi di garanzia della qualità sottesi al sistema nazionale delle qualificazioni e i principi europei per la garanzia della qualità.

Criteri tecnici

2 L'esistenza di un legame chiaro e dimostrabile tra i livelli delle qualificazioni, presenti nel quadro nazionale delle qualificazioni o nel sistema nazionale delle qualificazioni e i descrittori dei livelli EQF.

- 3 Il quadro nazionale delle qualificazioni o il sistema nazionale con le relative qualificazioni sono basati sul principio e l'obiettivo dei risultati dell'apprendimento e collegati alle disposizioni per la validazione degli apprendimenti non formali ed informali e, dove esistono, ai sistemi dei crediti.
- 4 Le procedure per l'inclusione delle qualificazioni nel quadro nazionale o per descrivere la posizione delle qualificazioni nel sistema nazionale delle qualificazioni sono trasparenti.
- 5 Il/I sistema/i nazionale/i di garanzia della qualità per l'istruzione e la formazione fa/fanno riferimento al quadro nazionale delle qualificazioni o al sistema nazionale delle qualificazioni ed è/sono coerente/i con i pertinenti principi e linee guida europei (come indicati nell'allegato 3 alla Raccomandazione).

Rispondenza della referenziazione ai Criteri “tecnici”

Si è scelto di introdurre le argomentazioni in risposta ai Criteri tecnici con riferimento al Criterio 4, ritenendolo il più ampio e quindi utile a supportare un quadro di insieme di tutte le scelte operate dal Gruppo Tecnico, che hanno determinato il “taglio” della referenziazione stessa. A seguire vengono descritte le modalità di recepimento dei Criteri 2, 3 e 5; la “risposta” questi tre criteri corrisponde ad altrettanti capisaldi dell'impianto di referenziazione italiano.

Il Quadro sinottico di referenziazione delle qualificazioni agli otto livelli EQF è oggetto del Capitolo 2. Nei Capitoli successivi l'impianto di referenziazione è ripreso e applicato alle diverse tipologie di qualificazioni per esemplificare le modalità attraverso le quali si è proceduto alla referenziazione.

- 4 Le procedure per l'inclusione delle qualificazioni nel quadro nazionale o per descrivere la posizione delle qualificazioni nel sistema nazionale delle qualificazioni sono trasparenti.**

La condivisione dei fondamenti concettuali

Il processo di riflessione e confronto su questioni di ordine concettuale e sulle specifiche tecniche EQF è stato ampio e complesso; se ne richiamano qui di seguito solo i fondamenti, a partire dalle definizioni date nella Raccomandazione EQF:

Qualificazione: “risultato formale di un processo di valutazione e convalida, acquisito quando l'autorità competente stabilisce che i risultati dell'apprendimento di una persona corrispondono a standard definiti”.

La qualificazione va intesa quindi come indipendente dai percorsi e dai contesti di apprendimento, e conseguibile attraverso vari percorsi formali (di formazione scolastica, universitaria, etc.) e non formali e informali.

I risultati dell'apprendimento, sono intesi come “descrizione di ciò che un discente conosce, capisce ed è in grado di realizzare al termine di un processo d'apprendimento. I risultati sono definiti in termini di conoscenze, abilità e competenze”.

- La conoscenza definita come “il risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso l’apprendimento. Le conoscenze sono un insieme di fatti, principi, teorie e pratiche relative ad un settore di lavoro o di studio”. Nel contesto dell’EQF “le conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche” .
- Le abilità definite come “le capacità di applicare conoscenze e di utilizzare know-how per portare a termine compiti e risolvere problemi”.
- La competenza definita come la “comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e personale. Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche le competenze sono descritte in termini di responsabilità e autonomia”.

Per quanto riguarda il concetto di “Standard”, nella definizione di qualificazione si precisa che questa può essere rilasciata solo se i risultati dell'apprendimento di una persona corrispondono a standard definiti.

Dalla definizione che del concetto viene data nella Pubblicazione del *CEDEFOP Terminology of European education and training policy - A selection of 100 key terms*, emerge con evidenza la complessità e l’ampiezza di significati associati al termine “Standard”:

- “Standard: Insieme di elementi il cui contenuto è definito dalle parti interessate. (Nota: Si possono distinguere diversi tipi di standard: lo standard di competenza descrive le conoscenze, abilità e/o competenze necessarie per una determinata professione; lo standard di formazione descrive gli obiettivi dell’apprendimento, il contenuto dei programmi, i requisiti d’accesso e le risorse necessarie per raggiungere gli obiettivi formativi; lo standard di occupazione descrive le attività e i compiti relativi a una determinata professione ed alla sua pratica; (...).”

Nell’ambito del nostro processo si intende per standard l’insieme degli elementi descrittivi e distintivi formalizzati dalle autorità competenti in riferimento alle diverse tipologie di qualificazioni considerate.

Uno dei più rilevanti concetti-chiave presenti nella definizione di qualificazione - assunto come riferimento ai fini del coinvolgimento nel processo di referenziazione di tutti i pertinenti soggetti istituzionali - è infine quello di “autorità competente”, per il quale non è disponibile una definizione ufficiale, ma che è chiaramente riferito a tutti i soggetti responsabili dei percorsi istitutivi e del rilascio delle qualificazioni nei diversi Paesi.

Le scelte metodologiche e procedurali

Referenziazione di qualificazioni pubbliche di livello nazionale

Nel primo step del processo di referenziazione si è ritenuto opportuno, di concerto con le Regioni, limitare la referenziazione alle qualificazioni pubbliche (ovvero rilasciate da istituzioni pubbliche o autorizzate dal pubblico), nazionali o valide sull’intero territorio nazionale, in base ad Accordi Stato Regioni, che siano dotate di standard coerenti alla logica dei risultati di apprendimento tramite specifiche normative.

Il secondo step di referenziazione riguarderà le qualificazioni pubbliche regionali non ricomprese nella prima fattispecie (ovvero non oggetto di Accordi di valore nazionale), la cui referenziazione coinvolgerà in maniera più estesa le Regioni nel loro ruolo di autorità competente, sulla base degli stessi criteri condivisi che hanno guidato il primo step di processo. Parimenti è stato avviato un processo per la referenziazione delle abilitazioni professionali relative alle professioni regolamentate alle quali si applica in Italia quanto disposto dalla Direttiva 2005/36/CE. Il processo per la referenziazione delle abilitazioni e dei titoli professionali al quadro EQF è ancora in corso e vede coinvolte le autorità competenti per i riconoscimenti professionali elencate nella Sezione 2 del presente rapporto.

In una prospettiva di più lungo termine le qualificazioni non rientranti nelle prime due fattispecie potranno essere progressivamente incluse sulla base di specifici criteri e procedure di inclusione.

Le procedure di inclusione saranno comunque sostenute da una metodologia comune che consenta l'analisi dei *learning outcomes* con l'aiuto di fonti descrittive di natura statistica, come ad esempio la Nomenclatura delle Unità Professionali (NUP). Ogni altro sviluppo del Quadro di referenziazione dovrà inoltre tener conto del Disegno di Legge 3249 sulla riforma del mercato del lavoro, in cui è prevista l'istituzione di un repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualifiche professionali, a sostegno di un sistema pubblico nazionale di certificazione delle competenze. Il repertorio nazionale, può costituire il presupposto fondamentale per la creazione, anche in Italia, di un Quadro nazionale delle qualificazioni.

Referenziazione di qualificazioni attualmente rilasciate

Si è ritenuto opportuno inserire nel quadro sinottico di referenziazione solo le qualificazioni attualmente rilasciate, fornendo degli elementi informativi che consentano di comprendere le equipollenze con i vecchi titoli (ad esempio, vecchio ordinamento universitario). Di conseguenza è stata orientata la descrizione del sistema nazionale.

Correlazione delle qualificazioni ai livelli EQF 6.7.8 con riferimento al “Processo di Bologna”

Per la correlazione delle qualificazioni ai livelli EQF 6.7.8 si fa riferimento al “Quadro dei titoli accademici dell'area europea dell'istruzione superiore”, approvato dai ministri responsabili dell'istruzione superiore riuniti a Bergen nel maggio 2005, nel contesto del processo di Bologna. Il Quadro colloca al livello 6 di EQF le qualificazioni rilasciate nell'ambito del I ciclo del sistema dell'istruzione superiore universitaria e non universitaria, al livello 7 le qualificazioni rilasciate nell'ambito del II ciclo, mentre i dottorati di ricerca e gli altri titoli del III ciclo vengono posizionati sul livello 8.

Correlazione del sistema nazionale delle qualificazioni

Nel processo di correlazione delle qualificazioni al Quadro EQF si è tenuto conto dell'esigenza di rappresentazione esaustiva dell'insieme delle qualificazioni rilasciate nel sistema nazionale di istruzione e formazione. In assenza di un sistema nazionale di qualificazioni articolato per livelli sul modello dell'EQF, le qualificazioni rilasciate

presentano comunque relazioni di prossimità e propedeuticità tali da evidenziare una architettura di percorsi sequenziali e consentire la collocazione dei titoli sui diversi livelli a partire dall’inserimento nel quadro di una qualificazione. La correlazione è stata condotta nel rispetto delle istanze di ordine tecnico, in primis la logica di aderenza al principio dei LOs.

Analisi tecnica di coerenza degli standard descrittivi delle qualificazioni secondo i descrittori EQF

Dal momento che numerose tipologie di qualificazioni all’interno del sistema italiano nazionale e regionale basano i loro standard su un impianto di descrittori coerenti a quelli EQF e principalmente sul descrittore “competence”, si è scelto di sviluppare un processo di analisi tecnica che tenesse conto di tutti gli elementi descrittivi utili alla collocazione di livello (profilo, descrittori di abilità/capacità/competenza, etc.) e di approfondire il descrittore EQF “competence” ai fini dell’analisi tecnica di coerenza.

Descrittore “Competence” in EQF:

Competence descrittori degli otto livelli come contenuti nel Quadro EQF	LIVELLO EQF							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Lavoro o studio, sotto la diretta supervisione, in un contesto strutturato.								
Lavoro o studio sotto la supervisione con un certo grado di autonomia.								
Assumere la responsabilità di portare a termine compiti nell’ambito del lavoro o dello studio. Adeguare il proprio comportamento alle circostanze nella soluzione dei problemi.								
Sapersi gestire autonomamente, nel quadro di istruzioni in un contesto di lavoro o di studio, di solito prevedibili, ma soggetti a cambiamenti. Sorvegliare il lavoro di routine di altri, assumendo una certa responsabilità per la valutazione e il miglioramento di attività lavorative o di studio.								
Saper gestire e sorvegliare attività nel contesto di attività lavorative o di studio esposte a cambiamenti imprevedibili. Esaminare e sviluppare le prestazioni proprie e di altri.								
Gestire attività o progetti, tecnico/professionali complessi assumendo la responsabilità di decisioni in contesti di lavoro o di studio imprevedibili. Assumere la responsabilità di gestire lo sviluppo professionale di persone e gruppi.								
Gestire e trasformare contesti di lavoro o di studio complessi, imprevedibili che richiedono nuovi approcci strategici. Assumere la responsabilità di contribuire alla conoscenza e alla prassi professionale e/o di verificare le prestazioni strategiche dei gruppi.								
Dimostrare effettiva autorità, capacità di innovazione, autonomia, integrità tipica dello studioso e del professionista e impegno continuo nello sviluppo di nuove idee o processi all’avanguardia in contesti di lavoro, di studio e di ricerca.								

Esplicitazione del descrittore “Competence”:

Competence Esplicitazione	LIVELLI EQF							
Contesto di lavoro/studio	1	2	3	4	5	6	7	8
Determinato e strutturato								
Prevedibile, ma soggetto a cambiamenti								
Esposto a cambiamenti imprevedibili								
Imprevedibile, complesso								
Imprevedibile, complesso, relativo ad ambiti diversi e che richiede nuovi approcci strategici								
Esposto a innovazione sistematica/continua e relativo ad ambiti, contesti e settori								

diversi									
Tipologia di compiti, problemi e approcci di fronteggiamento									
Semplici									
Ricorrenti che richiedono applicazione di strumenti e regole semplici									
Ricorrenti che richiedono la scelta e utilizzo di risorse di base, nonché adeguamento del proprio comportamento alle circostanze									
Specialistici									
Non consueti e non determinati, che implicano soluzioni creative									
Complessi e imprevedibili relativi a un contesto specializzato									
Complessi e imprevedibili la cui soluzione richiede capacità di integrare conoscenze ottenute in ambiti diversi									
Complessi della ricerca e innovazione									
Autonomia / responsabilità									
Operatività sotto diretta supervisione									
Operatività sotto diretta supervisione con autonomia rispetto ai propri compiti									
Operatività funzionale e autonomia nel portare a termine un compito									
Gestione autonoma delle attività nell'ambito di istruzioni date									
Sorvegliare il lavoro di routine di altri									
Valutazione e miglioramento delle attività lavorative									
Gestire e sorvegliare attività non di routine esposti a cambiamenti imprevedibili									
Esaminare e sviluppare le prestazioni proprie e di altri									
Gestire lo sviluppo professionale di persone e gruppi									
Gestione e trasformazione del contesto									
Contribuire alla conoscenza e prassi professionale									
Verificare le prestazioni strategiche dei gruppi									
Sviluppo di nuove idee o di processi all'avanguardia									

A seguito dei passaggi metodologici e procedurali illustrati, si da di seguito il dettaglio del recepimento nazionale dei criteri “tecnici” 2.3. e 5. dati per la referenziazione, che nel loro insieme vanno a definire i capisaldi dell’Impianto nazionale di referenziazione.

Criterio

2 L’esistenza di un legame chiaro e dimostrabile tra i livelli delle qualificazioni, presenti nel quadro nazionale delle qualificazioni o nel sistema nazionale delle qualificazioni e i descrittori dei livelli EQF.

Recepimento nazionale del Criterio 2

Coerenza al livello

Una qualificazione è referenziabile ove essa sia collocabile in uno degli 8 livelli EQF o tramite un esplicito riferimento al posizionamento nel sistema o per coerenza ai descrittori di learning outcomes corrispondenti a quel livello nella tabella allegata alla Raccomandazione;

Nella attuale situazione del sistema italiano dell’apprendimento permanente, non è esplicitato un quadro di riferimento per livelli in analogia con l’EQF o con l’NQF come presente ad esempio in alcuni Paesi come il Regno Unito o l’Irlanda. Tuttavia la normativa di impianto dei sistemi di qualificazioni prevede, come già illustrato nelle sezioni precedenti del presente Rapporto, una architettura generale nonché specifici collegamenti e progressioni attraverso i diversi canali di offerta. L’insieme di struttura e collegamenti consente di collocare ad un determinato livello quasi tutte le principali e

più diffuse qualificazioni presenti in Italia sia attraverso una congruenza con i descrittori di livello inclusi nella Raccomandazione, sia attraverso le relazioni reciproche di prossimità o propedeuticità tra le qualificazioni stesse. Questo tipo di analisi, specifica per ognuna delle qualificazioni e organica per l'insieme delle stesse, ha fornito la base per assegnare il livello di referenziazione EQF.

In merito al livello EQF si sottolinea che esso è concepito come un elemento chiave della qualificazione, che fornisce il punto di partenza per l'inquadramento delle qualificazioni stesse all'interno del sistema nazionale. Ad uno stesso livello EQF, quindi, possono corrispondere differenti tipologie di qualificazione (diverse per natura, scopo, durata, etc.), accomunate in via generale dal medesimo livello nei risultati di apprendimento

Nel caso di alcune qualificazioni si è ritenuto opportuno procedere ad un'analisi tecnica puntuale di coerenza dei risultati di apprendimento secondo i descrittori della Raccomandazione EQF e in particolare, come già documentato in precedenza, è stato approfondito ed articolato il descrittore EQF "Competence".

Criterio

- 3 Il quadro nazionale delle qualificazioni o il sistema nazionale con le relative qualificazioni sono basati sul principio e l'obiettivo dei risultati dell'apprendimento e collegati alle disposizioni per la validazione degli apprendimenti non formali ed informali e, dove esistono, ai sistemi dei crediti.**

Recepimento nazionale del Criterio 3

Principio dei LOs

Una qualificazione è referenziabile ove nell'impianto regolamentare della qualificazione proposto dall'autorità competente siano presenti descrittori formulati in modo coerente al principio dei risultati dell'apprendimento;

In Italia è in atto un processo di progressivo accoglimento delle proposte europee sull'apprendimento permanente e, nell'ambito di tale processo, si sta gradualmente procedendo all'adozione dell'approccio per LOs.

A questo proposito è bene precisare che il sistema di apprendimento formale italiano ha avuto storicamente un impianto formativo basato sullo svolgimento dei programmi di studio, intesi come elenco prescrittivo di contenuti disciplinari da far acquisire in un tempo specificato. A partire dalle riforme degli anni '60 del secolo scorso, si è sviluppato un processo che ha spostato l'attenzione dal programma al curriculum, inteso come insieme di risorse – tra cui, ovviamente, anche i contenuti e il tempo – progettate per sostenere il processo di apprendimento. I curricula sviluppati nel corso di questo processo sono stati "strutturati sulla base di obiettivi di apprendimento centrati sulle singole materie piuttosto che sull'indicazione dei risultati dell'apprendimento e

soprattutto delle competenze da garantire agli alunni come esiti dei processi di insegnamento-apprendimento”²⁴.

Nei più recenti interventi di riforma, tuttavia, è esplicita la volontà di portare al centro dell’attività formativa non le materie ma lo studente e di impegnare gli organismi di formazione nella costruzione di percorsi volti al perseguimento di risultati dell’apprendimento declinati in conoscenze, abilità e competenze. Questi interventi di riforma manifestano esplicitamente l’intenzione di riqualificare i vari segmenti del sistema italiano, in coerenza con le istanze della società civile e le raccomandazioni del Parlamento e del Consiglio europeo.

La referenziazione analitica che segue testimonia, con riferimento ad alcuni dei più importanti segmenti del sistema educativo italiano di istruzione e formazione, come il principio dei risultati dell’apprendimento costituisca ormai la base degli interventi di riforma del sistema stesso, che progressivamente stanno attuando la transizione dalla tradizionale centratura sugli *input* dell’insegnamento alla centratura sugli *outcomes* dell’apprendimento.

Criterio

5 Il/I sistema/i nazionale/i di garanzia della qualità per l’istruzione e la formazione fa/fanno riferimento al quadro nazionale delle qualificazioni o al sistema nazionale delle qualificazioni ed é/sono coerente/i con i pertinenti principi e linee guida europei (come indicati nell’allegato 3 alla Raccomandazione).

Recepimento nazionale del Criterio 5

Garanzia di qualità

Una qualificazione è referenziabile ove nell’impianto regolamentare proposto dalla autorità competente sia previsto ed applicato un sistema di assicurazione di qualità con criteri omogenei con quelli indicati nella Raccomandazione.

Nella tradizione italiana la garanzia della qualità dei processi che strutturano il quadro nazionale delle qualificazioni (costruzione delle qualificazioni e dei relativi standard, definizione delle specifiche dei percorsi formativi, definizione delle regole per la valutazione, la convalida, la certificazione ecc.) è regolata dalle competenti autorità pubbliche (Governo, Ministeri, ecc.) con provvedimenti legislativi e amministrativi che costituiscono la base legale anche per le norme regionali eventualmente previste in materia dall’ordinamento generale dello Stato.

Allo stato attuale, il sistema nazionale di garanzia della qualità per l’istruzione e la formazione è di fatto composto dall’insieme dei provvedimenti che regolano il complessivo sistema educativo nazionale di istruzione e formazione, nelle sue diverse articolazioni e nei suoi diversi segmenti.

²⁴ Cfr. Parere del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione sullo schema di regolamento recante “revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei Licei ai sensi dell’articolo 64, comma 4 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”.

Per quanto riguarda, poi, la coerenza del sistema nazionale di garanzia della qualità con i pertinenti principi e linee guida europei, sono stati posti in atto numerosi provvedimenti per adeguare la normativa esistente a tali principi e linee guida, come si evince dalle descrizioni dei sistemi di garanzia della qualità presentate nei successivi paragrafi in cui si approfondiscono le diverse tipologie di qualificazioni referenziate.

In ultimo nel primo semestre del 2012 è stato adottato dalle Autorità competenti (Ministero dell'Istruzione, Ministero del Lavoro e Regioni) il Piano Nazionale per l'Assicurazione della Qualità in attuazione della Raccomandazione del 2009.

I principali cardini del Piano sono costituiti da:

- promozione della cultura del miglioramento continuo della qualità;
- promozione della cultura della valutazione: autovalutazione ed eterovalutazione;
- coinvolgimento delle parti interessate;
- rilevazione della soddisfazione degli utenti e **di tutte** le parti interessate (**formatori, famiglie, imprese, ecc.**);
- pubblicazione dei risultati.

Come esito dell'analisi proposta, si propone di seguito il quadro sinottico di referenziazione e, di seguito le argomentazioni, secondo il recepimento dei tre criteri chiave (criteri: 2.3.5) a sostegno della collocazione delle qualificazioni nel quadro EQF.

2. QUADRO SINOTTICO DI REFERENZIAZIONE DELLE QUALIFICAZIONI PUBBLICHE NAZIONALI

Livello EQF	Tipologia di qualificazione	Autorità competente	Percorso corrispondente
1	Diploma di licenza conclusiva del I ciclo di istruzione	MIUR/Istruzione	Scuola secondaria di I grado
2	Certificazione obbligo di istruzione	MIUR o Regioni a seconda del canale di assolvimento scelto	Fine del primo Biennio dei licei, istituti tecnici, istituti prof.li, percorsi di leFP triennali e quadriennali
3	Diploma di qualifica di operatore professionale	MIUR/Istruzione	Triennio dell'Istituto professionale
	Attestato di qualifica di operatore professionale	Regioni	Percorsi triennali di leFP Percorsi formativi in apprendistato per il dir-dov. o percorsi triennali in apprendistato per la qualifica e per il diploma
4	Diploma professionale di tecnico	Regioni	Percorsi quadriennali di leFP Percorsi quadriennali in apprendistato per la qualifica e per il diploma
	Diploma liceale	MIUR/Istruzione	Percorsi quinquennali dei licei (Percorsi formativi in apprendistato di alta formazione e ricerca)
	Diploma di istruzione tecnica	MIUR/Istruzione	Percorsi quinquennali degli istituti tecnici (Percorsi formativi in apprendistato di alta formazione e ricerca)
	Diploma di istruzione professionale	MIUR/Istruzione	Percorsi quinquennali degli istituti professionali (Percorsi formativi in apprendistato di alta formazione e ricerca)
	Certificato di specializzazione tecnica superiore	Regioni	Percorsi IFTS (Percorsi formativi in apprendistato di alta formazione e ricerca)
5	Diploma di tecnico superiore	MIUR/Istruzione	Corsi ITS (Percorsi formativi in apprendistato di alta formazione e ricerca)
6	Laurea	MIUR/Università	Percorso triennale (180 crediti - CFU) (Percorsi formativi in apprendistato di alta formazione e ricerca)

Livello EQF	Tipologia di qualificazione	Autorità competente	Percorso corrispondente
	Diploma accademico di primo livello	MIUR/Istituti di alta formazione artistica e musicale	Percorso triennale (180 crediti - CFA)
7	Laurea Magistrale	MIUR/Università	Percorso biennale (120 crediti - CFU) (Percorsi formativi in apprendistato di alta formazione e ricerca)
	Diploma accademico di secondo livello	MIUR/ Istituti di alta formazione artistica e musicale	Percorso biennale (120 crediti - CFA)
	Master universitario di primo livello	MIUR/Università	Percorso minimo annuale (min. 60 crediti - CFU) (Percorsi formativi in apprendistato di alta formazione e ricerca)
	Diploma accademico di specializzazione (I)	MIUR/Istituti di alta formazione artistica e musicale	Percorso minimo biennale (120 crediti - CFA)
	Diploma di perfezionamento o master (I)	MIUR/Istituti di alta formazione artistica e musicale	Percorso minimo annuale (min. 60 crediti - CFA)
8	Dottorato di ricerca	MIUR/Università	Percorso triennale (Percorsi formativi in apprendistato di alta formazione e ricerca)
	Diploma accademico di formazione alla ricerca	MIUR/Istituti di alta formazione artistica e musicale	Percorso triennale
	Diploma di specializzazione	MIUR/Università	Percorso minimo biennale (120 crediti - CFU) (Percorsi formativi in apprendistato di alta formazione e ricerca)
	Master universitario di secondo livello	MIUR/Università	Percorso minimo annuale (min. 60 crediti - CFU) (Percorsi formativi in apprendistato di alta formazione e ricerca)
	Diploma accademico di specializzazione (II)	MIUR/Istituti di alta formazione artistica e musicale	Percorso minimo biennale (120 crediti - CFA)
	Diploma di perfezionamento o master (II)	MIUR/Istituti di alta formazione artistica e musicale	Percorso minimo annuale (min. 60 crediti - CFA)

3. APPLICAZIONE DELL'IMPIANTO DI REFERENZIAZIONE: QUALIFICHE DI OPERATORE PROFESSIONALE E DIPLOMI PROFESSIONALI

LIVELLO EQF	Tipologia di titolo/qualifica	Rilasciato da
3	Attestato di Qualifica di operatore professionale	Regioni
4	Diploma professionale di tecnico	Regioni

Principio dei LOs e coerenza al livello

L'Accordo Stato-Regioni 27 Luglio 2011 istituisce il Repertorio Nazionale dell'offerta di Istruzione e Formazione professionale che si compone di qualificazioni di Operatore professionale (associate a percorsi formativi triennali) e di Tecnico (associate a percorsi quadriennali); al suo interno è contenuta un'esplicita indicazione di coerenza concettuale dei descrittori del quadro nazionale di standard di riferimento relativi sia alle competenze di base che a quelle tecnico professionali e ai descrittori EQF. Questa coerenza si esplicita poi in un format descrittivo per ciascuna qualificazione pienamente coerente al linguaggio dei LOs.

Nel dettaglio nell'Accordo (Allegato A - Indicazioni descrittivo-costruttive delle competenze, delle abilità e delle conoscenze) si precisa che:

- “La competenza, in coerenza con l'EQF, è descritta in termini di responsabilità ed autonomia ed esprime la sintesi dei suoi elementi costitutivi, quali: la tipologia della situazione/contexto per la quale essa fornisce una certa padronanza; le risorse che essa mobilita (...); il prodotto atteso. Sul piano descrittivo, ne consegue l'utilizzo di verbi all'infinito che identificano chiaramente la tassonomia dei livelli di responsabilità/autonomia differenziati per le figure di operatore e di tecnico (...).”;
- “Le Abilità”, intese come elemento costitutivo della competenza, “indicano le capacità di applicare conoscenze per portare a termine compiti e risolvere problemi; (...).”;
- “Le Conoscenze”, anch'esse elementi costitutivi della competenza, “sono un insieme di fatti, principi, teorie e pratiche relative ad un ambito di lavoro. Sono individuate rispetto alle singole competenze secondo criteri di essenzialità e di effettiva “formabilità” in relazione al contesto di apprendimento (...).”.

Di seguito uno schema esemplificativo del format descrittivo dell'impianto di standard tecnico professionali per la Qualifica di Operatore (LOs al terzo anno). La qualifica presa ad esempio è quella di Operatore Edile, facente parte del Repertorio:

Operatore Edile

L'operatore edile interviene nel processo delle costruzioni edili, con autonomia e responsabilità limitate a ciò che prevedono le prescrizioni in termini di procedure e metodiche riguardo alla sua operatività. La sua qualificazione nell'applicazione ed utilizzo di metodologie di base, di strumenti e di informazioni gli consentono di svolgere attività relative alla realizzazione e finitura di opere edili, con competenze nell'allestimento del cantiere edile, nella pianificazione e controllo, verifica di conformità e adeguatezza del proprio lavoro.

<p>Competenze:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Definire e pianificare le fasi delle operazioni da compiere nel rispetto della normativa di sicurezza. Sulla base delle istruzioni ricevute, della documentazione di appoggio (schemi, disegni, procedure, distinte di materiali ecc.) e del sistema di relazioni. 2) Approntare strumenti, utensili e macchinari necessari alle diverse fasi di lavorazione e alle attività, sulla base della tipologia di materiali da impiegare, delle indicazioni/procedure previste, del risultato atteso, nel rispetto delle norme di sicurezza. 3) Monitorare il funzionamento di strumenti, attrezzature e macchinari, curando le attività di manutenzione ordinaria. 4) Predisporre e curare gli spazi di lavoro al fine di assicurare il rispetto delle norme igieniche e di contrastare affaticamento e malattie professionali. 5) Effettuare le operazioni di allestimento e dismissione degli spazi logistici e degli elementi operativi di cantiere, sulla base delle indicazioni ricevute e nel rispetto delle norme di sicurezza specifiche di settore. 6) Eseguire opere in muratura per costruzioni edili, sulla base delle indicazioni e delle specifiche progettuali e nel rispetto degli standard di sicurezza specifici di settore. 7) Eseguire lavorazioni di carpenteria per la fabbricazione ed il montaggio degli elementi edilizi, nel rispetto delle specifiche progettuali e degli standard di sicurezza di settore. 8) Eseguire lavorazioni di finitura di opere edili, nel rispetto delle specifiche progettuali e degli standard di sicurezza specifici del settore. 9) Verificare, eseguendo misurazioni e controlli, la conformità e l'adeguatezza delle lavorazioni edili realizzate, in rapporto agli standard progettuali di qualità e sicurezza.
--

<p>Competenza 1 (di 9)²⁵</p> <p>Definire e pianificare le fasi delle operazioni da compiere nel rispetto della normativa di sicurezza. Sulla base delle istruzioni ricevute, della documentazione di appoggio (schemi, disegni, procedure, distinte di materiali ecc.) e del sistema di relazioni</p>	
Abilità	Conoscenze
<ul style="list-style-type: none"> - Utilizzare indicazioni di appoggio (schemi, disegni, procedure, distinte materiali, ecc) e istruzioni per predisporre le diverse fasi di lavorazione e le attività da eseguire - Applicare modalità di pianificazione e organizzazione delle lavorazioni e delle attività nel rispetto delle norme di sicurezza, igiene e salvaguardia ambientale specifiche di settore. - Applicare metodiche e tecniche per la gestione dei tempi di lavoro 	<ul style="list-style-type: none"> - Normativa di sicurezza, igiene, salvaguardia ambientale del settore edile; - Principali terminologie tecniche del settore - Processi, cicli di lavoro e ruoli del settore dell'edilizia - Tecniche di comunicazione organizzativa - Tecniche della pianificazione
<p>Competenza 2 (di 9)</p> <p>...</p>	

Di seguito uno schema esemplificativo del format descrittivo dell'impianto di standard tecnico professionali per la Qualifica di Tecnico (LOs al quarto anno). La qualifica presa ad esempio è quella di Tecnico Edile, facente parte del Repertorio:

<p>Tecnico Edile</p> <p>Il Tecnico edile interviene con autonomia, nel quadro di azione stabilito e delle specifiche assegnate, contribuendo al presidio del processo delle costruzioni edili attraverso la partecipazione all'individuazione delle risorse materiali e strumentali, la predisposizione, l'organizzazione operativa e l'implementazione di procedure di miglioramento continuo delle lavorazioni, il monitoraggio e la valutazione del risultato, con assunzione di responsabilità relative alla sorveglianza di attività esecutive svolte da altri. La formazione tecnica nell'utilizzo di metodologie, strumenti e informazioni specializzate gli consente di svolgere le attività di costruzione edile, con competenze relative alla logistica dell'approvvigionamento, alla documentazione delle attività ed all'ambito organizzativo-operativo del cantiere.</p> <p>Competenze:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Gestire le fasi di lavoro sulla base degli ordini e delle specifiche progettuali, coordinando l'attività di una
--

²⁵ Le competenze sono associate a specifici processi di lavoro-attività. Ad esempio la competenza 1 (insieme alle competenze 2, 3 e 4) sono associate al processo A. Pianificazione e organizzazione del proprio lavoro, di cui si dà anche il dettaglio delle attività caratteristiche del processo lavorativo.

squadra di lavoro.	
2) Identificare situazioni di rischio potenziale per la sicurezza, la salute e l'ambiente nel luogo di lavoro, promuovendo l'assunzione di comportamenti corretti e consapevoli di prevenzione.	
3) Collaborare alla gestione del processo logistico di approvvigionamento, definendo le esigenze di acquisto di attrezzature e materiali.	
4) Predisporre documenti relativi alle attività ed ai materiali.	
5) Collaborare alla messa in opera e dismissione del cantiere, nel rispetto delle disposizioni progettuali e delle normative di settore.	
Tecnico Edile	
Competenza 1 (di 5) ²⁶	
Gestire le fasi di lavoro sulla base degli ordini e delle specifiche progettuali coordinando l'attività di una squadra di lavoro	
Abilità	Conoscenze
<ul style="list-style-type: none"> - Applicare criteri di assegnazione di compiti, modalità operative, sequenze e tempi di svolgimento delle attività - Applicare modalità di coordinamento del lavoro dei ruoli operativi - Individuare problematiche esecutive - Applicare metodiche per rilevare e segnalare il fabbisogno formativo del personale - Formulare proposte di miglioramento degli standard aziendali 	<ul style="list-style-type: none"> - Attrezzature risorse umane e tecnologiche del cantiere - Elementi di organizzazione aziendale e del lavoro - Modello organizzativo e organigramma del cantiere - Normativa sulla sicurezza nei cantieri e prevenzione infortuni - Sistemi di qualità e principali modelli - Strategie e tecniche per ottimizzare i risultati e per affrontare eventuali criticità - Tecniche e strumenti per il controllo di qualità del lavoro
Competenza 2 (di 5)	
...	

Qui di seguito si esplicita in via esemplificativa la correlazione degli elementi descrittivi delle due qualificazioni - di Operatore Edile e Tecnico Edile - rispettivamente al terzo e al quarto livello EQF secondo una logica di "prevalenza" dei descrittori dei LOs. L'esempio riporta soltanto l'attribuzione degli elementi descrittivi (conoscenze, abilità e descrittivo competenza) della competenza 1 (di 9) dell'Operatore Edile e della competenza 1 (di 5) del Tecnico Edile proseguendo l'esemplificazione oggetto delle precedenti due tabelle:

Esempio di matrice di correlazione degli elementi descrittivi delle due Qs di Operatore Edile e Tecnico Edile ai livelli EQF			
LIV	EQF	Operatore Edile Competenza 1 (di 9) Definire e pianificare le fasi delle operazioni da compiere nel rispetto della normativa di sicurezza. Sulla base delle istruzioni ricevute, della documentazione di appoggio (schemi, disegni, procedure, distinte di materiali ecc.) e del sistema di relazioni.	Tecnico Edile Competenza 1 (di 5) ²⁷ Gestire le fasi di lavoro sulla base degli ordini e delle specifiche progettuali coordinando l'attività di una squadra di lavoro.
	Conoscenze		
3	Conoscenza di fatti, principi, processi e	- Normativa di sicurezza, igiene, salvaguardia ambientale del settore	- Normativa sulla sicurezza nei cantieri e prevenzione infortuni

²⁶ Le competenze sono associate a specifici processi di lavoro-attività. Ad esempio la competenza 1 (insieme alle competenza 2) è associata al processo A. Gestione organizzativa del lavoro, di cui si da anche il dettaglio delle attività caratteristiche del processo lavorativo.

²⁷ Le competenze sono associate a specifici processi di lavoro-attività. Ad esempio la competenza 1 (insieme alle competenza 2) è associata al processo A. Gestione organizzativa del lavoro, di cui si da anche il dettaglio delle attività caratteristiche del processo lavorativo.

	concetti generali, in un ambito di lavoro o di studio	<p>edile</p> <ul style="list-style-type: none"> - Principali terminologie tecniche del settore - Processi, cicli di lavoro e ruoli del settore dell'edilizia 	<ul style="list-style-type: none"> - Attrezzature risorse umane e tecnologiche del cantiere
4	Conoscenza pratica e teorica in ampi contesti in un ambito di lavoro o di studio	<ul style="list-style-type: none"> - Tecniche di comunicazione organizzativa - Tecniche della pianificazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Modello organizzativo e organigramma del cantiere - Elementi di organizzazione aziendale e del lavoro - Sistemi di qualità e principali modelli - Strategie e tecniche per ottimizzare i risultati e per affrontare eventuali criticità - Tecniche e strumenti per il controllo di qualità del lavoro
Abilità			
3	Abilità cognitive e pratiche necessarie a svolgere compiti e risolvere problemi scegliendo e applicando metodi di base, strumenti, materiali e informazioni	<ul style="list-style-type: none"> - Utilizzare indicazioni di appoggio (schemi, disegni, procedure, distinte materiali, ecc) e istruzioni per predisporre le diverse fasi di lavorazione e le attività da eseguire - Applicare modalità di pianificazione e organizzazione delle lavorazioni e delle attività nel rispetto delle norme di sicurezza, igiene e salvaguardia ambientale specifiche di settore. - Applicare metodiche e tecniche per la gestione dei tempi di lavoro 	
4	Abilità, cognitive e pratiche necessarie a risolvere problemi specifici in un campo di lavoro o di studio		<ul style="list-style-type: none"> - Applicare criteri di assegnazione di compiti, modalità operative, sequenze e tempi di svolgimento delle attività - Applicare modalità di coordinamento del lavoro dei ruoli operativi - Individuare problematiche esecutive - Applicare metodiche per rilevare e segnalare il fabbisogno formativo del personale
5	Una gamma esauriente di abilità cognitive e pratiche necessarie a dare soluzioni creative a problemi astratti		<ul style="list-style-type: none"> - Formulare proposte di miglioramento degli standard aziendali

LIV	EQF	Explicitazione nazionale	Operatore Edile	Tecnico Edile
Competenza				
3	<p>Assumere la responsabilità di portare a termine compiti nell'ambito del lavoro o dello studio;</p> <p>Adeguare il proprio comportamento alle circostanze nella soluzione dei problemi.</p>	<p>a. Contesto di lavoro/studio Determinato e strutturato</p> <p>b. Tipologia di compiti, problemi e approcci di fronteggiamento Ricorrenti che richiedono la scelta e utilizzo di risorse di base, nonché adeguamento del proprio</p>	<p>Definire e pianificare le fasi delle operazioni da compiere nel rispetto della normativa di sicurezza. Sulla base delle istruzioni ricevute, della documentazione di appoggio (schemi, disegni, procedure, distinte di materiali ecc.) e del sistema di relazioni</p> <p>→ <i>Contesto determinato da istruzioni, normative, materiali e da uno</i></p>	

		comportamento alle circostanze c. Autonomia/ responsabilità Operatività funzionale e autonomia nel portare a termine un compito	<i>specifico sistema di relazioni</i> → <i>La pianificazione delle operazioni da compiere è un compito ricorrente che richiede la scelta e l'utilizzo di risorse di base</i> → <i>Operatività e autonomia nell'ambito di un contesto determinato</i>	
4	Sapersi gestire autonomamente, nel quadro di istruzioni in un contesto di lavoro o di studio, di solito prevedibili, ma soggetti a cambiamenti; Sorvegliare il lavoro di routine di altri, assumendo una certa responsabilità per la valutazione e il miglioramento di attività lavorative o di studio	a. Contesto di lavoro/studio Prevedibile, ma soggetto a cambiamenti b. Tipologia di compiti, problemi e approcci di fronteggiamento Specialistici c. Autonomia/ responsabilità Gestione autonoma delle attività nell'ambito di istruzioni date		Gestire le fasi di lavoro sulla base degli ordini e delle specifiche progettuali coordinando l'attività di una squadra di lavoro → <i>Contesto di lavoro reso variabile da ordini, specifiche etc.</i> → <i>I compiti sono specialistici</i> → <i>Gestione autonoma con controllo e coordinamento di altri</i>

**Garanzia
di qualità**

Per quanto riguarda la presenza di criteri qualità omogenei con quelli indicati nella Raccomandazione si può osservare che i percorsi formativi che conducono a queste qualificazioni sono progettati e gestiti da centri/agenzie di formazione professionale accreditati dalle Regioni.

L'accreditamento costituisce, ad oggi, il principale strumento di assicurazione della qualità dell'offerta formativa finanziata: a partire dalle prime sperimentazioni regionali successive all'emanazione del DM n. 166/2001, per arrivare all'Accordo Stato-Regioni del 2008, le Regioni hanno progressivamente investito nell'affinamento del proprio sistema di accreditamento sia in termini di selettività delle strutture formative sia di sostenibilità dei dispositivi.

L'Intesa del 2008 ha stabilito i criteri e le linee guida di riferimento per l'accreditamento delle strutture formative, mentre i requisiti e le procedure sono stati definiti dalle Regioni.

Per essere accreditate dalla Regione le strutture formative devono dimostrare il possesso di una serie di requisiti relativi ai seguenti ambiti: risorse infrastrutturali e logistiche; affidabilità economica e finanziaria, capacità gestionali e risorse professionali, efficacia ed efficienza; relazioni con il territorio.

I sistemi regionali di accreditamento rispondono complessivamente ai criteri per l'assicurazione della qualità indicati nella Raccomandazione EQAVET, come illustrato anche nel Piano Nazionale per l'Assicurazione della Qualità adottato nel primo semestre

del 2012 dalle Autorità competenti (Ministero dell'Istruzione, Ministero del Lavoro, Regioni).

Inoltre il decreto interministeriale del 29 novembre 2007 definisce i criteri di qualità a cui devono rispondere le agenzie formative in cui si realizzano i percorsi triennali di qualifica definiti dall'accordo tra Stato e Regioni in cui è possibile assolvere l'obbligo di istruzione:

- a) appartenere ad un organismo che non abbia fini di lucro, offra servizi educativi destinati all'istruzione e formazione dei giovani fino a 18 anni e sia essere in possesso di strutture, aule ed attrezzature idonee alla gestione di tali servizi educativi;
- b) avere un progetto educativo finalizzato a far acquisire i saperi e le competenze previste per il conseguimento dell'obbligo di istruzione; garantire la collegialità nella progettazione e nella gestione delle attività didattiche e formative, assicurando la certificazione periodica e finale dei risultati di apprendimento; prevedere l'utilizzo di docenti in possesso dell'abilitazione all'insegnamento per la scuola secondaria superiore o, in via transitoria, di personale in possesso di un diploma di laurea inerente l'area di competenza e di una sufficiente esperienza o, almeno, di un diploma di scuola secondaria superiore e di una esperienza quinquennale;
- c) applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per la Formazione professionale;
- e) prevedere stabili relazioni con le famiglie e con i soggetti economici e sociali del territorio, anche attraverso misure di accompagnamento per favorire il successo formativo.

4. APPLICAZIONE DELL'IMPIANTO DI REFERENZIAZIONE: DIPLOMI DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

LIVELLO EQF	Tipologia di titolo/qualifica	Rilasciato da
4	Diploma liceale	MIUR/Istruzione
	Diploma di istruzione tecnica	
	Diploma di istruzione professionale	

**Principio dei LOs e
coerenza al livello**

Il Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 ha riordinato l'intera struttura dei percorsi di Scuola Secondaria Superiore, successivamente sono stati emanati i regolamenti attuativi per la definizione dei risultati dell'apprendimento in ciascuno dei tre indirizzi.

Per i Licei: secondo i regolamenti di riforma (DPR n.89/2010), sono declinati i risultati di apprendimento relativi alle conoscenze, abilità e competenze in relazione alla Raccomandazione EQF e le attività e gli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti sono finalizzati al conseguimento delle conoscenze, delle abilità e delle competenze essenziali ed irrinunciabili in rapporto allo specifico percorso liceale.

Il Profilo educativo, culturale e professionale dello studente (PECUP) identifica i risultati dell'apprendimento comuni a tutti i percorsi liceali e i risultati dell'apprendimento relativi ai singoli percorsi. Al termine del percorso lo studente possiede strumenti culturali e metodologici per una comprensione approfondita della realtà, per porsi con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, sia all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali.

Entrando nel dettaglio, il già citato Regolamento recante "Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei... specifica che i percorsi liceali "si riferiscono a risultati di apprendimento declinati in conoscenze, abilità e competenze in relazione alla Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF), anche ai fini della mobilità delle persone sul territorio dell'Unione europea" (art. 10, comma 1, lettera a). Stabilisce che le "attività e gli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti sono finalizzati al conseguimento delle conoscenze, delle abilità e delle competenze essenziali ed irrinunciabili in rapporto allo specifico percorso liceale" (art. 10, comma 3).

L'allegato A al Regolamento definisce il Profilo educativo, culturale e professionale dello studente (PECUP) a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione per il sistema dei licei, identificando:

- (a) i risultati dell'apprendimento comuni a tutti i percorsi liceali e
- (b) i risultati dell'apprendimento relativi ai singoli percorsi (degli indirizzi artistico, classico, linguistico, musicale e coreutico, scientifico, delle scienze umane)

Infine, è previsto che con successivo regolamento “saranno definite le Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento declinati secondo conoscenze, abilità e competenze” (art. 13, comma 9).

Per l’Istruzione tecnica e Professionale: secondo i regolamenti di riforma (DPR n.88/2010 e DPR n.87/2010), i risultati sono declinati in conoscenze, abilità e competenze in relazione alla Raccomandazione EQF. Le indicazioni nazionali, specifiche per tipologia di percorso, definiscono i risultati dell’apprendimento per ciascun insegnamento.

Entrando nel dettaglio i due Regolamenti recanti le norme concernenti il riordino degli istituti tecnici e degli istituti professionali, che contengono indicazioni simili, specificano che: i percorsi degli istituti tecnici e degli istituti professionali “si riferiscono a risultati di apprendimento declinati in competenze, abilità e conoscenze anche in relazione alla Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente (EQF), anche ai fini della mobilità delle persone sul territorio dell’Unione europea” (art. 5, comma 1, lettera a).

Gli allegati A dei due Regolamenti stabiliscono il Profilo educativo, culturale e professionale dello studente (PECUP) a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione per gli Istituti Tecnici e per gli Istituti Professionali.

I PECUP in particolare indicano:

- (a) i risultati dell’apprendimento comuni a tutti i percorsi e
- (b) i risultati dell’apprendimento relativi ai singoli percorsi (nei settori ‘economico’ e ‘tecnologico’ per gli Istituti tecnici; ‘servizi’ e ‘industria e artigianato’ per gli Istituti professionali), precisando che i “risultati di apprendimento sono descritti in competenze, abilità e conoscenze anche secondo quanto previsto dal Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente (European Qualifications Framework - EQF)” (paragrafo 2 Allegato A).

Infine, i Regolamenti (degli istituti tecnici: art. 8, comma 2, lettera a; degli istituti professionali: art. 8, comma 3, lettera a) stabiliscono che “con successivo decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ...” sono definite “le indicazioni nazionali riguardanti le competenze, le abilità e le conoscenze, con riferimento ai risultati di apprendimento...”.

Tutti i titoli rilasciati nell’ambito dell’istruzione secondaria di secondo grado, coerentemente agli orientamenti comuni nell’ambito dell’UE, sono correlati al livello 4 EQF.

Qui di seguito uno schema esemplificativo dei risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi liceali come declinati nel Regolamento DPR 89/2010 con riferimento ai descrittori del livello EQF 4:

Livello 4 EQF Descrittori dei Risultati dell'apprendimento	Conoscenze: Conoscenza pratica e teorica in ampi contesti in un ambito di lavoro o di studio	Abilità: Una gamma di abilità cognitive e pratiche necessarie a risolvere problemi specifici in un campo di lavoro o di studio	Competenze: Sapersi gestire autonomamente, nel quadro di istruzioni in un contesto di lavoro o di studio, di solito prevedibili, ma soggetti a cambiamenti; sorvegliare il lavoro di routine di altri, assumendo una certa responsabilità per la
---	--	--	--

			valutazione e il miglioramento di attività lavorative o di studio
Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi liceali: Esempio di declinazione contenuto nel Regolamento DPR 89/2010	<p>1. Area metodologica</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi superiori, naturale prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l'intero arco della propria vita. 2. Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti. 3. Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline. <p>2. Area logico-argomentativa</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni altrui. 2. Acquisire l'abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare possibili soluzioni. 3. Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di comunicazione. <p>3. Area linguistica e comunicativa</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: o dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico), modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi; o saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale; o curare l'esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti. 2. Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento. 3. Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue moderne e antiche. 4. Saper utilizzare le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare. 		

Garanzia di qualità

Per quanto riguarda la presenza di criteri qualità omogenei con quelli indicati nella Raccomandazione, nell'istruzione secondaria di secondo grado, la normativa attuale presenta i seguenti elementi di rilievo, come illustrato nel Piano Nazionale per l'Assicurazione della Qualità.

Per le qualifiche rilasciate nei Licei, il Regolamento recante "Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei..." art. 12 e 13 specifica che:

- I percorsi liceali sono oggetto di costante monitoraggio e valutazione da parte del Comitato nazionale per l'istruzione liceale (del quale fanno parte rappresentanti delle scuole, delle università ed esponenti del mondo della cultura, dell'arte e della ricerca) con l'assistenza tecnica dell'Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell'Autonomia (ANSAS) e dell'Istituto nazionale di Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e Formazione (INVALSI).
- I PECUP sono aggiornati, periodicamente, in relazione alle proposte del Comitato nazionale per l'istruzione liceale, con riferimento agli sviluppi culturali emergenti nonché alle esigenze espresse dalle università e dal mondo del lavoro e delle professioni.
- I risultati di apprendimento previsti per i percorsi liceali sono oggetto di valutazione periodica da parte dell'Istituto nazionale di Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e Formazione (INVALSI), che ne cura anche la pubblicizzazione degli esiti.

- Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca definisce gli indicatori per la valutazione e l'autovalutazione dei percorsi liceali, in relazione alle proposte formulate del Comitato nazionale, anche con riferimento al Quadro europeo per la garanzia della qualità dei sistemi di istruzione e formazione.
- I risultati del monitoraggio e della valutazione sono oggetto di un rapporto presentato al Parlamento ogni 3 anni dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Per le qualifiche rilasciate negli Istituti Tecnici e Professionali, i Regolamenti agli articoli 6, 7 e 8 specificano che:

- I percorsi sono oggetto di costante monitoraggio, anche ai fini della loro innovazione permanente, da parte del Comitato nazionale per l'istruzione tecnica e professionale del quale fanno parte dirigenti e docenti della scuola, esperti del mondo del lavoro e delle professioni, dell'università e della ricerca nonché esperti indicati dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e dall'Unione Province d'Italia, dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministro della gioventù. Il Comitato si articola in commissioni di settore e si avvale anche dell'assistenza tecnica dell'Agenzia Nazionale per lo sviluppo dell'autonomia Scolastica (A.N.S.A.S.), dell'Istituto per lo Sviluppo della Formazione Professionale dei Lavoratori (ISFOL), di Italia Lavoro e dell'Istituto per la Promozione Industriale (IPI).
- Gli indirizzi, i profili e i relativi risultati di apprendimento sono aggiornati, periodicamente, in relazione alle proposte del Comitato nazionale per l'istruzione tecnica e professionale con riferimento agli sviluppi della ricerca scientifica e alle innovazioni tecnologiche nonché alle esigenze espresse dal mondo economico e produttivo.
- La valutazione periodica finale e per gli esami di Stato di specifiche competenze relative alle aree di indirizzo si può avvalere di esperti del mondo economico e produttivo con documentata esperienza nel settore di riferimento.
- I risultati di apprendimento sono inoltre oggetto di valutazione periodica da parte dell'Istituto nazionale di Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e Formazione (INVALSI), che ne cura la pubblicizzazione degli esiti.
- Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca definisce gli indicatori per la valutazione e l'autovalutazione, in relazione alle proposte formulate del Comitato nazionale, anche con riferimento Quadro europeo per la garanzia della qualità dei sistemi di istruzione e formazione.
- I risultati del monitoraggio e della valutazione sono oggetto di un rapporto presentato al Parlamento ogni tre anni dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

5. APPLICAZIONE DELL'IMPIANTO DI REFERENZIAZIONE: QUALIFICAZIONI IFTS ED ITS

LIVELLO EQF	Tipologia di titolo/qualifica	Rilasciato da
4	Certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS)	Regioni/
5	Diploma di tecnico superiore (ITS)	MIUR

Principio dei LOs e coerenza al livello

Le qualificazioni IFTS rilasciate nell'ambito dei settori: Agricoltura, Industria e artigianato (manifatture, ICT, edilizia), Turismo, Trasporti, Servizi pubblici e servizi privati di interesse sociale, Servizi assicurativi e finanziari si basano su un sistema di standard minimi di competenze comuni (di base e trasversali) e tecnico-professionali (Allegato A Accordo Conferenza Unificata del 29-4-2004; Accordo Conferenza unificata del 16 marzo 2006; Decreto Interministeriale 7 luglio 2011), valevoli sul piano nazionale e strutturati in Unità di competenze (UC). Il "linguaggio" dell'impianto di standard è ampiamente coerente al *LOs approach* e gli standard non solo presentano descrittori dei risultati di apprendimento in termini di competenze e di saperi operativi, ma sono anche corredati di criteri per la valutazione di tali risultati.

Di seguito uno schema esemplificativo del format descrittivo di una UC tecnico professionale; la qualificazione a cui si riferisce l'esempio è di Tecnico Superiore per l'assistenza alla direzione di agenzie di viaggio e ai *tour operator*:

Tecnico Superiore per l'assistenza alla direzione di agenzie di viaggio e ai tour operator
Il Tecnico superiore per l'assistenza alle Agenzie di viaggio e ai tour operator svolge attività di supporto al <i>management</i> aziendale nelle azioni di organizzazione, gestione e sviluppo; contribuisce alla definizione e alla realizzazione degli obiettivi di impresa.
UC
<ol style="list-style-type: none"> 1. Analizzare i dati economici e le tendenze del mercato, ricercando le fonti informative, applicando le metodologie di studio e le tecniche di elaborazione delle informazioni; 2. Individuare le principali caratteristiche geografiche, storiche culturali, artistiche, socio-economiche e logistiche del territorio per la realizzazione dei prodotti; 3. Curare l'elaborazione dei prodotti/servizi, nuovi ed esistenti, anche mediante l'utilizzo delle I.C.T. (<i>Information and Communication Technologies</i>); 4. Supportare le attività di pianificazione, di promozione e di commercializzazione dell'offerta sui mercati locali, nazionali ed internazionali; 5. Applicare le specifiche tecniche di <i>marketing</i>, con particolare riferimento alla <i>customer relationship</i>; 6. Supportare le attività di <i>budgeting-reporting</i> aziendale, avvalendosi dei principali strumenti contabili e di controllo della gestione economico-finanziaria; 7. Supportare le iniziative di relazioni pubbliche, con particolare riferimento a quelle che possono essere intraprese con organizzazioni pubbliche e private; 8. Curare le modalità di realizzazione dei servizi di prenotazione e di tariffazione; 9. Applicare le norme concernenti il settore.
UC 1 (di 9) Analizzare i dati economici e le tendenze del mercato, ricercando le fonti informative, applicando le metodologie di studio e le tecniche di elaborazione delle informazioni.
A – STANDARD MINIMO DELLE COMPETENZE
Il soggetto è in grado di:

1. raccogliere ed elaborare i dati socio economici del proprio mercato;	
2. esaminare i dati raccolti e ricavare informazioni da tabelle, grafici ed altra documentazione statistica al fine di rilevare le tendenze, attuali e potenziali, del mercato turistico.	
1. Per raccogliere ed elaborare i dati socio economici del proprio mercato, il soggetto ha bisogno di sapere come: <ul style="list-style-type: none"> • ricercare, selezionare ed organizzare le fonti informative relative ai dati statistici socio economici • elaborare e rappresentare i dati raccolti; 	
2. Per esaminare i dati raccolti e ricavare informazioni da tabelle, grafici ed altra documentazione statistica al fine di rilevare le tendenze, attuali e potenziali, del mercato turistico, il soggetto ha bisogno di sapere come: <ul style="list-style-type: none"> • esaminare e confrontare le informazioni e i dati raccolti; • individuare le tendenze del mercato di riferimento. 	
B - DECLINAZIONE DI LIVELLO	
Per essere in grado di: <ol style="list-style-type: none"> 1. raccogliere ed elaborare i dati socio economici del proprio mercato; 2. esaminare i dati raccolti e ricavare informazioni da tabelle, grafici ed altra documentazione statistica al fine di rilevare le tendenze, attuali e potenziali, del mercato turistico. 	
Il soggetto deve dimostrare di:	Gli indicatori sono:
1. <ul style="list-style-type: none"> • Saper organizzare i dati relativi ad una situazione reale in tabelle e grafici; • ... 	<ul style="list-style-type: none"> • La coerenza complessiva delle fonti di informazione scelte rispetto alla situazione da analizzare; • ...
2. ...	

Qui di seguito si esemplifica la correlazione della Qualifica IFTS di Tecnico Superiore per l'assistenza alla direzione di agenzie di viaggio e ai tour operator al livello 4 EQF. L'esempio riporta soltanto l'attribuzione degli elementi descrittivi (abilità e descrittivo competenza) della UC 1 sopra riportata, secondo una logica di "prevalenza" dei descrittori dei LOs:

LIV	EQF	Tecnico Superiore per l'assistenza alla direzione di agenzie di viaggio e ai tour operator UC TP 1 Analizzare i dati economici e le tendenze del mercato, ricercando le fonti informative, applicando le metodologie di studio e le tecniche di elaborazione delle informazioni.
	Abilità	
4	Gamma di abilità, cognitive e pratiche necessarie a risolvere problemi specifici in un campo di lavoro o di studio	<ul style="list-style-type: none"> • ricercare, selezionare ed organizzare le fonti informative relative ai dati statistici socio economici; • elaborare e rappresentare i dati raccolti; • esaminare e confrontare le informazioni e i dati raccolti;
5	Gamma esauriente di abilità cognitive e pratiche necessarie a dare soluzioni creative a problemi astratti	<ul style="list-style-type: none"> • individuare le tendenze del mercato di riferimento.

LIV	EQF		Tecnico Superiore per l'assistenza alla direzione di agenzie di viaggio e ai tour operator UC TP 1
	Competenza	Esplicitazione nazionale	
4	Sapersi gestire autonomamente, nel quadro di istruzioni in un contesto di lavoro o di studio, di solito prevedibili, ma soggetti a cambiamenti; Sorvegliare il lavoro di	Contesto di lavoro/studio Prevedibile, ma soggetto a cambiamenti Tipologia di compiti, problemi e approcci di fronteggiamento Specialistici Autonomia/responsabilità Gestione autonoma delle attività	Analizzare i dati economici e le tendenze del mercato, ricercando le fonti informative, applicando le metodologie di studio e le tecniche di elaborazione delle informazioni. → <i>Contesto specialistico soggetto a cambiamenti</i>

routine di altri, assumendo una certa responsabilità per la valutazione e il miglioramento di attività lavorative o di studio	nell'ambito di istruzioni date	→ <i>Compiti specialistici</i> → <i>Gestione autonoma</i>
---	--------------------------------	--

Le qualificazioni ITS correlate ai sei ambiti settoriali: efficienza energetica, mobilità sostenibile, nuove tecnologie della vita, nuove tecnologie per il made in Italy, tecnologie innovative per i beni e le attività culturali – turismo, tecnologie della informazione e della comunicazione sono basate su un sistema nazionale di competenze standard sia comuni che tecnico professionali (Decreto di concerto MIUR-MPLS del 7/9/2011). Di seguito uno schema esemplificativo del format descrittivo relativo alla qualificazione di Tecnico Superiore per la mobilità delle persone e delle merci.

AREA MOBILITA' SOSTENIBILE		
Ambito	Descrizione della figura	Macrocompetenze in esito
2.1 Mobilità delle persone e delle merci	<p>Tecnico Superiore per la mobilità delle persone e delle merci</p> <p>Il Tecnico superiore opera nel sistema che organizza, gestisce ed assiste il trasferimento di persone e di merci. Cura la conduzione del mezzo e l'organizzazione degli spostamenti nel rispetto dell'ambiente, della sicurezza, dell'ergonomia, dell'economicità del trasporto e delle normative internazionali, nazionali e locali in materia.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pianificare, organizzare e monitorare le risorse necessarie al trasporto in conformità alle norme e ai principi di sicurezza, ergonomia, salvaguardia ambientale ed economia; - Curare la conduzione del mezzo di trasporto e dei suoi impianti. - Organizzare e sovrintendere le attività di supporto al trasferimento di merci e/o persone

Indicazioni circa la referenziazione al quinto livello EQF sono contenute nel Decreto 7/9/2011; all'Articolo 3, si legge infatti che "le competenze per l'accesso ai percorsi formativi delle fondazioni ITS relativi a ciascuna area tecnologica sono costituite dai risultati di apprendimento attesi a conclusione del quinquennio contenuti nei regolamenti (...) concernenti rispettivamente il riordino degli istituti professionali e degli istituti tecnici (...) ferma restando la possibilità per giovani e anche adulti occupati di accedere ai percorsi degli ITS con qualsiasi diploma di istruzione secondaria superiore".

Qui di seguito si esemplifica la correlazione della Qualificazione di Tecnico Superiore per la mobilità delle persone e delle merci, sulla base dell'analisi dei suoi elementi descrittivi:

LIV	EQF		Tecnico Superiore per la mobilità delle persone e delle merci
	Competenza	Esplificazione nazionale	
4	Sapersi gestire autonomamente, nel quadro di istruzioni in un contesto di lavoro o di studio, di solito prevedibili, ma soggetti a cambiamenti; Sorvegliare il lavoro di routine di altri, assumendo una certa responsabilità per la valutazione e il miglioramento di attività lavorative o di studio	Contesto di lavoro/studio Prevedibile, ma soggetto a cambiamenti Tipologia di compiti, problemi e approcci di fronteggiamento Specialistici Autonomia/responsabilità Gestione autonoma delle attività nell'ambito di istruzioni date	Curare la conduzione del mezzo di trasporto e dei suoi impianti. → <i>Compiti specialistici</i>

5	Saper gestire e sorvegliare attività nel contesto di attività lavorative o di studio esposte a cambiamenti imprevedibili; Esaminare e sviluppare le prestazioni proprie e di altri	Contesto di lavoro/studio Esposto a cambiamenti imprevedibili Tipologia di compiti, problemi e approcci di fronteggiamento Non consueti e non determinati, che implicano soluzioni creative Autonomia/responsabilità Gestire e sorvegliare attività non di routine esposti a cambiamenti imprevedibili Esaminare e sviluppare le prestazioni proprie e di altri	Pianificare, organizzare e monitorare le risorse necessarie al trasporto in conformità alle norme e ai principi di sicurezza, ergonomia, salvaguardia ambientale ed economia; Organizzare e sovrintendere le attività di supporto al trasferimento di merci e/o persone → <i>Contesto soggetto a variabilità</i> → <i>Autonomia e compiti di sovrintendenza</i>
---	--	---	--

Garanzia di qualità

Per quanto riguarda la presenza di criteri di qualità si può rilevare che il Decreto 7 settembre 2011 concernente le norme delle qualificazioni ITS recepisce la Raccomandazione del Parlamento e del Consiglio sull'istituzione di un quadro europeo di riferimento per la qualità dell'istruzione e della formazione professionale.

Per quanto riguarda i percorsi IFTS, questi sono erogati da associazioni costituite da una pluralità di soggetti: scuole, Università, imprese, strutture formative accreditate dalle Regioni. Proprio in virtù del fatto che le strutture formative rispondono ai criteri/requisiti previsti dai sistemi di accreditamento regionali, si può considerare presidiata la qualità dell'offerta formativa dei percorsi IFTS.

6. APPLICAZIONE DELL'IMPIANTO DI REFERENZIAZIONE: TITOLI ACCADEMICI E NON ACCADEMICI (6 – 7 – 8)

Titoli accademici

Principio dei LOs e Coerenza al livello

Come già precedentemente esplicitato, con l'ultima riforma (Decreto 22 ottobre 2004, n. 270) sono stati istituiti due cicli formativi: la Laurea, e la Laurea magistrale; sussistono però ancora Corsi di Laurea a ciclo unico. I Cicli sono espressi sulla base dei Descrittori di Dublino adottati nell'EHEA Framework²⁸ (conoscenza e capacità di comprensione *knowledge and understanding*; capacità di applicare conoscenza e comprensione *applying knowledge and understanding*; autonomia di giudizio *making judgements*; abilità comunicative *communication skills*; capacità di apprendimento *learning skills*). Per i livelli di qualifica più alti acquisibili nell'istruzione superiore, il Quadro europeo definito nell'ambito dell'EHEA Framework e quello per l'apprendimento permanente (EQF) coesistono; non ci sono importanti differenze tra i due quadri, benché il linguaggio dell'EQF non sia perfettamente identico a quello dell'EHEA Framework. L'equivalenza dei due quadri è stata esplicitamente riconosciuta nel 2007 dai Ministri responsabili dell'istruzione superiore riuniti a Londra (cfr. Comunicato) ed è stata reciprocamente esplicitata nella Raccomandazione EQF.

Qui di seguito sono dapprima descritti i Cicli sulla base dei Descrittori di Dublino adottati nell'EHEA Framework e i corrispondenti titoli rilasciati; a seguire è riportata la corrispondenza formale tra i descrittori 6.7. e 8 del Quadro EQF e il “*Quadro dei titoli accademici dell'area europea dell'istruzione superiore, approvato dai ministri responsabili dell'istruzione superiore riuniti a Bergen nel maggio 2005, nel contesto del processo di Bologna*”, sulla base di quanto esplicitato nella Raccomandazione EQF:

Descrizione dei Cicli sulla base dei descrittori di Dublino e corrispondenti titoli rilasciati	
Cicli	Titoli
<p>1° Ciclo</p> <p>I titoli finali di primo ciclo possono essere conferiti a studenti che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • abbiano dimostrato conoscenze e capacità di comprensione in un campo di studi di livello post secondario e siano a un livello che, caratterizzato dall'uso di libri di testo avanzati, include anche la conoscenza di alcuni temi d'avanguardia nel proprio campo di studi; • siano capaci di applicare le loro conoscenze e capacità di comprensione in maniera da dimostrare un approccio professionale al loro lavoro, e possiedano competenze adeguate sia per ideare e sostenere argomentazioni che per risolvere problemi nel proprio campo di studi; • abbiano la capacità di raccogliere e interpretare i dati (normalmente nel proprio campo di studio) ritenuti utili a determinare giudizi autonomi, inclusa la riflessione su temi sociali, scientifici o etici ad essi connessi; 	<p>Laurea</p> <p>Questo titolo viene rilasciato al termine di un corso di laurea che ha l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, anche nel caso in cui sia orientato all'acquisizione di specifiche conoscenze professionali. Accesso tramite: diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.</p> <p>Durata: 3 anni</p> <p>Ammissione a corsi di: Laurea Magistrale; Master universitario di primo livello; Diploma accademico di secondo livello; Diploma accademico di specializzazione; Corso di perfezionamento o Master</p>

²⁸ “A Framework for Qualifications of the European Higher Education Area”, Bologna Working Group on Qualifications Frameworks, pubblicato dal Ministry of Science, Technology and Innovation, Copenhagen, scaricabile dal sito www.vtu.dk.

<ul style="list-style-type: none"> • sappiano comunicare informazioni, idee, problemi e soluzioni a interlocutori specialisti e non specialisti; • abbiano sviluppato quelle capacità di apprendimento che sono loro necessarie per intraprendere studi successivi con un alto grado di autonomia. 	
<p>2° Ciclo</p> <p>I titoli finali di secondo ciclo possono essere conferiti a studenti che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • abbiano dimostrato conoscenze e capacità di comprensione che estendono e/o rafforzano quelle tipicamente associate al primo ciclo e consentono di elaborare e/o applicare idee originali, spesso in un contesto di ricerca; • siano capaci di applicare le loro conoscenze, capacità di comprensione e abilità nel risolvere problemi a tematiche nuove o non familiari, inserite in contesti più ampi (o interdisciplinari) connessi al proprio settore di studio; • abbiano la capacità di integrare le conoscenze e gestire la complessità, nonché di formulare giudizi sulla base di informazioni limitate o incomplete, includendo la riflessione sulle responsabilità sociali ed etiche collegate all'applicazione delle loro conoscenze e giudizi; • sappiano comunicare in modo chiaro e privo di ambiguità le loro conclusioni, nonché le conoscenze e la ratio ad esse sottese, a interlocutori specialisti e non specialisti; • abbiano sviluppato quelle capacità di apprendimento che consentano loro di continuare a studiare per lo più in modo auto-diretto o autonomo. 	<p>Laurea magistrale</p> <p>Questo titolo viene rilasciato al termine di un corso di laurea magistrale che ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici</p> <p>Accesso tramite: Laurea, Diploma Universitario di durata triennale, Diploma accademico di primo livello o altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo</p> <p>Durata: 2 anni</p> <p>Ammissione a corsi di: Dottorato di Ricerca; Diploma di Specializzazione; Master universitario di secondo livello; Diploma accademico di formazione alla ricerca</p> <p>Questo titolo viene rilasciato anche al termine di un il corso di laurea a ciclo unico.</p> <p>Le classi di Laurea Magistrale a ciclo unico: LMG/01 Giurisprudenza; LM - 4 Architettura e ingegneria edile – architettura (quinquennale); LM - 13 Farmacia e farmacia industriale; LM – 41 Medicina e chirurgia; LM - 42 Medicina veterinaria; LM - 46 Odontoiatria e protesi dentaria</p>
<p>3° Ciclo</p> <p>I titoli finali di terzo ciclo possono essere conferiti a studenti che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • abbiano dimostrato sistematica comprensione di un settore di studio e padronanza del metodo di ricerca ad esso associati; • abbiano dimostrato capacità di concepire, progettare, realizzare e adattare un processo di ricerca con la probità richiesta allo studioso; • abbiano svolto una ricerca originale che amplia la frontiera della conoscenza, fornendo un contributo che, almeno in parte, merita la pubblicazione <p>a livello nazionale o internazionale;</p> <ul style="list-style-type: none"> • siano capaci di analisi critica, valutazione e sintesi di idee nuove e complesse; • sappiano comunicare con i loro pari, con la più ampia comunità degli studiosi e con la società in generale nelle materie di loro competenza; • siano capaci di promuovere, in contesti accademici e professionali, un avanzamento tecnologico, sociale o culturale nella società basata sulla conoscenza 	<p>Dottorato di ricerca</p> <p>Questo titolo viene rilasciato al termine di un dottorato di ricerca che fornisce le competenze necessarie per esercitare, presso università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione</p> <p>Accesso tramite: Laurea Magistrale o un titolo straniero corrispondente</p> <p>Ammissione tramite: pubblico concorso</p> <p>Durata: minimo 3 anni</p>

Descrittori EQF per i livelli 6-7-8 con esplicito riferimento al “Quadro dei titoli accademici dell'area europea dell'istruzione superiore”			
Livello 6 (**)	Conoscenze avanzate in un ambito di lavoro o di studio, che presuppongano una comprensione critica di teorie e principi	Abilità avanzate, che dimostrino padronanza e innovazione necessarie a risolvere problemi complessi ed imprevedibili in un ambito specializzato di lavoro o di studio	Gestire attività o progetti, tecnico/professionali complessi assumendo la responsabilità di decisioni in contesti di lavoro o di studio imprevedibili. Assumere la responsabilità di gestire lo sviluppo professionale di persone e gruppi
(**) Il descrittore per il primo ciclo nel Quadro dei titoli accademici dell'area europea dell'istruzione superiore, approvato dai ministri responsabili dell'istruzione superiore riuniti a Bergen nel maggio 2005, nel contesto del processo di Bologna, corrisponde ai risultati dell'apprendimento al livello 6 del Quadro europeo delle qualifiche.			
Livello 7 (***)	Conoscenze altamente specializzata, parte delle quali all'avanguardia in un ambito di lavoro o di studio, come base del pensiero originario e/o della ricerca. Consapevolezza critica di questioni legate alla conoscenza all'interfaccia tra ambiti diversi	Abilità specializzate, orientate alla soluzione di problemi, necessarie nella ricerca e/o nell'innovazione al fine di sviluppare conoscenze e procedure nuove e integrare la conoscenza ottenuta in ambiti diversi	Gestire e trasformare contesti di lavoro o di studio complessi, imprevedibili che richiedono nuovi approcci strategici. Assumere la responsabilità di contribuire alla conoscenza e alla prassi professionale e/o di verificare le prestazioni strategiche dei gruppi.
(***) Il descrittore per il secondo ciclo nel Quadro dei titoli accademici dell'area europea dell'istruzione superiore, approvato dai ministri responsabili dell'istruzione superiore riuniti a Bergen nel maggio 2005, nel contesto del processo di Bologna, corrisponde ai risultati dell'apprendimento al livello 7 del Quadro europeo delle qualifiche.			
Livello 8 (****)	Le Conoscenze più all'avanguardia in un ambito di lavoro o di studio e all'interfaccia tra settori diversi	Le abilità e le tecniche più avanzate e specializzate, comprese le capacità di sintesi e di valutazione, necessarie a risolvere problemi complessi della ricerca e/o dell'innovazione e ad estendere e ridefinire le conoscenze o le pratiche professionali	Dimostrare effettiva autorità, capacità di innovazione, autonomia, integrità tipica dello studioso e del professionista e impegno continuo nello sviluppo di nuove idee o processi all'avanguardia in contesti di lavoro, di studio
(****) Il descrittore per il terzo ciclo nel Quadro dei titoli accademici dell'area europea dell'istruzione superiore, approvato dai ministri responsabili dell'istruzione superiore riuniti a Bergen nel maggio 2005, nel contesto del processo di Bologna, corrisponde ai risultati dell'apprendimento al livello 8 del Quadro europeo delle qualifiche.			

Altri Titoli rilasciati dalle Istituzioni universitarie:

- Diploma di Scuole dirette a fini speciali (Sdafs) (primo ciclo)
- Diploma Universitario (primo ciclo)
- Diploma di Laurea: titolo del vecchio ordinamento (secondo ciclo)
- Diploma di perfezionamento/di Corso di perfezionamento
- Master Universitario di primo livello (secondo ciclo)
- Master Universitario di secondo livello (terzo ciclo)
- Diploma di Specializzazione (terzo ciclo)

Qui di seguito è esplicitata per ogni titolo la correlazione al livello EQF e il numero di crediti corrispondenti:

Laurea
 Classificazione: titolo di primo ciclo (6° livello EQF)
 Crediti: 180
 Laurea Magistrale
 Classificazione: titolo di secondo ciclo (7° livello EQF)
 Crediti: 120
 Laurea Magistrale/Specialistica a ciclo unico
 Classificazione: titolo di secondo ciclo (7° livello EQF)
 Crediti: da 300 a 360
 Dottorato di Ricerca
 Classificazione: titolo di terzo ciclo (8° livello EQF)
 Crediti: non previsti

Per gli altri titoli:

Diploma di Laurea: titolo del vecchio ordinamento
 Classificazione: titolo universitario di secondo ciclo (7° livello EQF)
 Crediti: non previsti
 Diploma di Perfezionamento/di Corso di Perfezionamento
 Classificazione: attestato universitario
 Crediti: non previsti
 Diploma di Scuole dirette a fini speciali (Sdafs): titolo del vecchio ordinamento corsi triennali
 Classificazione: titolo universitario di primo ciclo (6° livello EQF)
 Crediti: non previsti
 Diploma di Specializzazione
 Classificazione: titolo di terzo ciclo (8° livello EQF)
 Crediti: da 120 a 360
 Diploma universitario: titolo del vecchio ordinamento
 Classificazione: titolo universitario di primo ciclo (6° livello EQF)
 Crediti: non previsti
 Master universitario di primo livello
 Classificazione: titolo di secondo ciclo (7° livello EQF)
 Crediti: minimo 60
 Master universitario di secondo livello
 Classificazione: titolo di terzo ciclo (8° livello EQF)
 Crediti: minimo 60

Correlazione all'EQF dei titoli rilasciati dai percorsi di formazione superiore universitaria:

Livello EQF	Titolo italiano
6	Laurea Diploma Universitario (vecchio ordinamento) Diploma di Scuole dirette a fini speciali (Sdafs) corsi triennali
7	Laurea magistrale Diploma di Laurea (vecchio ordinamento) Laurea Magistrale a ciclo unico Master universitario di primo livello
8	Dottorato di Ricerca Master universitario di secondo livello Diploma di Specializzazione

Per quanto riguarda la presenza di descrittori formulati in termini di risultati dell'apprendimento tutta la più recente normativa sui corsi di laurea è orientata in questo senso, mentre più eterogenea è l'offerta formativa riguardante master, specializzazioni e dottorato.

Le 'Linee guida per la definizione dei nuovi ordinamenti didattici per la progettazione dei percorsi formativi di primo e di secondo livello' presentate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sottolineano inoltre la necessità di migliorare la qualità dei percorsi e la loro coerenza con il quadro europeo che si attua nell'ambito del Processo di Bologna.

Gli atenei italiani hanno riformulato gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea utilizzando un format comune (Regolamenti Didattici di Ateneo - RaD DM 270/2004²⁹), che prevede esplicitamente la dichiarazione dei Risultati di apprendimento attesi, espressi tramite i Descrittori europei del titolo di studio (DM 16/03/2007, art. 3, comma 7). Pertanto, gli obiettivi formativi di un determinato corso di studio comprendono sia obiettivi formativi qualificanti, espressi dai decreti ministeriali ed automaticamente riportati negli ordinamenti delle università, che obiettivi formativi specifici e risultati di apprendimento attesi che vengono invece indicati dai singoli atenei. Questi ultimi sono tenuti a descrivere il corso di studio, il percorso formativo e gli obiettivi specifici, indicare i *learning outcomes* attesi con riferimento ai descrittori di Dublino, indicare il significato del corso di studio sotto il profilo occupazionale, ed infine individuare gli sbocchi professionali anche facendo riferimento alle attività classificate dall'ISTAT.

Il Ministero dell'Università e della Ricerca in collaborazione con il Cineca (Consorzio Interuniversitario) ha già predisposto un servizio di ricerca on-line di Atenei e Corsi di Laurea all'interno del quale i programmi di moltissimi Corsi di Laurea sono esplicitati in risultati di apprendimento espressi tramite i Descrittori europei del Titolo di Studio (<http://cercauniversita.cineca.it/>).

Con la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010 (entrata formalmente in vigore il 29 gennaio 2011) che ha introdotto sostanziali modifiche agli organi ed all'articolazione interna delle Università³⁰, si prevede una restrizione dell'offerta formativa con conseguente riduzione del numero di facoltà. Tuttavia, la legge non ha ancora pieno effetto poiché dipendente dall'emanazione di numerosi decreti attuativi³¹.

**Garanzia
di qualità**

Per quanto riguarda la presenza di criteri di qualità omogenei con quelli indicati nella Raccomandazione, nel sistema italiano dell'istruzione superiore universitaria l'attenzione all'assicurazione della qualità è ben visibile. Le *Linee guida* citate fanno esplicito riferimento all'assicurazione della qualità: "Nell'ambito del Processo di Bologna, di cui il nostro paese è stato promotore fin dall'inizio (1999), i Ministri dell'Istruzione superiore dei paesi partecipanti - attualmente 47 - hanno fissato nel corso del tempo una serie di obiettivi tendenti a realizzare lo Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore

²⁹ Si veda anche a tal proposito il Decreto Ministeriale 31 ottobre 2007 n. 544.

³⁰ Dal punto di vista istituzionale razionalizza il sistema di governo delle Università: abolisce il bicameralismo perfetto esistente tra Senato accademico e Consiglio di Amministrazione (Cda), assegnando a quest'ultimo una *golden share*; introduce nel Cda una quota di membri esterni; rafforza il ruolo del Rettore; cancella le Facoltà e assegna le competenze didattiche ai Dipartimenti, finora responsabili della sola ricerca. Viene previsto un nuovo Fondo destinato a premiare il merito degli studenti, mentre una quota crescente di risorse sarà distribuita alle Università in base alla valutazione (attualmente il 10% del Fondo di Finanziamento Ordinario). Vengono poi rivisti i meccanismi di reclutamento dei docenti: è reintrodotta l'abilitazione nazionale e creata la figura del ricercatore a tempo determinato con possibilità di promozione a professore associato.

³¹ E' prevista l'approvazione di almeno 47 decreti ministeriali e dei nuovi Statuti delle Università.

attraverso la progressiva convergenza delle architetture dei sistemi nazionali. Il perseguimento di tali obiettivi, che insieme a scelte di carattere nazionale ha motivato la riforma degli ordinamenti didattici, richiede ora degli adempimenti precisi per aderire alle indicazioni sulla qualità dei corsi di studio e sull'assetto generale dei tre cicli sottoscritte dai Ministri nell'ultimo incontro di Bergen (2005). In particolare l'ANVUR [Agenzia Nazionale di Valutazione dell'Università e della Ricerca] ha come riferimento il documento ENQA (European Network of Quality Assurance Agencies) che fornisce standard e linee guida sia per le attività di valutazione interna ed esterna dei corsi di studio che per il funzionamento delle stesse agenzie di valutazione esterna”.

Lo schema di Decreto del Presidente della Repubblica recante “Regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR)”, adottato ai sensi dell'art. 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, è stato approvato definitivamente con il DPR n. 76 del 1 febbraio 2010.

Secondo questo regolamento, l'Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile. L'autonomia dell'Agenzia rispetto al Ministero e al Governo è assicurata dal fatto che il Presidente e il Comitato di selezione che individuerà i membri del Consiglio direttivo saranno nominati dal Presidente della Repubblica.

Compito dell'Agenzia è di promuovere “la cultura della qualità e del merito del sistema italiano delle università e della ricerca operando in coerenza con le migliori prassi di valutazione dei risultati a livello internazionale e in base ai principi di autonomia, imparzialità, professionalità, trasparenza e pubblicità degli atti”.

L'Agenzia sovrintende al sistema pubblico nazionale di valutazione della qualità delle università e degli enti di ricerca e ne cura la valutazione esterna, svolge, quindi, “le funzioni di agenzia nazionale sull'assicurazione della qualità, così come previste dagli accordi europei in materia”.

L'ANVUR, inoltre, ha il compito di emettere pareri sui decreti attuativi della legge di riforma universitaria del 30 Dicembre 2010, n. 240.

Per assolvere ai compiti assegnati, l'Agenzia svolge tra le altre le seguenti attività:

- valuta la qualità dei processi, i risultati e i prodotti delle attività di gestione, formazione, ricerca;
- definisce criteri e metodologie per la valutazione, in base a parametri oggettivi e certificabili, delle strutture delle università e degli enti di ricerca, e dei corsi di studio universitari, ai fini dell'accreditamento periodico degli stessi da parte del Ministro, prevedendo comunque il contributo delle procedure di auto-valutazione;
- fissa i requisiti minimi cui le Università si attengono per le procedure di valutazione dell'efficacia della didattica;
- l'efficienza e l'efficacia dell'attività didattica sulla base di standard qualitativi di livello internazionale, anche con riferimento agli esiti dell'apprendimento da parte degli studenti ed al loro adeguato inserimento nel mondo del lavoro;

L'Agenzia rende pubblici i risultati delle proprie analisi e valutazioni e redige annualmente un Rapporto sullo stato del sistema universitario e della ricerca, che viene presentato al Ministro, che lo trasmette al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Comitato interministeriale per la programmazione economica e al Parlamento.

Con l'entrata in funzione dell'Agenzia, sono stati soppressi gli organismi vigenti che si occupano della valutazione: il CNVSU (Comitato Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario) e il CIVR (Comitato di Indirizzo per la Valutazione della Ricerca).

Titoli rilasciati nel Sistema dell'Alta Formazione Artistica e Musicale

**Principio dei LOs e
Coerenza al livello**

Le istituzioni AFAM rilasciano i seguenti titoli:

- a) diploma accademico di primo livello, conseguito al termine del corso di diploma accademico di primo livello;
- b) diploma accademico di secondo livello, conseguito al termine del corso di diploma accademico di secondo livello;
- c) diploma accademico di specializzazione, conseguito al termine del corso di specializzazione;
- d) diploma accademico di formazione alla ricerca conseguito al termine del corso di formazione alla ricerca nel campo corrispondente;
- e) diploma di perfezionamento o master, conseguito al termine del corso di perfezionamento.

La struttura attuale degli AFAM è analoga a quella dell'università, come per quest'ultima si può affermare che il riferimento ai livelli EQF è automatico per quanto riguarda il diploma accademico di primo e secondo livello e il diploma accademico di formazione alla ricerca, che corrispondono ai titoli rilasciati nei tre cicli universitari. Per i titoli rilasciati al termine dei corsi di specializzazione e dei corsi di perfezionamento o master, vale quanto detto per i corrispondenti corsi universitari, considerato anche il fatto che il valore legale dei titoli rilasciati in ambito AFAM è equipollente a quello dei titoli rilasciati in ambito universitario.

Per quanto riguarda la presenza di descrittori formulati in termini di risultati dell'apprendimento, diversamente da quanto è stato stabilito per i corsi universitari, non risulta che esistano specifiche norme prescrittive l'utilizzo dei risultati di apprendimento come descrittori delle qualifiche rilasciate, di cui sono invece esplicitati gli obiettivi formativi, intesi come "l'insieme di conoscenze e abilità che caratterizzano il profilo culturale e professionale, al conseguimento delle quali il corso di studio è finalizzato" (DPR 8 luglio 2005, n.212).

Garanzia di qualità

Anche per quanto riguarda la presenza di criteri qualità omogenei con quelli indicati nella Raccomandazione, nel sistema AFAM sono stati assunti impegni analoghi a quelli stabiliti per l'università.

SEZIONE 4 – ALLEGATI

ANNEX 1 – SCHEDE ESEMPLIFICATIVE QUALIFICAZIONI

Scheda descrittiva qualificazione Operatore Professionale

Qualificazione	Attestato di Qualifica di operatore professionale
Livello EQF	Livello 3
Percorso di acquisizione	L'attestato di qualifica di operatore professionale si acquisisce attraverso percorsi triennali di Istruzione e Formazione professionale (IeFP). L'accesso è possibile dopo il superamento dell'esame di stato al termine del III anno di scuola secondaria di I grado
Descrizione dei Risultati dell'apprendimento (LO)	<p>I percorsi di IeFP fanno riferimento a standard minimi formativi relativi alle competenze di base e alle competenze tecnico-professionali comuni e specifiche, assunti come risultati di apprendimento, che prevede l'acquisizione delle seguenti competenze in esito:</p> <ul style="list-style-type: none"> • competenze di base di carattere linguistico, matematico, scientifico, tecnologico, storico-sociale ed economico • competenze tecnico-professionali comuni (sicurezza, qualità, salute, ambiente) • competenze tecnico-professionali specifiche relative ai contenuti professionali della figura nazionale di riferimento. <p>In particolare si fa esplicito riferimento a: “standard minimi formativi che hanno come oggetto fondamentale la competenza intesa come comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e personale”</p> <p>Inoltre le figure e indirizzi identificati nel Repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione sono descritti “secondo descrittori e definizioni di cui alla Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla costituzione del Quadro Europeo delle Qualificazioni per l'apprendimento permanente del 23 aprile 2008”</p> <p>Nell'Allegato A dell'accordo vengono riportate le indicazioni descrittivo – costruttive delle competenze, abilità e conoscenze in coerenza con l'EQF, che vengono descritte per ciascuna figura.</p>
Autorità competente per il rilascio della qualificazione/certificazione	Regioni
Fonti normative	<p>Istituzione: Legge n. 53/2003; d.lgs. 226/2005; decreto interministeriale 29 novembre 2007</p> <p>Leggi regionali sulla disciplina del sistema regionale dell'Istruzione e formazione professionale</p> <p>Definizione dei risultati di apprendimento: Accordo Stato-Regioni del 27 luglio 2011 e del 19 gennaio 2012</p>

Scheda descrittiva qualificazione Diploma professionale di tecnico

Qualificazione	Diploma professionale di tecnico
Livello EQF	Livello 4
Percorso di acquisizione	Il Diploma professionale di tecnico si acquisisce attraverso percorsi quadriennali di Istruzione e Formazione professionale (IeFP); L'accesso ai percorsi prevede il superamento dell'esame di stato al termine del III anno di scuola secondaria di I grado.
Descrizione dei Risultati dell'apprendimento (LO)	<p>I percorsi di IeFP fanno riferimento a standard minimi formativi relativi alle competenze di base e alle competenze tecnico-professionali comuni e specifiche, assunti come risultati di apprendimento, che prevede l'acquisizione delle seguenti competenze in esito:</p> <ul style="list-style-type: none"> • competenze di base di carattere linguistico, matematico, scientifico, tecnologico, storico-sociale ed economico • competenze tecnico-professionali comuni (sicurezza, qualità, salute, ambiente) • competenze tecnico-professionali specifiche relative ai contenuti professionali della figura nazionale di riferimento. <p>In particolare si fa esplicito riferimento a: “standard minimi formativi che hanno come oggetto fondamentale la competenza intesa come comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e personale”</p> <p>Inoltre le figure e indirizzi identificati nel Repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione sono descritti “secondo descrittori e definizioni di cui alla Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla costituzione del Quadro Europeo delle Qualificazioni per l'apprendimento permanente del 23 aprile 2008”</p>
Autorità competente per il rilascio della qualificazione/certificazione	Regioni
Fonti normative	<p>Istituzione: Legge n. 53/2003; d.lgs. 226/2005; decreto interministeriale 29 novembre 2007</p> <p>Leggi regionali sulla disciplina del sistema regionale dell'Istruzione e formazione professionale</p> <p>Definizione dei risultati di apprendimento: Accordo Stato-Regioni del 27 luglio 2011 e del 19 gennaio 2012</p>

Scheda descrittiva qualificazione Diploma di istruzione secondaria superiore

Qualificazione	Diploma di istruzione secondaria superiore
Livello EQF	4
Percorso di acquisizione	<p>Il Diploma di istruzione secondaria si distingue in tre tipologie: diploma liceale, diploma di istruzione tecnica, diploma di istruzione professionale. I percorsi di istruzione secondaria superiore hanno durata quinquennale: per i licei e gli istituti tecnici sono previsti due bienni più il V anno, mentre gli istituti professionali si strutturano in due bienni, di cui il secondo formato da 1+1 annualità, e il V anno.</p> <p>L'articolazione dei percorsi liceali prevede due licei (classico e linguistico), quattro opzioni tra scientifico e scienze umane (scientifico-tecnologico e scienze umane settore economico sociale), due sezioni del musicale e coreutico, tre indirizzi nell'artistico. L'articolazione degli istituti tecnici e professionali non prevede opzioni, bensì settori e indirizzi.</p> <p>Tutti i percorsi si concludono con un esame di Stato, secondo le vigenti disposizioni sugli esami conclusivi dell'istruzione secondaria superiore. Al superamento dell'esame di Stato conclusivo viene rilasciato il titolo di diploma di istruzione secondaria superiore, che si distingue in tre tipologie: diploma liceale; diploma di istruzione tecnica; diploma di istruzione professionale.</p> <p>Il predetto diploma costituisce titolo necessario per l'accesso all'università ed agli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, agli istituti tecnici superiori e ai percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore.</p> <p>Il titolo è acquisibile anche attraverso percorsi di apprendistato di alta formazione e ricerca.</p>
Descrizione dei Risultati dell'apprendimento (LO)	<p>Per i Licei: secondo i regolamenti di riforma, i risultati sono declinati in conoscenze, abilità e competenze in relazione alla Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF) e le attività e gli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti sono finalizzati al conseguimento delle conoscenze, delle abilità e delle competenze essenziali ed irrinunciabili in rapporto allo specifico percorso liceale</p> <p>Il Profilo educativo, culturale e professionale dello studente (PECUP) identifica i risultati dell'apprendimento comuni a tutti i percorsi liceali e i risultati dell'apprendimento relativi ai singoli percorsi.</p> <p>Per l'Istruzione tecnica e Professionale: secondo i regolamenti di riforma, i risultati sono declinati in conoscenze, abilità e competenze in relazione alla Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF)</p> <p>Le indicazioni nazionali, specifiche per tipologia di percorso, definiscono i risultati dell'apprendimento per ciascun insegnamento</p>
Autorità competente per il rilascio della qualificazione /	

certificazione	MIUR/Istruzione
Fonti normative	<p>Avvio ultima riforma: Legge n. 53/2003; Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e successive modificazioni DPR n.89/2010 riguardante i Regolamenti di riordino dei licei;DPR n.88/2010 riguardante il riordino dell'istruzione tecnica;DPR n.87/2010 riguardante il riordino dell'istruzione professionale.</p> <p>Definizione Risultati dell'apprendimento:Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei</p> <p>Regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti professionali ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.</p> <p>DPR n.89/2010 riguardante i Regolamenti di riordino dei licei Allegato A DPR 15 marzo 2010, n. 88 di riordino dell'istruzione tecnica.</p> <p>Allegato A DPR n.87/2010 riguardante il riordino dell'istruzione professionale</p> <p>Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali</p> <p>Indicazioni nazionali per l'adempimento dell'obbligo di istruzione nell'istruzione tecnica (allegato A)</p> <p>Indicazioni nazionali per l'adempimento dell'obbligo di istruzione nell'istruzione professionale (allegato A)</p>

Scheda descrittiva qualificazione Certificato di specializzazione tecnica superiore

Qualificazione	Certificato di specializzazione tecnica superiore
Livello EQF	Livello 4
Percorso di acquisizione	<p>Il certificato di specializzazione tecnica superiore si acquisisce a conclusione di un percorso formativo di 800 ore al massimo (oppure di un percorso di apprendistato) e il superamento di verifiche finali delle competenze acquisite.</p> <p>I percorsi IFTS sono programmati dalle Regioni nell'ambito delle loro competenze esclusive in materia di programmazione dell'offerta formativa. I settori economici riguardano Agricoltura, Industria e artigianato (manifatture, ICT, edilizia), Turismo, Trasporti, Servizi pubblici e servizi privati di interesse sociale, Servizi assicurativi e finanziari. L'accesso ai percorsi prevede il possesso di uno dei seguenti titoli:</p> <ul style="list-style-type: none"> - diploma di istruzione secondaria superiore; - diploma professionale di tecnico di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, articolo 20, comma 1, lettera c). <p>L'accesso ai percorsi IFTS è consentito anche a coloro che sono in possesso dell'ammissione al quinto anno dei percorsi liceali, nonché a coloro che non sono in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore, previo accreditamento delle competenze acquisite in precedenti percorsi di istruzione, formazione e lavoro successivi all'assolvimento dell'obbligo di istruzione.</p>
Descrizione dei Risultati dell'apprendimento (LO)	<p>I percorsi IFTS si basano su un sistema di standard minimi di competenze comuni (detti Standard di base e trasversali) e tecnico-professionali, vevoli sul piano nazionale e strutturati in Unità Capitalizzabili (UC) (Allegato A Accordo Conferenza Unificata del 29-4-2004 e Accordo Conferenza unificata del 16 marzo 2006); il "linguaggio" dell'impianto di standard non è del tutto identico, ma ampiamente coerente con l'approccio per LOs; gli standard non solo presentano descrittori dei risultati di apprendimento in termini di competenze e di saperi operativi, ma sono anche corredati di criteri per la valutazione di tali risultati. L'analisi di questi descrittori conferma che i risultati di apprendimento degli IFTS sono coerenti con quelli del livello 4 EQF</p>
Autorità competente per il rilascio della qualificazione/certificazione	Regioni
Fonti normative	<p>Istituzione: Legge n. 144/1999; Legge n. 296/2006; Legge 40/2007 (art.13); Decreto del presidente Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008 ; Decreto-legge n. 5/2012 convertito con legge n. 35/2012</p> <p>Definizione dei risultati di apprendimento: Accordo Conferenza Unificata del 29 aprile 2004. Accordo Conferenza Unificata del 16 marzo 2006.</p>

Scheda descrittiva qualificazione Diploma di tecnico superiore

Qualificazione	Diploma di tecnico superiore
Livello EQF	Livello 5
Percorso di acquisizione	Il Diploma di tecnico superiore si acquisisce a conclusione di un percorso formativo di 2000 ore realizzato dagli Istituti Tecnici Superiori (ITS) e il superamento di verifiche finali delle competenze acquisite. I settori economici riguardano: Efficienza energetica, Mobilità sostenibile, Nuove tecnologie per la vita, Nuove tecnologie per il made in Italy, Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali, Tecnologie dell'informazione e della comunicazione. L'accesso ai percorsi prevede il possesso del diploma di istruzione secondaria superiore.
Descrizione dei Risultati dell'apprendimento (LO)	Le competenze in esito ai percorsi ITS sono riferibili al Quadro Europeo delle qualificazioni per l'apprendimento permanente e comprendono : Competenze linguistiche, comunicative e relazionali, scientifiche giuridiche ed economiche, organizzative e gestionali, comuni a tutte le figure nazionali di riferimento dei diplomi di tecnico superiore. Competenze tecnico professionali specifiche per ciascuna figura nazionale di tecnico superiore
Autorità competente per il rilascio della qualificazione/certificazione	MIUR
Fonti normative	Istituzione: legge finanziaria 2007, legge 40/2007 (art.13), DPCM 25 gennaio 2008 G.U. n 86 dell'11 aprile 2008 recante "linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e per la costituzione degli Istituti tecnici superiori"; Decreto Interministeriale 7 settembre 2011; Decreto-legge n. 5/2012 convertito con legge n. 35/2012 Definizione dei risultati di apprendimento DPCM 25 gennaio 2008 (articoli 4 e 7); Decreto MIUR di concerto con il Ministero del Lavoro del 7 settembre 2011.

Scheda descrittiva qualificazione Laurea (I ciclo)

Qualificazione	Laurea (I ciclo)
Livello EQF	6
Percorso di acquisizione	Il titolo viene rilasciato al termine di un corso di laurea, di durata triennale, che ha l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, anche nel caso in cui sia orientato all'acquisizione di specifiche conoscenze professionali. Il titolo è conseguibile anche in apprendistato. Per accedere è necessario essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. Il titolo permette l'ammissione ai corsi di: Laurea Magistrale, Master universitario di primo livello, Diploma accademico di secondo livello, Diploma accademico di specializzazione, Corso di perfezionamento o Master.
Descrizione dei Risultati dell'apprendimento (LO)	Lo studente in possesso del titolo : <ul style="list-style-type: none"> • dimostra conoscenze e capacità di comprensione in un campo di studi di livello post secondario ad un livello che includa anche la conoscenza di alcuni temi d'avanguardia nel proprio campo di studi; • è capace di applicare conoscenze e capacità di comprensione in maniera da dimostrare un approccio professionale al lavoro, e possieda competenze adeguate sia per ideare e sostenere argomentazioni che per risolvere problemi nel proprio campo di studi; • sa raccogliere e interpretare i dati (normalmente nel proprio campo di studio) ritenuti utili a determinare giudizi autonomi, inclusa la riflessione su temi sociali, scientifici o etici ad essi connessi; • riesce a comunicare informazioni, idee, problemi e soluzioni a interlocutori specialisti e non specialisti; • ha sviluppato capacità di apprendimento necessarie ad intraprendere studi successivi con un alto grado di autonomia.
Autorità competente per il rilascio della qualificazione / certificazione	MIUR
Fonti normative	Istituzione: Decreto Ministeriale n. 270 del 2004. Definizione dei risultati di apprendimento: Decreto Ministeriale 16/03/2007 art.3 comma 7.

Scheda descrittiva qualificazione Laurea magistrale (II ciclo)

Qualificazione	Laurea magistrale (II ciclo)
Livello EQF	7
Percorso di acquisizione	<p>Il titolo viene rilasciato al termine di un corso di laurea magistrale, di durata biennale, che ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici. Il titolo è conseguibile anche in apprendistato. Per accedere è necessario essere in possesso di uno dei seguenti titoli: Laurea, Diploma Universitario di durata triennale, Diploma accademico di primo livello o altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. Il titolo permette l'ammissione ai corsi di Dottorato di Ricerca, Diploma di Specializzazione, Master universitario di secondo livello, Diploma accademico di formazione alla ricerca. Questo titolo viene rilasciato anche al termine di "corsi di laurea magistrale a ciclo unico" (da 5 a 6 anni - da 300 a 360 crediti). Le classi di Laurea Magistrale a ciclo unico sono: LMG/01 Giurisprudenza; LM - 4 Architettura e ingegneria edile - architettura quinquennale); LM - 13 Farmacia e farmacia industriale; LM - 41 Medicina e chirurgia;</p>
Descrizione dei Risultati dell'apprendimento (LO)	<p>Lo studente in possesso del titolo:</p> <ul style="list-style-type: none"> dimostra conoscenze e capacità di comprensione conoscenze e capacità di comprensione che estendono e/o rafforzano quelle tipicamente associate al primo ciclo e consentono di elaborare e/o applicare idee originali, spesso in un contesto di ricerca; è in grado di applicare conoscenze, capacità di comprensione e abilità nel risolvere problemi a tematiche nuove o non familiari, inserite in contesti più ampi (o interdisciplinari) connessi al proprio settore di studio; riesce ad integrare le conoscenze e gestire la complessità, nonché di formulare giudizi sulla base di informazioni limitate o incomplete, includendo la riflessione sulle responsabilità sociali ed etiche collegate all'applicazione delle loro conoscenze e giudizi; sa comunicare in modo chiaro e privo di ambiguità conclusioni rispetto ad un tema o ad una ricerca, nonché conoscenze e ratio ad esse sottese, a interlocutori specialisti e non specialisti; ha sviluppato capacità di apprendimento che consentano di continuare a studiare per lo più in modo auto-diretto o autonomo.
Autorità competente per il rilascio della qualificazione / certificazione	MIUR
Fonti normative	<p>Istituzione: Decreto Ministeriale n. 270 del 2004. Definizione dei risultati di apprendimento: Decreto Ministeriale 16/03/2007 art.3 comma 7.</p>

Scheda descrittiva qualificazione Dottorato di ricerca (III ciclo)

Qualificazione	Dottorato di ricerca (III ciclo)
Livello EQF	8
Percorso di acquisizione	<p>Il titolo viene rilasciato al termine di un Corso di Dottorato di Ricerca della durata non inferiore ai tre anni, e che ha come obiettivo generale di fornire allo studente le competenze necessarie per esercitare attività di ricerca di alta qualificazione presso università o enti di ricerca pubblici o privati.</p> <p>Per accedere al corso di dottorato di ricerca è necessario essere in possesso di uno dei seguenti titoli: Laurea Specialistica anche a ciclo unico, Laurea Magistrale anche a ciclo unico, un titolo accademico estero riconosciuto idoneo in quanto ritenuto di livello corrispondente e aver superato un concorso specifico.</p> <p>I Corsi di Dottorato di Ricerca attualmente non sono strutturati in crediti e consistono essenzialmente in progetti di ricerca avanzata, sviluppati in modo individuale e indipendente dai singoli studenti con la supervisione di un docente appositamente nominato a svolgere funzioni di tutor, a volte è prevista anche la frequenza di seminari o di alcuni corsi disciplinari. Il passaggio da un anno di corso al successivo è subordinato alla valutazione positiva da parte del tutor dell'attività di studio e ricerca effettuata dal singolo dottorando in quel determinato anno.</p>
Descrizione dei Risultati dell'apprendimento (LO)	<p>Lo studente in possesso del titolo:</p> <ul style="list-style-type: none"> dimostra sistematica comprensione di un settore di studio e padronanza dei metodi di ricerca ad esso associati; dimostra capacità di concepire, progettare, realizzare e adattare un processo di ricerca con la probità richiesta allo studioso; ha svolto una ricerca originale che amplia la frontiera della conoscenza, fornendo un contributo che, almeno in parte, merita la pubblicazione a livello nazionale o internazionale; è capace di analisi critica, valutazione e sintesi di idee nuove e complesse; sa comunicare con i loro pari, con la più ampia comunità degli studiosi e con la società in generale nelle materie di sua competenza; è capace di promuovere, in contesti accademici e professionali, un avanzamento tecnologico, sociale o culturale nella società basata sulla conoscenza.
Autorità competente per il rilascio della qualificazione / certificazione	MIUR
Fonti normative	<p>Decreto Ministeriale 30 aprile 1999 n. 224 "Regolamento recante norme in materia di dottorato di ricerca" (G.U. n. 162 del 13/07/99)</p> <p>Legge 30 dicembre 2010 n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento,..."</p>

ANNEX 2 –

RACCOMANDAZIONE 2008/C 111/01/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 23 aprile 2008

sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente

L'EQF è un quadro comune europeo di riferimento che collega fra loro i sistemi di qualificazione di paesi diversi, fungendo da dispositivo di traduzione utile a rendere tali qualificazioni più leggibili e comprensibili tra paesi e sistemi europei differenti. Due sono i suoi principali obiettivi: promuovere la mobilità transfrontaliera dei cittadini e agevolarne l'apprendimento permanente.

ALLEGATO I

Definizioni

Al fini della presente raccomandazione, si applicano le seguenti definizioni:

- a) "qualifica": risultato formale di un processo di valutazione e convalida, acquisito quando l'autorità competente stabilisce che i risultati dell'apprendimento di una persona corrispondono a standard definiti;
- b) "sistema nazionale di qualifiche": complesso delle attività di uno Stato membro connesse con il riconoscimento dell'apprendimento e altri meccanismi che raccordano l'istruzione e la formazione con il mercato del lavoro e la società civile. Ciò comprende l'elaborazione e l'attuazione di disposizioni e processi istituzionali in materia di garanzia della qualità, valutazione e rilascio delle qualifiche. Un sistema nazionale di qualifiche può essere composto di vari sottosistemi e può comprendere un quadro nazionale di qualifiche;
- c) "quadro nazionale di qualifiche": strumento di classificazione delle qualifiche in funzione di una serie di criteri basati sul raggiungimento di livelli di apprendimento specifici. Esso mira a integrare e coordinare i sottosistemi nazionali delle qualifiche e a migliorare la trasparenza, l'accessibilità, la progressione e la qualità delle qualifiche rispetto al mercato del lavoro e alla società civile;
- d) "settore": raggruppamento di attività professionali in base a funzione economica, prodotto, servizio o tecnologia principali;
- e) "organizzazione settoriale internazionale": associazione di organizzazioni nazionali, anche, ad esempio, di datori di lavoro e organismi professionali, che rappresenta gli interessi di settori nazionali;
- f) "risultati dell'apprendimento": descrizione di ciò che un discente conosce, capisce ed è in grado di realizzare al termine di un processo d'apprendimento. I risultati sono definiti in termini di conoscenze, abilità e competenze;
- g) "conoscenze": risultato dell'assimilazione di informazioni attraverso l'apprendimento. Le conoscenze sono un insieme di fatti, principi, teorie e pratiche relative ad un settore di lavoro o di studio. Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche le conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche;
- h) "abilità": indicano le capacità di applicare conoscenze e di utilizzare know-how per portare a termine compiti e risolvere problemi. Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche le abilità sono descritte come cognitive (comprendenti l'uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) o pratiche (comprendenti l'abilità manuale e l'uso di metodi, materiali, strumenti);
- i) "competenze": comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e personale. Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche le competenze sono descritte in termini di responsabilità e autonomia.

ALLEGATO II

Descrittori che definiscono i livelli del Quadro europeo delle qualifiche

Ciascuno degli 8 livelli è definito da una serie di descrittori che indicano i risultati dell'apprendimento relativi alle qualifiche a tale livello in qualsiasi sistema delle qualifiche.

		Conoscenze
		Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche, le conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche.
Livello 1	I risultati dell'apprendimento relativi al livello 1 sono	<ul style="list-style-type: none"> • conoscenza generale di base
Livello 2	I risultati dell'apprendimento relativi al livello 2 sono	<ul style="list-style-type: none"> • Conoscenza pratica di base in un ambito di lavoro o di studio
Livello 3	I risultati dell'apprendimento relativi al livello 3 sono	<ul style="list-style-type: none"> • Conoscenza di fatti, principi, processi e concetti generali, in un ambito di lavoro o di studio
Livello 4	I risultati dell'apprendimento relativi al livello 4 sono	<ul style="list-style-type: none"> • Conoscenza pratica e teorica in ampi contesti in un ambito di lavoro o di studio
Livello 5*	I risultati dell'apprendimento relativi al livello 5 sono	<ul style="list-style-type: none"> • Conoscenza teorica e pratica esauriente e specializzata, in un ambito di lavoro o di studio e consapevolezza dei limiti di tale conoscenza
Livello 6**	I risultati dell'apprendimento relativi al livello 6 sono	<ul style="list-style-type: none"> • Conoscenza avanzate in un ambito di lavoro o di studio, che presuppongano una comprensione critica di teorie e principi
Livello 7***	I risultati dell'apprendimento relativi al livello 7 sono	<ul style="list-style-type: none"> • Conoscenze altamente specializzata, parte delle quali all'avanguardia in un ambito di lavoro o di studio, come base del pensiero originario e/o della ricerca; consapevolezza critica di questioni legate alla conoscenza all'interfaccia tra ambiti diversi
Livello 8****	I risultati dell'apprendimento relativi al livello 8 sono	<ul style="list-style-type: none"> • Le conoscenze più all'avanguardia in un ambito di lavoro o di studio e all'interfaccia tra settori diversi

Abilità	Competenze
Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche, le abilità sono descritte come cognitive (comprendenti l'uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) e pratiche (comprendenti l'abilità manuale e l'uso di metodi, materiali, strumenti e utensili).	Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche, le competenze sono descritte in termini di responsabilità e autonomia.
<ul style="list-style-type: none"> • abilità di base necessarie a svolgere mansioni /compiti semplici 	<ul style="list-style-type: none"> • lavoro e studio, sotto la diretta supervisione, in un contesto strutturato
<ul style="list-style-type: none"> • Abilità cognitive e pratiche di base necessarie all'uso di informazioni pertinenti per svolgere compiti e risolvere problemi ricorrenti usando strumenti e regole semplici 	<ul style="list-style-type: none"> • Lavoro o studio sotto la supervisione con un certo grado di autonomia
<ul style="list-style-type: none"> • Una gamma di abilità cognitive e pratiche necessarie a svolgere compiti e risolvere problemi scegliendo e applicando metodi di base, strumenti, materiali ed informazioni 	<ul style="list-style-type: none"> • Assumere la responsabilità di portare a termine compiti nell'ambito del lavoro o dello studio; • adeguare il proprio comportamento alle circostanze nella soluzione dei problemi
<ul style="list-style-type: none"> • Una gamma di abilità cognitive e pratiche necessarie a risolvere problemi specifici in un campo di lavoro o di studio 	<ul style="list-style-type: none"> • Sapersi gestire autonomamente, nel quadro di istruzioni in un contesto di lavoro o di studio, di solito prevedibili, ma soggetti a cambiamenti; • sorvegliare il lavoro di routine di altri, assumendo una certa responsabilità per la valutazione e il miglioramento di attività lavorative o di studio
<ul style="list-style-type: none"> • Una gamma esauriente di abilità cognitive e pratiche necessarie a dare soluzioni creative a problemi astratti 	<ul style="list-style-type: none"> • Saper gestire e sorvegliare attività nel contesto di attività lavorative o di studio esposte a cambiamenti imprevedibili; • esaminare e sviluppare le prestazioni proprie e di altri
<ul style="list-style-type: none"> • Abilità avanzata, che dimostrino padronanza e innovazione necessarie a risolvere problemi complessi ed imprevedibili in un ambito specializzato di lavoro o di studio 	<ul style="list-style-type: none"> • Gestire attività o progetti, tecnico/professionali complessi assumendo la responsabilità di decisioni in contesti di lavoro o di studio imprevedibili; • assumere la responsabilità di gestire lo sviluppo professionale di persone e gruppi.
<ul style="list-style-type: none"> • Abilità specializzate, orientate alla soluzione di problemi, necessarie nella ricerca e/o nell'innovazione al fine di sviluppare conoscenze e procedure nuove e integrare la conoscenza ottenuta in ambiti diversi 	<ul style="list-style-type: none"> • Gestire e trasformare contesti di lavoro o di studio complessi, imprevedibili che richiedono nuovi approcci strategici; assumere la responsabilità di contribuire alla conoscenza e alla prassi professionale e/o di verificare le prestazioni strategiche dei gruppi
<ul style="list-style-type: none"> • Le abilità e le tecniche più avanzate e specializzate, comprese le capacità di sintesi e di valutazione, necessarie a risolvere problemi complessi della ricerca e/o dell'innovazione e ad estendere e ridefinire le conoscenze o le pratiche professionali esistenti 	<ul style="list-style-type: none"> • Dimostrare effettiva autorità, capacità di innovazione, autonomia, integrità tipica dello studioso e del professionista e impegno continuo nello sviluppo di nuove idee o processi all'avanguardia in contesti di lavoro, di studio e di ricerca

Compatibilità con il Quadro dei titoli accademici dell'Area Europea dell'Istruzione Superiore

Il Quadro dei titoli accademici dell'Area Europea dell'Istruzione Superiore fornisce descrittori per cicli. Ogni descrittore di ciclo dà una definizione generica di aspettative tipiche di esiti e capacità legati alle qualifiche/titoli accademici che rappresentano la fine di tale ciclo.

- * Il descrittore per il ciclo breve dell'Istruzione superiore (all'Interno o collegato al primo ciclo), sviluppato dall'Iniziativa congiunta per la qualità come parte del processo di Bologna, corrisponde ai risultati dell'apprendimento al livello 5 del Quadro europeo delle qualifiche.
- ** Il descrittore per il primo ciclo nel Quadro dei titoli accademici dell'Area Europea dell'Istruzione Superiore, approvato dai ministri responsabili dell'Istruzione superiore riuniti a Bergen nel maggio 2005, nel contesto del processo di Bologna, corrisponde ai risultati dell'apprendimento al livello 6 del Quadro europeo delle qualifiche.
- *** Il descrittore per il secondo ciclo nel Quadro dei titoli accademici dell'Area Europea dell'Istruzione Superiore, approvato dai ministri responsabili dell'Istruzione superiore riuniti a Bergen nel maggio 2005, nel contesto del processo di Bologna, corrisponde ai risultati dell'apprendimento al livello 7 del Quadro europeo delle qualifiche.
- **** Il descrittore per il terzo ciclo nel Quadro dei titoli accademici dell'Area Europea dell'Istruzione Superiore, approvato dai ministri responsabili dell'Istruzione superiore riuniti a Bergen nel maggio 2005, nel contesto del processo di Bologna, corrisponde ai risultati dell'apprendimento al livello 8 del Quadro europeo delle qualifiche.